II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2114 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ([2]) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è via via integrato e modificato nei suoi elementi non essenziali da ulteriori atti di diritto derivato, nella fattispecie dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ([3]), è opportuno aggiornare anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per riflettere le nuove norme; l'aggiornamento serve anche a precisare ulteriormente le istruzioni e definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, anche per quanto riguarda il modello delle fasce di scadenza, in modo da riflettere nelle segnalazioni i disallineamenti di durata dello stato patrimoniale di un ente.

(2) È necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 anche al fine di correggere riferimenti errati e incongruenze di formattazione individuati nel corso della sua applicazione.

(3) Occorre inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, più precisamente gli obblighi di segnalazione in materia di rischio operativo, rischio di credito ed esposizioni verso emittenti sovrani, in modo da consentire alle autorità competenti di monitorare e valutare efficacemente il profilo di rischio degli enti e di ottenere un quadro dei rischi cui è esposto il settore finanziario.

(4) Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche previste dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º marzo 2018.

(5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1) all'articolo 5, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) le informazioni relative alle perdite significative derivanti da eventi di rischio operativo come segue:

a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;

b) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno uno dei seguenti criteri segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:

i) il rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti nello stesso Stato membro è uguale o superiore all'1 %, se i dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni;

ii) il valore totale delle attività dell'ente è superiore a 30 miliardi di EUR;

iii) il valore totale delle attività dell'ente supera sia 5 miliardi di EUR che il 20 % del PIL dello Stato membro in cui è stabilito;

iv) l'ente è uno dei tre principali enti stabiliti in un determinato Stato membro in funzione del valore totale delle sue attività;

v) l'ente è l'impresa madre di filiazioni che sono esse stesse enti creditizi stabiliti in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è autorizzato l'ente impresa madre e qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

— il valore delle attività totali consolidate dell'ente è superiore a 5 miliardi di EUR,

— oltre il 20 % delle attività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.1 dell'allegato III o IV, a seconda dei casi, o delle passività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.2 di cui all'allegato III o IV, a seconda dei casi, si riferisce ad attività con controparti situate in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzato l'ente impresa madre;

c) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b) segnalano le informazioni di cui ai sottostanti punti i) e ii) conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:

i) le informazioni specificate per la colonna 080 del modello 17.01 di cui all'allegato I per le seguenti righe:

— numero di eventi (nuovi eventi) (riga 910),

— importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 920),

— numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 930),

— adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento (riga 940),

— perdita singola massima (riga 950),

([1]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

— somma delle cinque maggiori perdite (riga 960),

— importo complessivo dei recuperi diretti (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 970),

— importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 980);

ii) le informazioni specificate nel modello 17.02 di cui all'allegato I;

d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;

e) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno una delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;

f) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;

g) si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;

2) all'articolo 5, lettera b), è aggiunto il seguente punto 3:

«3) le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani, come segue:

a) gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni». Ai fini della determinazione di tali valori contabili, gli enti applicano le definizioni utilizzate nei modelli da 4.1 a 4.4.1 di cui all'allegato III o nei modelli da 4.1 a 4.4.1 e da 4.6 a 4.10 di cui all'allegato IV, a seconda del caso;

b) gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) e per i quali il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 010, colonna 010, del modello 33 di cui all'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregate a livello complessivo e per ogni singolo paese cui sono esposti;

c) gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) ma non quello di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregando le esposizioni a livello sia complessivo che nazionale;

d) si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;

3) all'articolo 16 *ter*, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII.»;

4) all'articolo 16 *ter*, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'ente non fa parte di un gruppo comprendente enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella di costituzione dell'ente;»;

5) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

7) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

8) l'allegato XI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;

9) l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

10) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

11) l'allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

12) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

13) l'allegato XX è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;

14) l'allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;

15) è aggiunto un nuovo allegato XXII, il cui testo figura nell'allegato XI del presente regolamento;

16) è aggiunto un nuovo allegato XXIII, il cui testo figura nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP			
Numero del modello	**Codice del modello**	**Nome del modello/gruppo di modelli**	**Nome abbreviato**
		Adeguatezza patrimoniale	**CA**
1	C 01.00	FONDI PROPRI	CA1
2	C 02.00	REQUISITI DI FONDI PROPRI	CA2
3	C 03.00	COEFFICIENTI DI CAPITALE	CA3
4	C 04.00	VOCI PER MEMORIA:	CA4
		Disposizioni transitorie	**CA5**
5,1	C 05.01	*DISPOSIZIONI TRANSITORIE*	CA5.1
5,2	C 05.02	*STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO*	CA5.2
		Solvibilità del gruppo	**GS**
6,1	C 06.01	SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE	Totale GS
6,2	C 06.02	SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI	GS
		Rischio di credito	**CR**
7	C 07.00	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR SA
		RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR IRB
8,1	C 08.01	*RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI*	CR IRB 1
8,2	C 08.02	*RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)*	CR IRB 2
		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	CR GB
9,1	C 09.01	*Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato)*	CR GB 1

MODELLI COREP			
Numero del modello	**Codice del modello**	**Nome del modello/gruppo di modelli**	**Nome abbreviato**
9,2	C 09.02	*Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB)*	CR GB 2
9,4	C 09.04	*Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente*	CCB
		RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR EQU IRB
10,1	C 10.01	*RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI*	CR EQU IRB 1
10,2	C 10.02	*RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD*	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	CR SETT
12	C 12.00	RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI	CR SEC SA
13	C 13.00	RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI	CR SEC IRB
14	C 14.00	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI	CR SEC Details
		Rischio operativo	**OPR**
16	C 16.00	RISCHIO OPERATIVO	OPR
17	C 17.00	RISCHIO OPERATIVO: PERDITE LORDE PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO	OPR Details
		Rischio di mercato	**MKR**
18	C 18.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI	MKR SA TDI
19	C 19.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI	MKR SA SEC
20	C 20.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE	MKR SA CTP
21	C 21.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE	MKR SA EQU
22	C 22.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO	MKR SA FX
23	C 23.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI	MKR SA COM
24	C 24.00	MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO	MKR IM
25	C 25.00	RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI	CVA
33	C 33.00	ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE	GOV

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Righe	ID	Voce	Importo
010	**1**	**FONDI PROPRI**	
015	**1.1**	**CAPITALE DI CLASSE 1**	
020	**1.1.1**	**CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**	
030	**1.1.1.1**	**Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1**	
040	1.1.1.1.1	Strumenti di capitale versati	
045	1.1.1.1.1*	di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza	
050	1.1.1.1.2*	Voce per memoria Strumenti di capitale non ammissibili	
060	1.1.1.1.3	Sovrapprezzo azioni	
070	1.1.1.1.4	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1	
080	1.1.1.1.4.1	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente	
090	1.1.1.1.4.2	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente	
091	1.1.1.1.4.3	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente	
092	1.1.1.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1	
130	**1.1.1.2**	**Utili non distribuiti**	
140	1.1.1.2.1	Utili non distribuiti di anni precedenti	
150	1.1.1.2.2	Utile o perdita ammissibile	
160	1.1.1.2.2.1	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	
170	1.1.1.2.2.2	(-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile	
180	**1.1.1.3**	**Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**	
200	**1.1.1.4**	**Altre riserve**	
210	**1.1.1.5**	**Fondi per rischi bancari generali**	
220	**1.1.1.6**	**Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering**	
230	**1.1.1.7**	**Partecipazioni di minoranza riconosciute nel capitale primario di classe 1**	
240	**1.1.1.8**	**Aggiustamenti transitori dovuti ad altre partecipazioni di minoranza**	
250	**1.1.1.9**	**Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**	
260	1.1.1.9.1	(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate	
270	1.1.1.9.2	Riserva di copertura dei flussi di cassa	

Righe	ID	Voce	Importo
280	1.1.1.9.3	Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)	
285	1.1.1.9.4	Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi	
290	1.1.1.9.5	(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente	
300	**1.1.1.10**	**(-) Avviamento**	
310	1.1.1.10.1	(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale	
320	1.1.1.10.2	(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi	
330	1.1.1.10.3	Passività fiscali differite associate all'avviamento	
340	**1.1.1.11**	**(-) Altre attività immateriali**	
350	1.1.1.11.1	(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite	
360	1.1.1.11.2	Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali	
370	**1.1.1.12**	**(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**	
380	**1.1.1.13**	**(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese**	
390	**1.1.1.14**	**(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite**	
400	1.1.1.14.1	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
410	1.1.1.14.2	Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
420	1.1.1.14.3	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni	
430	**1.1.1.15**	**(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1**	
440	**1.1.1.16**	**(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1**	
450	**1.1.1.17**	**(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %**	
460	**1.1.1.18**	**(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %**	
470	**1.1.1.19**	**(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %**	
471	**1.1.1.20**	**(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %**	

Righe	ID	Voce	Importo
472	**1.1.1.21**	**(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %**	
480	**1.1.1.22**	**(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo**	
490	**1.1.1.23**	**(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee**	
500	**1.1.1.24**	**(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo**	
510	**1.1.1.25**	**(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %**	
520	**1.1.1.26**	**Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1**	
524	**1.1.1.27**	**(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR**	
529	**1.1.1.28**	**Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro**	
530	**1.1.2**	**CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**	
540	**1.1.2.1**	**Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1**	
550	1.1.2.1.1	Strumenti di capitale versati	
560	1.1.2.1.2*	Voce per memoria Strumenti di capitale non ammissibili	
570	1.1.2.1.3	Sovrapprezzo azioni	
580	1.1.2.1.4	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
590	1.1.2.1.4.1	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente	
620	1.1.2.1.4.2	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente	
621	1.1.2.1.4.3	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente	
622	1.1.2.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
660	**1.1.2.2**	**Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering**	
670	**1.1.2.3**	**Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1**	
680	**1.1.2.4**	**Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1**	
690	**1.1.2.5**	**(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1**	
700	**1.1.2.6**	**(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo**	
710	**1.1.2.7**	**(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo**	

Righe	ID	Voce	Importo
720	**1.1.2.8**	**(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2**	
730	**1.1.2.9**	**Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1**	
740	**1.1.2.10**	**Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)**	
744	**1.1.2.11**	**(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR**	
748	**1.1.2.12**	**Elementi o deduzioni del capitale del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro**	
750	**1.2**	**CAPITALE DI CLASSE 2**	
760	**1.2.1**	**Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2**	
770	1.2.1.1	Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati	
780	1.2.1.2*	Voce per memoria Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili	
790	1.2.1.3	Sovrapprezzo azioni	
800	1.2.1.4	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2	
810	1.2.1.4.1	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente	
840	1.2.1.4.2	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente	
841	1.2.1.4.3	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente	
842	1.2.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2	
880	**1.2.2**	**Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering**	
890	**1.2.3**	**Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2**	
900	**1.2.4**	**Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2**	
910	**1.2.5**	**Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB**	
920	**1.2.6**	**Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato**	
930	**1.2.7**	**(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2**	
940	**1.2.8**	**(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo**	
950	**1.2.9**	**(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo**	
960	**1.2.10**	**Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2**	
970	**1.2.11**	**Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)**	
974	**1.2.12**	**(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR**	
978	**1.2.13**	**Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro**	

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Righe	Voce	Etichetta	Importo
010	**1**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**	
020	1*	*di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR*	
030	1**	*di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR*	
040	**1.1**	**IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE**	
050	**1.1.1**	**Metodo standardizzato (SA)**	
060	1.1.1.1	Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato	
070	1.1.1.1.01	Amministrazioni centrali o banche centrali	
080	1.1.1.1.02	Amministrazioni regionali o autorità locali	
090	1.1.1.1.03	Organismi del settore pubblico	
100	1.1.1.1.04	Banche multilaterali di sviluppo	
110	1.1.1.1.05	Organizzazioni internazionali	
120	1.1.1.1.06	Enti	
130	1.1.1.1.07	Società	
140	1.1.1.1.08	Al dettaglio	
150	1.1.1.1.09	Garantite da ipoteche su beni immobili	
160	1.1.1.1.10	Esposizioni in stato di default	
170	1.1.1.1.11	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	
180	1.1.1.1.12	Obbligazioni garantite	
190	1.1.1.1.13	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	
200	1.1.1.1.14	Organismi di investimento collettivo (OIC)	
210	1.1.1.1.15	Strumenti di capitale	
211	1.1.1.1.16	Altre posizioni	
220	1.1.1.2	Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato	
230	1.1.1.2*	*di cui: ricartolarizzazione*	
240	**1.1.2**	**Metodo basato sui rating interni (IRB)**	
250	1.1.2.1	Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione	
260	1.1.2.1.01	Amministrazioni centrali e banche centrali	

Righe	Voce	Etichetta	Importo
270	1.1.2.1.02	Enti	
280	1.1.2.1.03	Imprese — PMI	
290	1.1.2.1.04	Imprese — Finanziamenti specializzati	
300	1.1.2.1.05	Imprese — Altro	
310	1.1.2.2	Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione	
320	1.1.2.2.01	Amministrazioni centrali e banche centrali	
330	1.1.2.2.02	Enti	
340	1.1.2.2.03	Imprese — PMI	
350	1.1.2.2.04	Imprese — Finanziamenti specializzati	
360	1.1.2.2.05	Imprese — Altro	
370	1.1.2.2.06	Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili	
380	1.1.2.2.07	Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili	
390	1.1.2.2.08	Al dettaglio — Rotative qualificate	
400	1.1.2.2.09	Al dettaglio — Altre PMI	
410	1.1.2.2.10	Al dettaglio — Altre non PMI	
420	1.1.2.3	Strumenti di capitale in base a IRB	
430	1.1.2.4	Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB	
440	1.1.2.4*	*di cui: ricartolarizzazione*	
450	1.1.2.5	Altre attività diverse da crediti	
460	**1.1.3**	**Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP**	
490	**1.2**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA**	
500	**1.2.1**	**Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione**	
510	**1.2.2**	**Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione**	
520	**1.3**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI**	
530	**1.3.1**	**Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)**	
540	1.3.1.1	Strumenti di debito negoziati	
550	1.3.1.2	Strumenti di capitale	

Righe	Voce	Etichetta	Importo
555	1.3.1.3	Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC	
556	1.3.1.3*	Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati	
557	1.3.1.3**	Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti	
560	1.3.1.4	Cambio	
570	1.3.1.5	Merci	
580	**1.3.2**	**Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)**	
590	**1.4**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)**	
600	**1.4.1**	**Metodo base (BIA) per il rischio operativo**	
610	**1.4.2**	**Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo**	
620	**1.4.3**	**Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo**	
630	**1.5**	**IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI**	
640	**1.6**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO**	
650	**1.6.1**	**Metodo avanzato**	
660	**1.6.2**	**Metodo standardizzato**	
670	**1.6.3**	**In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)**	
680	**1.7**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**	
690	**1.8**	**ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**	
710	**1.8.2**	**di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458**	
720	1.8.2*	di cui: requisiti per le grandi esposizioni	
730	1.8.2**	di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali	
740	1.8.2***	di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario	
750	**1.8.3**	**di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459**	
760	**1.8.4**	**di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR**	

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Righe	ID	Voce	Importo
010	**1**	**Coefficiente di capitale primario di classe 1**	
020	**2**	**Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1**	
030	**3**	**Coefficiente di capitale di classe 1**	
040	**4**	**Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1**	
050	**5**	**Coefficiente di capitale totale**	
060	**6**	**Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale**	
Voci per memoria: Coefficienti di capitale dovuti agli aggiustamenti del secondo pilastro			
070	**7**	**Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro**	
080	**8**	**Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro**	
090	**9**	**Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro**	
100	**10**	**Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro**	
110	**11**	**Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro**	
120	**12**	**Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro**	

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga	ID	Voce	Colonna
Attività e passività fiscali differite			**010**
010	1	**Totale delle attività fiscali differite**	
020	1.1	Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura	
030	1.2	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	
040	1.3	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
050	2	**Totale delle passività fiscali differite**	
060	2.1	Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura	
070	2.2	Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura	
080	2.2.1	Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	
090	2.2.2	Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
093	2A	**Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali**	
096	2B	**Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %**	
097	2C	**Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %**	
Rettifiche di valore su crediti e perdite attese			
100	3	**Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default**	
110	3.1	Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese	
120	3.1.1	Rettifiche di valore su crediti generiche	
130	3.1.2	Rettifiche di valore su crediti specifiche	
131	3.1.3	Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri	
140	3.2	Perdite attese totali ammissibili	

Riga	ID	Voce	Colonna
145	4	**Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB**	
150	4.1	Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga	
155	4.2	Perdite attese totali ammissibili	
160	5	**Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2**	
170	6	**Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2**	
180	7	**Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2**	
Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1			
190	8	**Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo**	
200	9	**Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1**	
210	10	**Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1**	
225	11,1	**Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario**	
226	11,2	**Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni**	
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo			
230	12	**Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte**	
240	12.1	Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
250	12.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
260	12.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
270	12.2	Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
280	12.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
290	12.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	

Riga	ID	Voce	Colonna
291	12.3	Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
292	12.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
293	12.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
300	13	**Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte**	
310	13.1	Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
320	13.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
330	13.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
340	13.2	Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
350	13.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
360	13.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
361	13.3	Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
362	13.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
363	13.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
370	14	**Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte**	
380	14.1	Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
390	14.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
400	14.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	

Riga	ID	Voce	Colonna
410	14.2	Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
420	14.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
430	14.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
431	14.3	Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
432	14.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
433	14.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo			
440	15	**Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte**	
450	15.1	Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
460	15.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
470	15.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
480	15.2	Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
490	15.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
500	15.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
501	15.3	Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
502	15.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
503	15.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	

Riga	ID	Voce	Colonna
510	16	**Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte**	
520	16.1	Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
530	16.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
540	16.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
550	16.2	Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
560	16.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
570	16.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
571	16.3	Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
572	16.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
573	16.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
580	17	**Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte**	
590	17.1	Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
600	17.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
610	17.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
620	17.2	Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
630	17.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
640	17.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	

Riga	ID	Voce	Colonna
641	17.3	Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
642	17.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
643	17.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale			
650	18	**Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente**	
660	19	**Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente**	
670	20	**Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente**	
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri			
680	21	**Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea**	
690	22	**Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea**	
700	23	**Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea**	
710	24	**Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea**	
720	25	**Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea**	
730	26	**Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea**	
Riserve di capitale			
740	27	**Requisito combinato di riserva di capitale**	
750		**Riserva di conservazione del capitale**	
760		**Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro**	

Riga	ID	Voce	Colonna
770		**Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente**	
780		**Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico**	
790		**Riserva degli enti a rilevanza sistemica**	
800		**Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale**	
810		**Riserva di altri enti a rilevanza sistemica**	
Requisiti del secondo pilastro			
820	28	**Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro**	
Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento			
830	29	**Capitale iniziale**	
840	30	**Fondi propri basati sulle spese fisse generali**	
Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione			
850	31	**Esposizioni originarie non nazionali**	
860	32	**Esposizioni originarie totali**	
Requisito minimo di Basilea I			
870		**Aggiustamenti dei fondi propri totali**	
880		**Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I**	
890		**Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I**	
900		**Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato**	
910		**Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I**	

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
010	1	**AGGIUSTAMENTI TOTALI**						
020	1.1	**STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING**	collegamento a {CA1;r220}	collegamento a {CA1;r660}	collegamento a {CA1;r880}			
030	1.1.1	**Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato**						
040	1.1.1.1	Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE						
050	1.1.1.2	Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico						
060	1.1.2	**Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato**	collegamento a {CA5.2;r010; c060}	collegamento a {CA5.2;r020; c060}	collegamento a {CA5.2;r090; c060}			
070	1.2	**INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI**	collegamento a {CA1;r240}	collegamento a {CA1;r680}	collegamento a {CA1;r900}			
080	1.2.1	**Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza**						
090	1.2.2	**Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati**						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
091	1.2.3	Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati						
092	1.2.4	Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati						
100	1.3	**ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI**	collegamento a {CA1;r520}	collegamento a {CA1;r730}	collegamento a {CA1;r960}			
110	1.3.1	**Profitti e perdite non realizzati**						
120	1.3.1.1	Profitti non realizzati						
130	1.3.1.2	Perdite non realizzate						
133	1.3.1.3.	Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE						
136	1.3.1.4.	Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE						
138	1.3.1.5.	Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
140	1.3.2	**Deduzioni**						
150	1.3.2.1	Perdite relative all'esercizio in corso						
160	1.3.2.2	Attività immateriali						
170	1.3.2.3	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee						
180	1.3.2.4	Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB						
190	1.3.2.5	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite						
194	1.3.2.5*	di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo						
198	1.3.2.5**	di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo						
200	1.3.2.6	Strumenti propri						
210	1.3.2.6.1	Strumenti propri di capitale primario di classe 1						
211	1.3.2.6.1**	di cui: strumenti detenuti direttamente						
212	1.3.2.6.1*	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
220	1.3.2.6.2	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
221	1.3.2.6.2**	di cui: strumenti detenuti direttamente						
222	1.3.2.6.2*	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
230	1.3.2.6.3	Strumenti propri di capitale di classe 2						
231	1.3.2.6.3*	di cui: strumenti detenuti direttamente						
232	1.3.2.6.3**	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
240	1.3.2.7	Partecipazioni incrociate reciproche						
250	1.3.2.7.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1						
260	1.3.2.7.1.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
270	1.3.2.7.1.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
280	1.3.2.7.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
290	1.3.2.7.2.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
300	1.3.2.7.2.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
310	1.3.2.7.3	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2						
320	1.3.2.7.3.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
330	1.3.2.7.3.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
340	1.3.2.8	Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
350	1.3.2.8.1	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
360	1.3.2.8.2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
370	1.3.2.8.3	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
380	1.3.2.9	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
385	1.3.2.9a	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee						
390	1.3.2.10	Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
400	1.3.2.10.1	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						

			Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
410	1.3.2.10.2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
420	1.3.2.10.3	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
425	1.3.2.11	Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1						
430	1.3.3	**Filtri e deduzioni aggiuntivi**						
440	1.3.4	**Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell'IFRS 9**						

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato			Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni	Base per il calcolo del limite	Percentuale applicabile	Limite	(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
010	1.	**Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE**						collegamento a {CA5.1;r060; c010)
020	2.	**Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489**						collegamento a {CA5.1;r060; c020)
030	2.1	Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso						
040	2,2.	Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering						
050	2.2.1	Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
060	2.2.2	Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
070	2.2.3	Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato			Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni	Base per il calcolo del limite	Percentuale applicabile	Limite	(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
Codice	**ID**	**Voce**	010	020	030	040	050	060
080	2.3	Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering						
090	3	**Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490**						collegamento a {CA5.1;r060; c030)
100	3.1	Elementi totali senza incentivo al rimborso						
110	3.2	Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering						
120	3.2.1	Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
130	3.2.2	Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
140	3.2.3	Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva						
150	3.3	Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering						

C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)

		INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO							
		IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
		250	260	270	280	290	300	310	320
010	TOTALE								

		INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO							
		STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO	VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO	FONDI PROPRI CONSOLIDATI	DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO	DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO
		330	340	350	360	370	380	390	400
010	TOTALE								

		RISERVE DI CAPITALE						
		REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE	RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE	RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO	RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE	RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA
		410	420	430	440	450	470	480
010	TOTALE							

C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO							INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI				
NOME	CODICE	Codice LEI	ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)	AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF) O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)	CODICE DEL PAESE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
010	020	025	030	040	050	060	070	080	090	100	110

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI								
FONDI PROPRI	DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE	RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE
120	130	140	150	160	170	180	190	200

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI				INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO				
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE	CAPITALE DI CLASSE 2	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
210	220	230	240	250	260	270	280	290

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO							
FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO	VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO	FONDI PROPRI CONSOLIDATI	DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
300	310	320	330	340	350	360	370

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO			RISERVE DI CAPITALE						
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO	DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE	RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE	RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO	RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE	RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA
380	390	400	410	420	430	440	450	470	480

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione in base al metodo standardizzato

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
					(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		010	030	040	050	060	070	080	090	100
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**									
015	**di cui: esposizioni in stato di default**									
020	**di cui: PMI**									
030	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**									
040	**di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali**									
050	**di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato**									
060	**di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale**									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE										
070	**Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito**									

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
					(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		010	030	040	050	060	070	080	090	100
080	**Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito**									
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte									
090	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**									
100	*di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP*									
110	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**									
120	*di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP*									
130	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
140	**0 %**									
150	**2 %**									
160	**4 %**									
170	**10 %**									
180	**20 %**									

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
					(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		010	030	040	050	060	070	080	090	100
190	**35 %**									
200	**50 %**									
210	**70 %**									
220	**75 %**									
230	**100 %**									
240	**150 %**									
250	**250 %**									
260	**370 %**									
270	**1 250 %**									
280	**Altri fattori di ponderazione del rischio**									
VOCI PER MEMORIA										
290	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali**									
300	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %**									
310	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali**									
320	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %**									

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO			
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)	(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		0 %	20 %	50 %	100 %
		110	120	130	140	150	160	170	180	190
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**									
015	**di cui: esposizioni in stato di default**									
020	**di cui: PMI**									
030	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**									
040	**di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali**									
050	**di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato**									
060	**di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale**									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE										
070	**Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito**									

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO			
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)	(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		0 %	20 %	50 %	100 %
		110	120	130	140	150	160	170	180	190
080	**Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito**									
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte									
090	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**									
100	*di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP*									
110	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**									
120	*di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP*									
130	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
140	**0 %**									
150	**2 %**									
160	**4 %**									
170	**10 %**									
180	**20 %**									

		ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO			
			RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)	(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		0 %	20 %	50 %	100 %
		110	120	130	140	150	160	170	180	190
190	**35 %**									
200	**50 %**									
210	**70 %**									
220	**75 %**									
230	**100 %**									
240	**150 %**									
250	**250 %**									
260	**370 %**									
270	**1 250 %**									
280	**Altri fattori di ponderazione del rischio**									
VOCI PER MEMORIA										
290	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali**									
300	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %**									
310	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali**									
320	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %**									

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		200	210	215	220	230	240
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**				Cella collegata a CA		
015	**di cui: esposizioni in stato di default**						
020	**di cui: PMI**						
030	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**						
040	**di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali**						
050	**di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato**						
060	**di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale**						

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070	**Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito**						

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		200	210	215	220	230	240
080	**Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito**						
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte						
090	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**						
100	*di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP*						
110	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**						
120	*di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP*						
130	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**						

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	**0 %**						
150	**2 %**						
160	**4 %**						
170	**10 %**						
180	**20 %**						

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
		200	210	215	220	230	240
190	**35 %**						
200	**50 %**						
210	**70 %**						
220	**75 %**						
230	**100 %**						
240	**150 %**						
250	**250 %**						
260	**370 %**						
270	**1 250 %**						
280	**Altri fattori di ponderazione del rischio**						
VOCI PER MEMORIA							
290	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali**						
300	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %**						
310	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali**						
320	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %**						

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

		SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
		PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)		DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		010	020	030	040	050	060	070	080
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**								
015	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**								
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE								
020	**Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito**								
030	**Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito**								
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte								
040	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**								
050	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**								
060	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**								
070	**ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE**								

		SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
		PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)		DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
		010	020	030	040	050	060	070	080
080	**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE**								
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI:								
090	**FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %**								
100	**50 %**								
110	**70 %**								
120	**di cui: nella categoria 1**								
130	**90 %**								
140	**115 %**								
150	**250 %**								
160	**TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI**								
170	**ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**								
180	**RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI**								

		ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"	
								UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	
			DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO		DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI
		090	100	110	120	130	140	150	160
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**								
015	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**								
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE								
020	**Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito**								
030	**Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito**								
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte								
040	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**								
050	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**								
060	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**								
070	**ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE**								

		ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"	
								UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	
			DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO		DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI
		090	100	110	120	130	140	150	160
080	**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE**								
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI:								
090	**FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %**								
100	**50 %**								
110	**70 %**								
120	**di cui: nella categoria 1**								
130	**90 %**								
140	**115 %**								
150	**250 %**								
160	**TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI**								
170	**ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**								
180	**RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI**								

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"					SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT":	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		
		UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI					
				IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI			
		170	180	190	200	210	220	230	240
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**								
015	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**								
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE								
020	**Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito**								
030	**Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito**								
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte								
040	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**								
050	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**								
060	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**								
070	**ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE**								

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"					SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT":	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		
		UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI					
				IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI			
		170	180	190	200	210	220	230	240
080	**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE**								
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI:								
090	**FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %**								
100	**50 %**								
110	**70 %**								
120	**di cui: nella categoria 1**								
130	**90 %**								
140	**115 %**								
150	**250 %**								
160	**TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI**								
170	**ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**								
180	**RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI**								

		VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI		VOCI PER MEMORIA:		
					DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
		250	255	260	270	280	290	300
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**			**Cella collegata a CA**				
015	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**							
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE							
020	**Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito**							
030	**Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito**							
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte							
040	**Operazioni di finanziamento tramite titoli**							
050	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**							
060	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti**							
070	**ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE**							

		VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI		VOCI PER MEMORIA:		
					DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
		250	255	260	270	280	290	300
080	**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE**							
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI:							
090	**FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %**							
100	**50 %**							
110	**70 %**							
120	**di cui: nella categoria 1**							
130	**90 %**							
140	**115 %**							
150	**250 %**							
160	**TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI**							
170	**ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**							
180	**RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI**							

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
				PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)		DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)
005	010	020	030	040	050	060	070	080

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"	
						UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	
	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO		DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI
090	100	110	120	130	140	150	160

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"					SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT":	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE					PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI				
		IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI		
170	180	190	200	210	220	230

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI		VOCI PER MEMORIA:		
				DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
240	250	255	260	270	280	290	300

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	esposizioni in stato di default	Nuovi default osservati per il periodo	Rettifiche di valore su crediti generiche	Rettifiche di valore su crediti specifiche	di cui: cancellazioni	Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
		010	020	040	050	055	060	070	075	080	090
010	Amministrazioni centrali o banche centrali										
020	Amministrazioni regionali o autorità locali										
030	Organismi del settore pubblico										
040	Banche multilaterali di sviluppo										
050	Organizzazioni internazionali										
060	Enti										
070	Società										
075	di cui: PMI										
080	Al dettaglio										
085	di cui: PMI										
090	Garantite da ipoteche su beni immobili										
095	di cui: PMI										

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	esposizioni in stato di default	Nuovi default osservati per il periodo	Rettifiche di valore su crediti generiche	Rettifiche di valore su crediti specifiche	di cui: cancellazioni	Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
		010	020	040	050	055	060	070	075	080	090
100	Esposizioni in stato di default										
110	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato										
120	Obbligazioni garantite										
130	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine										
140	Organismi di investimento collettivo (OIC)										
150	Esposizioni in strumenti di capitale										
160	Altre esposizioni										
170	**Esposizioni totali**										

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	di cui: in stato di default	Nuovi default osservati per il periodo	Rettifiche di valore su crediti generiche	Rettifiche di valore su crediti specifiche	di cui: cancellazioni	Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)
		010	030	040	050	055	060	070	080
010	Amministrazioni centrali o banche centrali								
020	Enti								
030	Società								
040	di cui: finanziamenti specializzati								
042	di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)								
045	di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione								
050	di cui: PMI								
060	Al dettaglio								
070	Garantite da beni immobili								
080	PMI								
090	Non PMI								
100	Rotative qualificate								
110	Altre esposizioni al dettaglio								
120	PMI								
130	Non PMI								
140	Strumenti di capitale								
150	**Esposizioni totali**								

		LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	di cui: in stato di default	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	di cui: in stato di default	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
		090	100	105	110	120	125	130
010	Amministrazioni centrali o banche centrali							
020	Enti							
030	Società							
040	di cui: finanziamenti specializzati							
042	di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)							
045	di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione							
050	di cui: PMI							
060	Al dettaglio							
070	Garantite da beni immobili							
080	PMI							
090	Non PMI							
100	Rotative qualificate							
110	Altre esposizioni al dettaglio							
120	PMI							
130	Non PMI							
140	Strumenti di capitale							
150	**Esposizioni totali**							

C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)

Paese:

		Importo	Percentuale	Informazioni qualitative
		010	020	030
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito				
010	Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato			
020	Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB			
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato				
030	Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati			
040	Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni			
Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione				
050	Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato			
060	Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB			
Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione				
070	Requisiti di fondi propri totali per CCB			
080	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito			
090	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato			
100	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario			
110	Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri			
Coefficienti anticiclici				
120	Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata			
130	Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente			
140	Coefficiente anticiclico specifico dell'ente			
Uso della soglia del 2 %				
150	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche			
160	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione			

C 10.01 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

		SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA:
				PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
		PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)		(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) DEFLUSSI TOTALI				
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	**ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB**								Cella collegata a CA	
020	**METODO PD/LGD: TOTALE**									
050	**METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE**									
060	**RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE**									
070	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %									
080	290 %									
090	370 %									
100	**METODO DEI MODELLI INTERNI**									
110	**ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**									

C 10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)	SISTEMA DI RATING INTERNO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA:
			PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)		(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) DEFLUSSI TOTALI				IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090

C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

		OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE	ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO
		010	020	030	040
010	**Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione**				Cella collegata a CA
020	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)				
030	Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)				
040	Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)				
050	Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)				
060	Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)				
070	**Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione**				Cella collegata a CA
080	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)				
090	Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)				
100	Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)				
110	Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)				
120	Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)				

C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		
				(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)				
		010	020	030	040	050	060	070
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**							
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI							
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**							
040	ELEMENTI IN BILANCIO							
050	CARTOLARIZZAZIONI							
060	RICARTOLARIZZAZIONI							
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
080	CARTOLARIZZAZIONI							
090	RICARTOLARIZZAZIONI							
100	RIMBORSO ANTICIPATO							
110	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**							
120	ELEMENTI IN BILANCIO							
130	CARTOLARIZZAZIONI							
140	RICARTOLARIZZAZIONI							

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		
		010	020	030	040	050	060	070
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
160	CARTOLARIZZAZIONI							
170	RICARTOLARIZZAZIONI							
180	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**							
190	ELEMENTI IN BILANCIO							
200	CARTOLARIZZAZIONI							
210	RICARTOLARIZZAZIONI							
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
230	CARTOLARIZZAZIONI							
240	RICARTOLARIZZAZIONI							
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:							
250	CQS 1							
260	CQS 2							
270	CQS 3							
280	CQS 4							
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
		080	090	100	110	120	130
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**						
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**						
040	ELEMENTI IN BILANCIO						
050	CARTOLARIZZAZIONI						
060	RICARTOLARIZZAZIONI						
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
080	CARTOLARIZZAZIONI						
090	RICARTOLARIZZAZIONI						
100	RIMBORSO ANTICIPATO						
110	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**						
120	ELEMENTI IN BILANCIO						
130	CARTOLARIZZAZIONI						
140	RICARTOLARIZZAZIONI						

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
		080	090	100	110	120	130
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
160	CARTOLARIZZAZIONI						
170	RICARTOLARIZZAZIONI						
180	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**						
190	ELEMENTI IN BILANCIO						
200	CARTOLARIZZAZIONI						
210	RICARTOLARIZZAZIONI						
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
230	CARTOLARIZZAZIONI						
240	RICARTOLARIZZAZIONI						
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:						
250	CQS 1						
260	CQS 2						
270	CQS 3						
280	CQS 4						
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
			0 %	> 0 % e <= 20 %	> 20 % e <= 50 %	> 50 % e <= 100 %			
		140	150	160	170	180	190	200	210
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**								
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI								
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**								
040	ELEMENTI IN BILANCIO								
050	CARTOLARIZZAZIONI								
060	RICARTOLARIZZAZIONI								
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
080	CARTOLARIZZAZIONI								
090	RICARTOLARIZZAZIONI								
100	RIMBORSO ANTICIPATO								
110	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**								
120	ELEMENTI IN BILANCIO								
130	CARTOLARIZZAZIONI								
140	RICARTOLARIZZAZIONI								

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
			0 %	> 0 % e <= 20 %	> 20 % e <= 50 %	> 50 % e <= 100 %			
		140	150	160	170	180	190	200	210
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
160	CARTOLARIZZAZIONI								
170	RICARTOLARIZZAZIONI								
180	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**								
190	ELEMENTI IN BILANCIO								
200	CARTOLARIZZAZIONI								
210	RICARTOLARIZZAZIONI								
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
230	CARTOLARIZZAZIONI								
240	RICARTOLARIZZAZIONI								
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:								
250	CQS 1								
260	CQS 2								
270	CQS 3								
280	CQS 4								
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING								

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
		PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)					1 250 %	METODO LOOK-THROUGH			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP	DI CUI: FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**											
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI											
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
040	ELEMENTI IN BILANCIO											
050	CARTOLARIZZAZIONI											
060	RICARTOLARIZZAZIONI											
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
080	CARTOLARIZZAZIONI											
090	RICARTOLARIZZAZIONI											
100	RIMBORSO ANTICIPATO											
110	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
120	ELEMENTI IN BILANCIO											
130	CARTOLARIZZAZIONI											
140	RICARTOLARIZZAZIONI											

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
		PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)					1 250 %	METODO LOOK-THROUGH			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP	DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
160	CARTOLARIZZAZIONI											
170	RICARTOLARIZZAZIONI											
180	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
190	ELEMENTI IN BILANCIO											
200	CARTOLARIZZAZIONI											
210	RICARTOLARIZZAZIONI											
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
230	CARTOLARIZZAZIONI											
240	RICARTOLARIZZAZIONI											
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:											
250	CQS 1											
260	CQS 2											
270	CQS 3											
280	CQS 4											
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING											

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
		330	340	350	360	370	380	390
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**						Cella collegata a CA	
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI						Cella collegata a CA	
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**							
040	ELEMENTI IN BILANCIO							
050	CARTOLARIZZAZIONI							
060	RICARTOLARIZZAZIONI							
070	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
080	CARTOLARIZZAZIONI							
090	RICARTOLARIZZAZIONI							
100	RIMBORSO ANTICIPATO							
110	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**							
120	ELEMENTI IN BILANCIO							
130	CARTOLARIZZAZIONI							
140	RICARTOLARIZZAZIONI							

		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
		330	340	350	360	370	380	390
150	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
160	CARTOLARIZZAZIONI							
170	RICARTOLARIZZAZIONI							
180	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**							
190	ELEMENTI IN BILANCIO							
200	CARTOLARIZZAZIONI							
210	RICARTOLARIZZAZIONI							
220	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
230	CARTOLARIZZAZIONI							
240	RICARTOLARIZZAZIONI							
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:							
250	CQS 1							
260	CQS 2							
270	CQS 3							
280	CQS 4							
290	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

			IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			
				(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
					(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)					(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**										
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI										
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
040	ELEMENTI IN BILANCIO										
050	CARTOLARIZZAZIONI	A									
060		B									
070		C									
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D									
090		E									
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI										
110	CARTOLARIZZAZIONI	A									
120		B									
130		C									

			IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			
				(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
					(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)					(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D									
150		E									
160	RIMBORSO ANTICIPATO										
170	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
180	ELEMENTI IN BILANCIO										
190	CARTOLARIZZAZIONI	A									
200		B									
210		C									
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D									
230		E									
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI										
250	CARTOLARIZZAZIONI	A									
260		B									
270		C									

			IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			
				(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
					(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)					(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D									
290		E									
300	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
310	ELEMENTI IN BILANCIO										
320	CARTOLARIZZAZIONI	A									
330		B									
340		C									
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D									
360		E									
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI										
380	CARTOLARIZZAZIONI	A									
390		B									
400		C									
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D									
420		E									

		IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE			POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			
			(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	
				(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)					(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:									
430	CQS 1 & S/T CQS 1									
440	CQS 2									
450	CQS 3									
460	CQS 4 & S/T CQS 2									
470	CQS 5									
480	CQS 6									
490	CQS 7 & S/T CQS 3									
500	CQS 8									
510	CQS 9									
520	CQS 10									
530	CQS 11									
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING									

			ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE		
						0 %	>0 % e <= 20 %	>20 % e <= 50 %	>50 % e <= 100 %		(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
			100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**											
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI											
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
040	ELEMENTI IN BILANCIO											
050	CARTOLARIZZAZIONI	A										
060		B										
070		C										
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
090		E										
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
110	CARTOLARIZZAZIONI	A										
120		B										
130		C										

			ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE		
						0 %	>0 % e <= 20 %	>20 % e <= 50 %	>50 % e <= 100 %		(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
			100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
150		E										
160	RIMBORSO ANTICIPATO											
170	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
180	ELEMENTI IN BILANCIO											
190	CARTOLARIZZAZIONI	A										
200		B										
210		C										
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
230		E										
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
250	CARTOLARIZZAZIONI	A										
260		B										
270		C										

			ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE		
						0 %	>0 % e <= 20 %	>20 % e <= 50 %	>50 % e <= 100 %		(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
			100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
290		E										
300	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
310	ELEMENTI IN BILANCIO											
320	CARTOLARIZZAZIONI	A										
330		B										
340		C										
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
360		E										
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
380	CARTOLARIZZAZIONI	A										
390		B										
400		C										
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
420		E										

		ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO				VALORE DELL'ESPOSIZIONE		
					0 %	>0 % e <= 20 %	>20 % e <= 50 %	>50 % e <= 100 %		(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:										
430	CQS 1 & S/T CQS 1										
440	CQS 2										
450	CQS 3										
460	CQS 4 & S/T CQS 2										
470	CQS 5										
480	CQS 6										
490	CQS 7 & S/T CQS 3										
500	CQS 8										
510	CQS 9										
520	CQS 10										
530	CQS 11										
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING										

			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
			METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)												1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	
			CQS 1 & S/T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
			200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**																		
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI																		
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**																		
040	ELEMENTI IN BILANCIO																		
050	CARTOLARIZZAZIONI	A																	
060		B																	
070		C																	
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D																	
090		E																	
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI																		
110	CARTOLARIZZAZIONI	A																	
120		B																	
130		C																	

			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
			METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)												1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	
			CQS 1 & S/T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
			200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D																	
150		E																	
160	RIMBORSO ANTICIPATO																		
170	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**																		
180	ELEMENTI IN BILANCIO																		
190	CARTOLARIZZAZIONI	A																	
200		B																	
210		C																	
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D																	
230		E																	
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI																		
250	CARTOLARIZZAZIONI	A																	
260		B																	
270		C																	

			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
			METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)												1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	
			CQS 1 & S/T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
			200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D																	
290		E																	
300	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**																		
310	ELEMENTI IN BILANCIO																		
320	CARTOLARIZZAZIONI	A																	
330		B																	
340		C																	
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D																	
360		E																	
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI																		
380	CARTOLARIZZAZIONI	A																	
390		B																	
400		C																	
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D																	
420		E																	

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
		METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)												1 250 %	METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	
		CQS 1 & S/T CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4 & S/T CQS 2	CQS 5	CQS 6	CQS 7 & S/T CQS 3	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	TUTTE LE ALTRE CQS	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO- (%)		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO- (%)
		200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:																	
430	CQS 1 & S/T CQS 1																	
440	CQS 2																	
450	CQS 3																	
460	CQS 4 & S/T CQS 2																	
470	CQS 5																	
480	CQS 6																	
490	CQS 7 & S/T CQS 3																	
500	CQS 8																	
510	CQS 9																	
520	CQS 10																	
530	CQS 11																	
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING																	

			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA ARETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA									
				FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
			370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**										Cella collegata a CA	
020	DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI										Cella collegata a CA	
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
040	ELEMENTI IN BILANCIO											
050	CARTOLARIZZAZIONI	A										
060		B										
070		C										
080	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
090		E										
100	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
110	CARTOLARIZZAZIONI	A										
120		B										
130		C										

			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA ARETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA									
				FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
			370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
140	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
150		E										
160	RIMBORSO ANTICIPATO											
170	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
180	ELEMENTI IN BILANCIO											
190	CARTOLARIZZAZIONI	A										
200		B										
210		C										
220	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
230		E										
240	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
250	CARTOLARIZZAZIONI	A										
260		B										
270		C										

			RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA ARETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA									
				FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
			370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
280	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
290		E										
300	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**											
310	ELEMENTI IN BILANCIO											
320	CARTOLARIZZAZIONI	A										
330		B										
340		C										
350	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
360		E										
370	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
380	CARTOLARIZZAZIONI	A										
390		B										
400		C										
410	RICARTOLARIZZAZIONI	D										
420		E										

		RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA ARETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA									
			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE			PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	
		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:										
430	CQS 1 & S/T CQS 1										
440	CQS 2										
450	CQS 3										
460	CQS 4 & S/T CQS 2										
470	CQS 5										
480	CQS 6										
490	CQS 7 & S/T CQS 3										
500	CQS 8										
510	CQS 9										
520	CQS 10										
530	CQS 11										
540	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING										

C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

NUMERO DI RIGA	CODICE INTERNO	IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE	IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE	TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)	TRATTAMENTO CONTABILE: le esposizioni cartolarizzate sono mantenute nello stato patrimoniale o sono rimosse?	TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?	CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?	MANTENIMENTO		
								TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO	% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI	CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100

RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)	PROGRAMMI NON ABCP		IMPORTO COMPLESSIVO	ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE							
	DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE		QUOTA DELL'ENTE (%)	TIPOLOGIA	METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)	NUMERO DI ESPOSIZIONI	PAESE	ELGD (%)	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)
110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE								POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE		
ELEMENTI IN BILANCIO			ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI			SCADENZA		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		
								ELEMENTI IN BILANCIO		
SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE	SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE	PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE	DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE	SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE
230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE							
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE			VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI				RIMBORSO ANTICIPATO
ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI			SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)	IRS / CRS	LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI	ALTRO (incluse le linee di liquidità non ammissibili)	FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO
SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE					
340	350	360	370	380	390	400	410

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO		POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE			
	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	CTP O NON CTP?	POSIZIONI NETTE		REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO)
				LUNGHE	CORTE	RISCHIO SPECIFICO
420	430	440	450	460	470	480

C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

	ATTIVITÀ BANCARIE	INDICATORE RILEVANTE			PRESTITI E ANTICIPAZIONI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO ASA)			REQUISITO DI FONDI PROPRI	Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo
		ANNO-3	ANNO-2	ULTIMO ANNO	ANNO-3	ANNO-2	ULTIMO ANNO		
		010	020	030	040	050	060	070	O71
010	**1. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)**								Cella collegata a CA2
020	**2. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO**								Cella collegata a CA2
	SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO								
030	SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)								
040	NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)								
050	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)								
060	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)								
070	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)								
080	PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)								
090	GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)								
100	GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)								
	SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO								
110	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)								
120	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)								
130	**3. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE**								Cella collegata a CA2

	ATTIVITÀ BANCARIE	VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI				
		DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE	REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)
		080	090	100	110	120
010	**1. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)**					
020	**2. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO**					
	SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO					
030	SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)					
040	NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)					
050	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)					
060	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)					
070	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)					
080	PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)					
090	GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)					
100	GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)					
	SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO					
110	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)					
120	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)					
130	**3. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE**					

C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	**SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
020		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
030		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
040		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
050		Perdita singola massima										
060		Somma delle cinque maggiori perdite										
070		Importo complessivo dei recuperi diretti										
080		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
110	**NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
120		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
130		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
140		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
150		Perdita singola massima										
160		Somma delle cinque maggiori perdite										
170		Importo complessivo dei recuperi diretti										
180		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
210	**INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
220		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
230		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
240		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
250		Perdita singola massima										
260		Somma delle cinque maggiori perdite										
270		Importo complessivo dei recuperi diretti										
280		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
310	**SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
320		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
330		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
340		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
350		Perdita singola massima										
360		Somma delle cinque maggiori perdite										
370		Importo complessivo dei recuperi diretti										
380		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
410	**SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
420		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
430		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
440		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
450		Perdita singola massima										
460		Somma delle cinque maggiori perdite										
470		Importo complessivo dei recuperi diretti										
480		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
510	**PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
520		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
530		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
540		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
550		Perdita singola massima										
560		Somma delle cinque maggiori perdite										
570		Importo complessivo dei recuperi diretti										
580		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
610	**GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
620		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
630		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
640		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
650		Perdita singola massima										
660		Somma delle cinque maggiori perdite										
670		Importo complessivo dei recuperi diretti										
680		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
710	**GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
720		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
730		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
740		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
750		Perdita singola massima										
760		Somma delle cinque maggiori perdite										
770		Importo complessivo dei recuperi diretti										
780		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
810	**ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]**	Numero di eventi (eventi nuovi)										
820		Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)										
830		Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite										
840		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
850		Perdita singola massima										
860		Somma delle cinque maggiori perdite										
870		Importo complessivo dei recuperi diretti										
880		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
910	**LINEE DI BUSINESS TOTALI**	Numero di eventi (nuovi eventi) di cui:										
911		relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000										
912		relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000										
913		relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000										
914		relative a perdite ≥ 1 000 000										
920		Importo delle perdite lorde (nuovi eventi) di cui:										
921		relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000										
922		relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
923		relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000										
924		relative a perdite ≥ 1 000 000										
930		numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite di cui:										
935		di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento positivo per perdite										
936		di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento negativo per perdite										
940		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento										
945		di cui: importi positivi di adeguamenti per perdite (+)										
946		di cui: importi negativi di adeguamenti per perdite (-)										
950		Perdita singola massima										

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS			TIPOLOGIE DI EVENTI							TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
			FRODE INTERNA	FRODE ESTERNA	RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI		MINIMA	MASSIMA
Righe			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
960		Somma delle cinque maggiori perdite										
970		Importo complessivo dei recuperi diretti										
980		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio										

C 17.02 — RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA (OPR DETAILS 2)

	ID dell'evento	Data della contabilizzazione	Data dell'evento	Data di scoperta	Tipo di evento	Perdita lorda	Perdita lorda al netto dei recuperi diretti	PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS		
								Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance) [CF]	Negoziazioni e vendite (Trading and Sales) [TS]	Intermediazione al dettaglio (Retail Brokerage) [RBr]
Righe	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
…										

PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS						Nome del soggetto giuridico	ID del soggetto giuridico	Unità operativa	Descrizione
Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial Banking) [CB]	Servizi bancari al dettaglio (Retail Banking) [RB]	Pagamenti e Regolamenti (Payment and Settlement) [PS]	Gestioni fiduciarie (Agency Services) [AS]	Gestioni patrimoniali (Asset Management) [AM]	Elementi d'impresa (Corporate Items) [CI]				
110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040	050	060	070
010	**STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**							Cella collegata a CA2
011	**Rischio generico**							
012	Derivati							
013	Altre attività e passività							
020	Metodo basato sulla scadenza							
030	Zona 1							
040	0 ≤ 1 mese							
050	> 1 ≤ 3 mesi							
060	> 3 ≤ 6 mesi							
070	> 6 ≤ 12 mesi							
080	Zona 2							
090	> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni							
100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni							
110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni							

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040	050	060	070
120	Zona 3							
130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni							
150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3%) anni							
180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni							
190	(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni							
200	(> 20 per cedola di meno del 3 %) anni							
210	Metodo basato sulla durata finanziaria							
220	Zona 1							
230	Zona 2							
240	Zona 3							
250	**Rischio specifico**							
251	Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione							
260	Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1							

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040	050	060	070
270	Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1							
280	Con durata residua ≤ 6 mesi							
290	Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi							
300	Con durata residua > 24 mesi							
310	Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1							
320	Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1							
321	Derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating							
325	Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione							
330	Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione							
350	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
360	Metodo semplificato							
370	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
380	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
390	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

		TUTTE LE POSIZIONI		(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB			
								FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %			
		LUNGHE	CORTE	(-) LUNGHE	(-) CORTE	LUNGHE	CORTE	7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**										
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI										
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
040	CARTOLARIZZAZIONI										
050	RICARTOLARIZZAZIONI										
060	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
070	CARTOLARIZZAZIONI										
080	RICARTOLARIZZAZIONI										
090	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
100	CARTOLARIZZAZIONI										
110	RICARTOLARIZZAZIONI										
	RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI										
120	1. Ipoteche su immobili residenziali										
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali										

		TUTTE LE POSIZIONI		(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB			
								FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %			
		LUNGHE	CORTE	(-) LUNGHE	(-) CORTE	LUNGHE	CORTE	7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
140	3. Crediti su carta di credito										
150	4. Locazione finanziaria (leasing)										
160	5. Prestiti a imprese o PMI										
170	6. Prestiti al consumo										
180	7. Crediti commerciali										
190	8. Altre attività										
200	9. Obbligazioni garantite										
210	10. Altre passività										

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB													
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %												1 250 %	
		100 %	150 %	200 %	225 %	250 %	300 %	350 %	425 %	500 %	650 %	750 %	850 %	PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**														
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI														
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**														
040	CARTOLARIZZAZIONI														
050	RICARTOLARIZZAZIONI														
060	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**														
070	CARTOLARIZZAZIONI														
080	RICARTOLARIZZAZIONI														
090	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**														
100	CARTOLARIZZAZIONI														
110	RICARTOLARIZZAZIONI														
	RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI														
120	1. Ipoteche su immobili residenziali														
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali														

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB													
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %												1 250 %	
		100 %	150 %	200 %	225 %	250 %	300 %	350 %	425 %	500 %	650 %	750 %	850 %	PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
140	3. Crediti su carta di credito														
150	4. Locazione finanziaria (leasing)														
160	5. Prestiti a imprese o PMI														
170	6. Prestiti al consumo														
180	7. Crediti commerciali														
190	8. Altre attività														
200	9. Obbligazioni garantite														
210	10. Altre passività														

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB					RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB							
		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %							
			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	150 %	200 %	225 %
		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**													
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI													
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**													
040	CARTOLARIZZAZIONI													
050	RICARTOLARIZZAZIONI													
060	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**													
070	CARTOLARIZZAZIONI													
080	RICARTOLARIZZAZIONI													
090	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**													
100	CARTOLARIZZAZIONI													
110	RICARTOLARIZZAZIONI													
	RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI													
120	1. Ipoteche su immobili residenziali													
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali													

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB					RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB							
		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %							
			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	150 %	200 %	225 %
		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
140	3. Crediti su carta di credito													
150	4. Locazione finanziaria (leasing)													
160	5. Prestiti a imprese o PMI													
170	6. Prestiti al consumo													
180	7. Crediti commerciali													
190	8. Altre attività													
200	9. Obbligazioni garantite													
210	10. Altre passività													

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB														
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %								1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		250 %	300 %	350 %	425 %	500 %	650 %	750 %	850 %	PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**															
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI															
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**															
040	CARTOLARIZZAZIONI															
050	RICARTOLARIZZAZIONI															
060	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**															
070	CARTOLARIZZAZIONI															
080	RICARTOLARIZZAZIONI															
090	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**															
100	CARTOLARIZZAZIONI															
110	RICARTOLARIZZAZIONI															
	RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI															
120	1. Ipoteche su immobili residenziali															
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali															

		RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB														
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %								1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		250 %	300 %	350 %	425 %	500 %	650 %	750 %	850 %	PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
140	3. Crediti su carta di credito															
150	4. Locazione finanziaria (leasing)															
160	5. Prestiti a imprese o PMI															
170	6. Prestiti al consumo															
180	7. Crediti commerciali															
190	8. Altre attività															
200	9. Obbligazioni garantite															
210	10. Altre passività															

		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE		PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE			DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE			REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
		POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE	
		530	540	550	560	570	580	590	600	610
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**									Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI									
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**									
040	CARTOLARIZZAZIONI									
050	RICARTOLARIZZAZIONI									
060	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**									
070	CARTOLARIZZAZIONI									
080	RICARTOLARIZZAZIONI									
090	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**									
100	CARTOLARIZZAZIONI									
110	RICARTOLARIZZAZIONI									
	RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI									
120	1. Ipoteche su immobili residenziali									
130	2. Ipoteche su immobili non residenziali									

		EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE		PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE			DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE			REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
		POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE	
		530	540	550	560	570	580	590	600	610
140	3. Crediti su carta di credito									
150	4. Locazione finanziaria (leasing)									
160	5. Prestiti a imprese o PMI									
170	6. Prestiti al consumo									
180	7. Crediti commerciali									
190	8. Altre attività									
200	9. Obbligazioni garantite									
210	10. Altre passività									

C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

		TUTTE LE POSIZIONI		(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB			
								FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %			
		LUNGHE	CORTE	(-) LUNGHE	(-) CORTE	LUNGHE	CORTE	7- 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 -75 %
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**										
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:										
020	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
030	CARTOLARIZZAZIONI										
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										
050	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
060	CARTOLARIZZAZIONI										
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										
080	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
090	CARTOLARIZZAZIONI										
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										
	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:										
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT										
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										

		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB												
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %						1 250 %		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	
		100 %	250 %	350 %	425 %	650 %	Altro	PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**													
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:													
020	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**													
030	CARTOLARIZZAZIONI													
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP													
050	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**													
060	CARTOLARIZZAZIONI													
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP													
080	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**													
090	CARTOLARIZZAZIONI													
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP													
	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:													
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT													
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP													

		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (CORTA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB											
		FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %										1 250 %	
		7 - 10 %	12 - 18 %	20 - 35 %	40 - 75 %	100 %	250 %	350 %	425 %	650 %	Altro	PROVVISTE DI RATING	PRIVE DI RATING
		240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**												
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:												
020	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**												
030	CARTOLARIZZAZIONI												
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP												
050	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**												
060	CARTOLARIZZAZIONI												
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP												
080	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**												
090	CARTOLARIZZAZIONI												
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP												
	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:												
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT												
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP												

		RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (CORTA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB					PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE		DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE		REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
		METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA		METODO LOOK-THROUGH	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA						
			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	
		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**										Cella collegata a MKR SA TDI {330:060}
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:										
020	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
030	CARTOLARIZZAZIONI										
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										
050	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
060	CARTOLARIZZAZIONI										
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										
080	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**										
090	CARTOLARIZZAZIONI										
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										
	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:										
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT										
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP										

C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

		POSIZIONI					REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE		
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040	050	060	070
010	**STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**							Cella collegata a CA
020	Rischio generico							
021	Derivati							
022	Altre attività e passività							
030	Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare							
040	Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati							
050	Rischio specifico							
090	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
100	Metodo semplificato							
110	Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
120	Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
130	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPENSATE		
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	**POSIZIONI TOTALI**									Cella collegata a CA
020	Valute strettamente correlate									
025	*di cui:* valuta utilizzata per le segnalazioni									
030	Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)									
040	Oro									
050	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)									
060	Metodo semplificato									
070	Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma									
080	Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega									
090	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari									
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE										
100	Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati									

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPENSATE		
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
110	Elementi fuori bilancio									
120	Derivati									
Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA										
130	EUR									
140	Lek									
150	Peso argentino									
160	Dollaro australiano									
170	Real brasiliano									
180	Lev bulgaro									
190	Dollaro canadese									
200	Corona ceca									
210	Corona danese									
220	Lira egiziana									
230	Lira sterlina									
240	Fiorino ungherese									
250	Yen									
270	Litas lituano									
280	Denar									
290	Peso messicano									

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)			REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPENSATE		
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
300	Zloty									
310	Leu romeno									
320	Rublo russo									
330	Dinaro serbo									
340	Corona svedese									
350	Franco svizzero									
360	Lira turca									
370	Grivnia									
380	Dollaro statunitense									
390	Corona islandese									
400	Corona norvegese									
410	Dollaro di Hong Kong									
420	Nuovo dollaro di Taiwan									
430	Dollaro neozelandese									
440	Dollaro di Singapore									
450	Won									
460	Renminbi-yuan									
470	Altro									
480	Kuna croata									

C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE			
		010	020	030	040	050	060	070
010	**POSIZIONI TOTALI IN MERCI**							Cella collegata a CA
020	Metalli preziosi (tranne l'oro)							
030	Metalli comuni							
040	Prodotti agricoli («softs»)							
050	Altri							
060	di cui prodotti energetici (petrolio, gas)							
070	Metodo basato sulle fasce di scadenza							
080	Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato							
090	Metodo semplificato: tutte le posizioni							
100	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
110	Metodo semplificato							
120	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
130	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
140	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

		Valore a rischio		VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS		COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE		COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP		
		FATTORE MOLTIPLICATIVO (m_c) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR_{avg})	GIORNO PRECEDENTE (VaR_{t-1})	FATTORE MOLTIPLICATIVO (m_s) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI ($SVaR_{avg}$)	ULTIMO DISPONIBILE ($SVaR_{t-1}$)	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE	ULTIMA MISURA	REQUISITO MINIMO	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE	ULTIMA MISURA
		030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	**POSIZIONI TOTALI**									
	Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO									
020	**Strumenti di debito negoziati**									
030	**Strumenti di debito negoziati - Rischio generico**									
040	**Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico**									
050	**Strumenti di capitale**									
060	**Strumenti di capitale - Rischio generico**									
070	**Strumenti di capitale - Rischio specifico**									
080	**Rischio di cambio**									
090	**Rischio di posizione in merci**									
100	**Importo complessivo per il rischio generico**									
110	**Importo complessivo per il rischio specifico**									

		REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti	Fattore moltiplicativo del valore a rischio VaR (m_c)	Fattore moltiplicativo del valore a rischio VaR in condizioni di stress (m_s)	COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
		120	130	140	150	160	170	180
010	**POSIZIONI TOTALI**		Cella collegata a CA					
	Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO							
020	**Strumenti di debito negoziati**							
030	**Strumenti di debito negoziati - Rischio generico**							
040	**Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico**							
050	**Strumenti di capitale**							
060	**Strumenti di capitale - Rischio generico**							
070	**Strumenti di capitale - Rischio specifico**							
080	**Rischio di cambio**							
090	**Rischio di posizione in merci**							
100	**Importo complessivo per il rischio generico**							
110	**Importo complessivo per il rischio specifico**							

C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

		VALORE DELL'ESPOSIZIONE			Valore a rischio		VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS	
			di cui: derivati OTC	di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli	FATTORE MOLTIPLICATIVO (m_c) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR_{avg})	GIORNO PRECEDENTE (VaR_{t-1})	FATTORE MOLTIPLICATIVO (m_s) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI ($SVaR_{avg}$)	ULTIMO DISPONIBILE ($SVaR_{t-1}$)
		010	020	030	040	050	060	070
010	**Totale rischio DI CVA**							
020	**In base al metodo avanzato**							
030	**In base al metodo standardizzato**							
040	**In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)**							

		REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	VOCI PER MEMORIA			VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA	
				Numero di controparti	di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio	CVA SOSTENUTO	CDS SINGLE NAME	CDS DELL'INDICE
		080	090	100	110	120	130	140
010	**Totale rischio DI CVA**		Collegamento a {CA2;r640; c010}					
020	**In base al metodo avanzato**		Collegamento a {CA2;r650; c010}					
030	**In base al metodo standardizzato**		Collegamento a {CA2;r660; c010}					
040	**In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)**		Collegamento a {CA2;r670; c010}					

C 33.00 — ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)

Paese:

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						
				Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili				
		Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate	Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)	Attività finanziarie possedute per negoziazione	Attività finanziarie per negoziazione	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
		010	020	030	040	050	060	070
010	Esposizioni totali							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI:								
020	Esposizioni nel quadro del rischio di credito							
030	Metodo standardizzato							
040	Amministrazioni centrali							
050	Amministrazioni regionali o autorità locali							
060	Organismi del settore pubblico							
070	Organizzazioni internazionali							
080	Metodo IRB							
090	Amministrazioni centrali							
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]							

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						
				Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili				
		Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate	Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)	Attività finanziarie possedute per negoziazione	Attività finanziarie per negoziazione	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
		010	020	030	040	050	060	070
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]							
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]							
130	Organismi del settore pubblico [Enti]							
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]							
150	Organizzazioni internazionali [Enti]							
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA:								
170	[0 — 3M [							
180	[3M — 1Y [							
190	[1Y — 2Y [							
200	[2Y — 3Y [							
210	[3Y — 5Y [							
220	[5Y — 10Y [							
230	[10Y — oltre							

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						
		Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili					Posizioni corte	di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione
		Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Attività finanziarie al costo ammortizzato	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione		
		080	090	100	110	120	130	140
010	Esposizioni totali							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI:								
020	Esposizioni nel quadro del rischio di credito							
030	Metodo standardizzato							
040	Amministrazioni centrali							
050	Amministrazioni regionali o autorità locali							
060	Organismi del settore pubblico							
070	Organizzazioni internazionali							
080	Metodo IRB							
090	Amministrazioni centrali							
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]							

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						
		Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili						
		Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Attività finanziarie al costo ammortizzato	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	Posizioni corte	di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione
		080	090	100	110	120	130	140
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]							
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]							
130	Organismi del settore pubblico [Enti]							
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]							
150	Organizzazioni internazionali [Enti]							
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA:								
170	[0 — 3M [							
180	[3M — 1Y [							
190	[1Y — 2Y [							
200	[2Y — 3Y [							
210	[3Y — 5Y [							
220	[5Y — 10Y [							
230	[10Y — oltre							

		Esposizioni dirette						
							Derivati	
							Derivati con fair value (valore equo) positivo	
		Riduzione di valore accumulata	di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Valore contabile	Importo nozionale
		150	160	170	180	190	200	210
010	Esposizioni totali							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI:								
020	Esposizioni nel quadro del rischio di credito							
030	Metodo standardizzato							
040	Amministrazioni centrali							
050	Amministrazioni regionali o autorità locali							
060	Organismi del settore pubblico							
070	Organizzazioni internazionali							
080	Metodo IRB							
090	Amministrazioni centrali							
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]							

		Esposizioni dirette						
							Derivati	
							Derivati con fair value (valore equo) positivo	
		Riduzione di valore accumulata	di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Valore contabile	Importo nozionale
		150	160	170	180	190	200	210
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]							
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]							
130	Organismi del settore pubblico [Enti]							
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]							
150	Organizzazioni internazionali [Enti]							
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA:								
170	[0 — 3M [							
180	[3M — 1Y [							
190	[1Y — 2Y [							
200	[2Y — 3Y [							
210	[3Y — 5Y [							
220	[5Y — 10Y [							
230	[10Y — oltre							

		Esposizioni dirette					Voce per memoria derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche		Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		Derivati		Esposizioni fuori bilancio						
		Derivati con fair value (valore equo) negativo		Importo nominale	Accantonamenti	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile	Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile		
		Valore contabile	Importo nozionale							
		220	230	240	250	260	270	280	290	300
010	Esposizioni totali									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI:										
020	Esposizioni nel quadro del rischio di credito									
030	Metodo standardizzato									
040	Amministrazioni centrali									
050	Amministrazioni regionali o autorità locali									
060	Organismi del settore pubblico									
070	Organizzazioni internazionali									
080	Metodo IRB									
090	Amministrazioni centrali									
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]									

		Esposizioni dirette					Voce per memoria derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche		Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		Derivati		Esposizioni fuori bilancio						
		Derivati con fair value (valore equo) negativo		Importo nominale	Accantonamenti	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile	Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile		
		Valore contabile	Importo nozionale							
		220	230	240	250	260	270	280	290	300
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]									
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]									
130	Organismi del settore pubblico [Enti]									
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]									
150	Organizzazioni internazionali [Enti]									
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA:										
170	[0 — 3M [									
180	[3M — 1Y [									
190	[1Y — 2Y [									
200	[2Y — 3Y [									
210	[3Y — 5Y [									
220	[5Y — 10Y [									
230	[10Y — oltre»									

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 140

1. STRUTTURA E CONVENZIONI ... 140

1.1. STRUTTURA ... 140

1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE ... 140

1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI ... 140

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI ... 140

1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA) ... 140

1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 140

1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) ... 141

1.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 141

1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) ... 155

1.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 155

1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) ... 161

1.4.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 161

1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) ... 162

1.5.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 162

1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5) ... 177

1.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 177

1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) ... 177

1.6.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 177

1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) ... 185

1.6.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 185

2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) ... 187

2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 187

2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO ... 188

2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO ... 188

2.4. C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL) ... 188

2.5. C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) ... 189

3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO ... 195

3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 195

3.1.1. SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE ... 195

3.1.2. SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE ... 196

3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA) ... 196

3.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 196

3.2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA ... 196

3.2.3. ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO ... 197

3.2.4. CHIARIMENTI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL'ARTICOLO 112 DEL CRR ... 200

3.2.4.1. CLASSE DI ESPOSIZIONI "ENTI" ... 200

3.2.4.2. CLASSE DI ESPOSIZIONI "OBBLIGAZIONI GARANTITE" ... 200

3.2.4.3. CLASSE DI ESPOSIZIONI "ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO" ... 201

3.2.5. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 201

3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB) ... 207

3.3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB ... 207

3.3.2. RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB ... 208

3.3.3. C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1) ... 209

3.3.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 209

3.3.4. C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI — RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2) ... 216

3.4. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE ... 217

3.4.1. C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1) ... 217

3.4.1.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 217

3.4.2. C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2) ... 219

3.4.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 219

3.4.3. C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB) ... 222

3.4.3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 222

3.4.3.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 222

3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2) ... 225

3.5.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 225

3.5.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2) ... 226

3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) ... 229

3.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 229

3.6.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 230

3.7. C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA) ... 231

3.7.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 231

3.7.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 231

3.8. C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB) ... 237

3.8.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 237

3.8.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 238

3.9. C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) ... 244

3.9.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 244

3.9.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 245

4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO ... 253
4.1. C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR) ... 253
4.1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 253
4.1.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 254
4.2. RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS) ... 256
4.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 256
4.2.2. C 17.01: PERDITE E RECUPERI DA RISCHIO OPERATIVO PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1) ... 257
4.2.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 257
4.2.2.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 257
4.2.3. C 17.02: RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRINCIPALI EVENTI DI PERDITA NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 2) ... 262
4.2.3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 262
4.2.3.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 263
5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO ... 263
5.1. C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) ... 264
5.1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 264
5.1.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 264
5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) ... 266
5.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 266
5.2.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 266
5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP) ... 268
5.3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 268
5.3.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 269
5.4. C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) ... 270
5.4.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 270
5.4.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 271
5.5. C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) ... 272
5.5.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 272
5.5.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 272
5.6. C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) ... 274
5.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 274
5.6.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 275
5.7. C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) ... 275
5.7.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 275
5.7.2. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 276
5.8. C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA) ... 278
5.8.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 278
6. C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV) ... 280
6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 280
6.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE "AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" ... 280
6.3. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE ... 280

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1. STRUTTURA

1. Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:

   a) adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio;

   b) solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento dell'ente segnalante;

   c) rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

   d) rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di rettifica di valore su crediti);

   e) rischio operativo.

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte della norma tecnica di attuazione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

3. L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.

5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

6. In caso di validazioni all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.

7. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}.

8. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI

9. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

10. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:

    a) il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato delle disposizioni transitorie per tipo di capitale;

    b) il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);

c) il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;

d) il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;

e) il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto delle disposizioni transitorie sui fondi propri. Questo modello sparirà allo scadere delle disposizioni transitorie.

11. I modelli valgono per tutti soggetti segnalanti, indipendentemente dalla disciplina contabile applicata, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito, le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

12. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

13. Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:

a) le voci del modello CA1 sono di solito al lordo degli aggiustamenti transitori. Ciò significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati sulla base delle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto delle disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie;

b) le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto delle disposizioni transitorie;

c) il modello CA5 è utilizzato esclusivamente per segnalare le disposizioni transitorie.

14. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione europea (l'articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD IV dev'essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell'ambito dell'articolo 99 del CRR.

a) I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b) Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all'impatto degli importi sui coefficienti, mentre l'altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c) Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. La cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. **Fondi propri** Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR. I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
015	1.1. **Capitale di classe 1** Articolo 25 del CRR. Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
020	1.1.1. **Capitale primario di classe 1** Articolo 50 del CRR.
030	1.1.1.1. **Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1** Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.
040	1.1.1.1.1. **Strumenti di capitale versati** Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.
045	1.1.1.1.1* **di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza** Articolo 31 del CRR. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.
050	1.1.1.1.2* **Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili** Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR. Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
060	1.1.1.1.3. **Sovrapprezzo azioni** Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale versati".
070	1.1.1.1.4. **(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1** Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 42 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
080	1.1.1.1.4.1. **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente** Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato. L'importo da segnalare comprende le detenzioni interne al portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del CRR.
090	1.1.1.1.4.2. **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.
091	1.1.1.1.4.3. **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.
092	1.1.1.1.5. **(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1** Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli "strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente".
130	1.1.1.2. **Utili non distribuiti** Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
140	1.1.1.2.1. **Utili non distribuiti di anni precedenti** Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come "i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile".
150	1.1.1.2.2. **Utile o perdita ammissibile** Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. L'articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l'inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell'autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni. Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
160	1.1.1.2.2.1. **Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante** Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
170	1.1.1.2.2.2. **(-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile** Articolo 26, paragrafo 2, del CRR. Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1. Se l'ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili). Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.
180	1.1.1.3. **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate** Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.
200	1.1.1.4. **Altre riserve** Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR. Il CRR definisce le altre riserve come "riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti". L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
210	1.1.1.5. **Fondi per rischi bancari generali** Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR. L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli "importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie". L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
220	1.1.1.6. **Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR. Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
230	1.1.1.7. **Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1** Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	1.1.1.8. **Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza** Articoli 479 e 480 del CRR. Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
250	1.1.1.9. **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali** Articoli da 32 a 35 del CRR.
260	1.1.1.9.1. **(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate** Articolo 32, paragrafo 1, del CRR. L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente alla disciplina contabile applicabile. Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
270	1.1.1.9.2. **Riserva di copertura dei flussi di cassa** Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
280	1.1.1.9.3. **Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo** Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR. L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.
285	1.1.1.9.4. **Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi** Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR. L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.
290	1.1.1.9.5. **(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente** Articoli 34 e 105 del CRR. Rettifiche di valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del CRR.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	1.1.1.10. **(-) Avviamento** Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR.
310	1.1.1.10.1. **(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale** Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR. "Avviamento" ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio.
320	1.1.1.10.2. **(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi** Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR.
330	1.1.1.10.3. **Passività fiscali differite associate all'avviamento** Articolo 37, lettera a), del CRR. Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile.
340	1.1.1.11. **(-) Altre attività immateriali** Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.
350	1.1.1.11.1. **(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite** Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall'avviamento.
360	1.1.1.11.2. **Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali** Articolo 37, lettera a), del CRR. Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.
370	1.1.1.12. **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali** Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.
380	1.1.1.13. **(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese** Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR. L'importo da segnalare "non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese" (articolo 40 del CRR).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
390	1.1.1.14. **(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite** Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR.
400	1.1.1.14.1. **(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite** Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR. Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come "le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano". L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).
410	1.1.1.14.2. **Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite** Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.
420	1.1.1.14.3. **Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni** Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre. Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.
430	1.1.1.15. **(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1** Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR. Possesso di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.
440	1.1.1.16. **(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR. L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 "Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1". L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.
450	1.1.1.17. **(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %** Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR. Le partecipazioni qualificate sono definite come il "possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa". In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
460	1.1.1.18. **(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %** Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR. Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.
470	1.1.1.19. **(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %** Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR. Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.
471	1.1.1.20. **(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %** Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
472	1.1.1.21. **(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %** Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
480	1.1.1.22. **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1. Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).
490	1.1.1.23. **(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee** Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
500	1.1.1.24. **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3).
510	1.1.1.25. **(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %** Articolo 48, paragrafo 1, del CRR. Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR.
520	1.1.1.26. **Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1** Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR. Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
524	1.1.1.27. **(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR** Articolo 3 del CRR.
529	1.1.1.28. **Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro** Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).
530	1.1.2. **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1** Articolo 61 del CRR.
540	1.1.2.1. **Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.
550	1.1.2.1.1. **Strumenti di capitale versati** Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
560	1.1.2.1.2 (*) **Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili** Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR. Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
570	1.1.2.1.3. **Sovrapprezzo azioni** Articolo 51, lettera b), del CRR. Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale versati".
580	1.1.2.1.4. **(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 57 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.
590	1.1.2.1.4.1. **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.
620	1.1.2.1.4.2. **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente** Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.
621	1.1.2.1.4.3. **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR
622	1.1.2.1.5. **(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR. Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 "che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti".
660	1.1.2.2. **Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR. Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
670	1.1.2.3. **Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1** Articoli 83, 85 e 86 del CRR. Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato. È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).
680	1.1.2.4. **Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 480 del CRR. Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
690	1.1.2.5. **(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR. Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.
700	1.1.2.6. **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), e articoli 59, 60 e 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.
710	1.1.2.7. **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR. Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.
720	1.1.2.8. **(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2** Articolo 56, lettera e), del CRR. L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 "Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2" (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1).
730	1.1.2.9. **Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1** Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR. Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
740	1.1.2.10. **Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)** Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR. Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1. Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.
744	1.1.2.11. **(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR** Articolo 3 del CRR.
748	1.1.2.12. **Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro** Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744. Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).
750	1.2. **CAPITALE DI CLASSE 2** Articolo 71 del CRR.
760	1.2.1. **Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2** Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.
770	1.2.1.1. **Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati** Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
780	1.2.1.2 (*) **Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili** Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del CRR. Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
790	1.2.1.3. **Sovrapprezzo azioni** Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR. Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale versati".

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
800	1.2.1.4. **(-) Strumenti propri di capitale di classe 2** Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 67 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.
810	1.2.1.4.1. **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente** Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.
840	1.2.1.4.2. **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.
841	1.2.1.4.3. **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.
842	1.2.1.5. **(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2** Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR. Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 "che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti".
880	1.2.2. **Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR. Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
890	1.2.3. **Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2** Articoli 83, 87 e 88 del CRR. Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato. È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).
900	1.2.4. **Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2** Articolo 480 del CRR. Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
910	1.2.5. **Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB** Articolo 62, lettera d), del CRR. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.
920	1.2.6. **Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato** Articolo 62, lettera c), del CRR. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.
930	1.2.7. **(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2** Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR. Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.
940	1.2.8. **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR. Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.
950	1.2.9. **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.
960	1.2.10. **Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2** Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR. Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
970	1.2.11. **Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)** Articolo 56, lettera e), del CRR. Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1. Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
974	1.2.12. **(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR** Articolo 3 del CRR.
978	1.2.13. **Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro** Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974. Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR.
020	1* **di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR** Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR.
030	1** **di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR** Per le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del CRR.
040	1.1. **IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE** Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR.
050	1.1.1. **Metodo standardizzato (SA)** Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.
060	1.1.1.1. **Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato** Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.
070	1.1.1.1.01. **Amministrazioni centrali o banche centrali** Cfr. il modello CR SA.
080	1.1.1.1.02. **Amministrazioni regionali o autorità locali** Cfr. il modello CR SA.
090	1.1.1.1.03. **Organismi del settore pubblico** Cfr. il modello CR SA.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
100	1.1.1.1.04. **Banche multilaterali di sviluppo** Cfr. il modello CR SA.
110	1.1.1.1.05. **Organizzazioni internazionali** Cfr. il modello CR SA.
120	1.1.1.1.06. **Enti** Cfr. il modello CR SA.
130	1.1.1.1.07. **Società** Cfr. il modello CR SA.
140	1.1.1.1.08. **Al dettaglio** Cfr. il modello CR SA.
150	1.1.1.1.09. **Garantite da ipoteche su beni immobili** Cfr. il modello CR SA.
160	1.1.1.1.10. **Esposizioni in stato di default** Cfr. il modello CR SA.
170	1.1.1.1.11. **Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato** Cfr. il modello CR SA.
180	1.1.1.1.12. **Obbligazioni garantite** Cfr. il modello CR SA.
190	1.1.1.1.13. **Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine** Cfr. il modello CR SA.
200	1.1.1.1.14. **Organismi di investimento collettivo (OIC)** Cfr. il modello CR SA.
210	1.1.1.1.15. **Strumenti di capitale** Cfr. il modello CR SA.
211	1.1.1.1.16. **Altre posizioni** Cfr. il modello CR SA.
220	1.1.1.2. **Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato** Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
230	1.1.1.2.* **di cui: ricartolarizzazione** Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
240	1.1.2. **Metodo basato sui rating interni (IRB)**
250	1.1.2.1. **Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione** Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
260	1.1.2.1.01. **Amministrazioni centrali e banche centrali** Cfr. il modello CR IRB.
270	1.1.2.1.02. **Enti** Cfr. il modello CR IRB.
280	1.1.2.1.03. **Imprese — PMI** Cfr. il modello CR IRB.
290	1.1.2.1.04. **Imprese — Finanziamenti specializzati** Cfr. il modello CR IRB.
300	1.1.2.1.05. **Imprese — Altro** Cfr. il modello CR IRB.
310	1.1.2.2. **Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione** Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).
320	1.1.2.2.01. **Amministrazioni centrali e banche centrali** Cfr. il modello CR IRB.
330	1.1.2.2.02. **Enti** Cfr. il modello CR IRB.
340	1.1.2.2.03. **Imprese — PMI** Cfr. il modello CR IRB.
350	1.1.2.2.04. **Imprese — Finanziamenti specializzati** Cfr. il modello CR IRB.
360	1.1.2.2.05. **Imprese — Altro** Cfr. il modello CR IRB.
370	1.1.2.2.06. **Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili** Cfr. il modello CR IRB.
380	1.1.2.2.07. **Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili** Cfr. il modello CR IRB.
390	1.1.2.2.08. **Al dettaglio — Rotative qualificate** Cfr. il modello CR IRB.
400	1.1.2.2.09. **Al dettaglio — altre PMI** Cfr. il modello CR IRB.
410	1.1.2.2.10. **Al dettaglio — Altre non PMI** Cfr. il modello CR IRB.
420	1.1.2.3. **Strumenti di capitale in base a IRB** Cfr. il modello CR EQU IRB.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
430	1.1.2.4. **Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB** Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
440	1.1.2.4* **di cui: ricartolarizzazione** Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.
450	1.1.2.5. **Altre attività diverse da crediti** L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del CRR.
460	1.1.3. **Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP** Articoli da 307 a 309 del CRR.
490	1.2. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA** Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.
500	1.2.1. **Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione** Cfr. il modello CR SETT.
510	1.2.2. **Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione** Cfr. il modello CR SETT.
520	1.3. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI** Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.
530	1.3.1. **Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)**
540	1.3.1.1. **Strumenti di debito negoziati** Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.
550	1.3.1.2. **Strumenti di capitale** Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.
555	1.3.1.3. **Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC** Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR. Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del CRR o immediatamente o per effetto del massimale definito all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5. In caso di applicazione del metodo particolare di cui all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
556	1.3.1.3.* **Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati** Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.
557	1.3.1.3.** **OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti** Importo complessivo dell'esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell'OIC non sono note.
560	1.3.1.4. **Cambio** Cfr. il modello MKR SA FX.
570	1.3.1.5. **Merci** Cfr. il modello MKR SA COM.
580	1.3.2. **Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)** Cfr. il modello MKR IM.
590	1.4. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)** Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.
600	1.4.1. **Metodo base per il rischio operativo (BIA)** Cfr. il modello OPR.
610	1.4.2. **Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo** Cfr. il modello OPR.
620	1.4.3. **Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo** Cfr. il modello OPR.
630	1.5. **IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI** Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. Cfr. anche l'articolo 97 del CRR. Le imprese d'investimento di cui all'articolo 96 del CRR segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5. Le imprese d'investimento di cui all'articolo 95 del CRR segnalano: — un importo pari a zero, se l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR; — il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR, se il secondo è maggiore del primo.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
640	1.6. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO** Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA.
650	1.6.1. **Metodo avanzato** Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA.
660	1.6.2. **Metodo standardizzato** Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA.
670	1.6.3. **In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)** Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA.
680	1.7. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE** Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR.
690	1.8. **ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7. Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue: i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR; gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del CRR. Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.
710	1.8.2. **di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458** Articolo 458 del CRR.
720	1.8.2* **di cui: requisiti per le grandi esposizioni** Articolo 458 del CRR.
730	1.8.2** **di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali** Articolo 458 del CRR.
740	1.8.2*** **di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario** Articolo 458 del CRR.
750	1.8.3. **di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459** Articolo 459 del CRR.
760	1.8.4. **di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR** Articolo 3 del CRR. Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del CRR, l'importo da segnalare è 30).

1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	
010	1. **Coefficiente di capitale primario di classe 1** Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
020	2. **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1** Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
030	3. **Coefficiente di capitale di classe 1** Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
040	4. **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1** Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
050	5. **Coefficiente di capitale totale** Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR. Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
060	6. **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale** Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
070	**Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale primario di classe 1.
080	**Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 104, paragrafo 2, della CRD. Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale primario di classe 1 finale più elevato. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 finale riflette il requisito minimo dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR e il requisito imposto a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, ma esclude altri requisiti (ad esempio i requisiti di riserva di capitale).
090	**Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale di classe 1.

Riga	
100	**Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale di classe 1 finale più elevato. Il coefficiente di capitale di classe 1 finale riflette il requisito minimo dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR e il requisito imposto a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, ma esclude altri requisiti (ad esempio i requisiti di riserva di capitale).
110	**Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale totale.
120	**Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV. Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale totale finale più elevato. Il coefficiente di capitale totale finale riflette il requisito minimo dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR e il requisito imposto a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, ma esclude altri requisiti (ad esempio i requisiti di riserva di capitale).

1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	
010	1. **Totale delle attività fiscali differite** L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.
020	1.1. **Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura** Articolo 39, paragrafo 2, del CRR Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.
030	1.2. **Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee** Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).
040	1.3. **Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee** Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del CRR.
050	2 **Totale delle passività fiscali differite** L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

Riga	
060	2.1. **Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura** Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.
070	2.2. **Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura** Articolo 38 del CRR.
080	2.2.1. **Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee** Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR. Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.
090	2.2.2. **Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee** Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR. Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.
093	2 A **Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali** Articolo 39, paragrafo 1, del CRR. L'importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del CRR; l'importo indicato è quello precedente all'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio.
096	2B **Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %** Articolo 48, paragrafo 4, del CRR. L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR, tenendo conto dell'effetto dell'articolo 470 del CRR. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.
097	2C **Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %** Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR. L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 470 del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 472, paragrafo 5, del CRR. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

Riga	
100	3. **Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)** Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
110	3.1. **Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese** Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
120	3.1.1. **Rettifiche di valore su crediti generiche** Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
130	3.1.2. **Rettifiche di valore su crediti specifiche** Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
131	3.1.3. **Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri** Articoli 34, 110 e 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
140	3.2. **Perdite attese totali ammissibili** Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.
145	4. **Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB** Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
150	4.1. **Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga** Articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
155	4.2. **Perdite attese totali ammissibili** Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR. Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.

Riga	
160	5. **Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2** Articolo 62, lettera d), del CRR. Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR, l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB. L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.
170	6. **Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2** Articolo 62, lettera c), del CRR. Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale. L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.
180	7. **Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2** Articolo 62, lettera c), del CRR. Conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.
190	8. **Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.
200	9. **Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1** Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR. Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.
210	10. **Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1** Articolo 48, paragrafo 1, del CRR. Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %. La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.

Riga	
225	11.1. **Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario** Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a).
226	11.2. **Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni** Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b).
230	12. **Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte** Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR.
240	12.1. **Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR.
250	12.1.1. **Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articoli 44, 46 e 49 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi: a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
260	12.1.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra** Articolo 45 del CRR. L'articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
270	12.2. **Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.
280	12.2.1. **Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

Riga	
290	12.2.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR. L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
291	12.3.1. **Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.
292	12.3.2. **Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.
293	12.3.3. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.
300	13. **Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte** Articoli da 58 a 60 del CRR.
310	13.1. **Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.
320	13.1.1. **Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
330	13.1.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra** Articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
340	13.2. **Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

Riga	
350	13.2.1. **Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
360	13.2.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
361	13.3. **Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.
362	13.3.1. **Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.
363	13.3.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.
370	14. **Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte** Articoli da 68 a 70 del CRR.
380	14.1. **Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.
390	14.1.1. **Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

Riga	
400	14.1.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra** Articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
410	14.2. **Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.
420	14.2.1. **Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
430	14.2.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
431	14.3. **Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.
432	14.3.1. **Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.
433	14.3.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.
440	15. **Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte** Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.
450	15.1. **Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

Riga	
460	15.1.1. **Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi: a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
470	15.1.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra** Articolo 45 del CRR. L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
480	15.2. **Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.
490	15.2.1. **Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
500	15.2.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR. L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
501	15.3. **Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.
502	15.3.1. **Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.
503	15.3.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

Riga	
510	16. **Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte** Articoli 58 e 59 del CRR.
520	16.1. **Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articoli 58 e 59 del CRR.
530	16.1.1. **Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 58 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 56, lettera d), e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
540	16.1.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra** Articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
550	16.2. **Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.
560	16.2.1. **Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
570	16.2.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR. L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
571	16.3. **Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

Riga	
572	16.3.1. **Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.
573	16.3.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.
580	17. **Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte** Articoli 68 e 69 del CRR.
590	17.1. **Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articoli 68 e 69 del CRR.
600	17.1.1. **Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 68 del CRR. Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 66, lettera d), e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
610	17.1.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra** Articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
620	17.2. **Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.
630	17.2.1. **Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR. L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
640	17.2.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR. L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

Riga	
641	17.3. **Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.
642	17.3.1. **Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.
643	17.3.2. **(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra** Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.
650	18. **Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente** Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR.
660	19. **Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente** Articolo 60, paragrafo 4, del CRR.
670	20. **Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente** Articolo 70, paragrafo 4, del CRR.
680	21. **Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea** Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.
690	22. **Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea** Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.

Riga	
700	23. **Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea** Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.
710	24. **Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea** Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.
720	25. **Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea** Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.
730	26. **Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea** Articolo 79 del CRR. L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.
740	27. **Requisito combinato di riserva di capitale** Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.
750	**Riserva di conservazione del capitale** Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

Riga	
760	**Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro** Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
770	**Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente** Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
780	**Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico** Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
800	**Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale** Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
810	**Riserva di altri enti a rilevanza sistemica** Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
820	28. **Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro** Articolo 104, paragrafo 2, della CRD. Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella.
830	29. **Capitale iniziale** Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR.
840	30. **Fondi propri basati sulle spese fisse generali** Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
850	31. **Esposizioni originarie non nazionali** Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione. Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

Riga	
860	32. **Esposizioni originarie totali** Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione. Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.
870	**Aggiustamenti dei fondi propri totali** Articolo 500, paragrafo 4, del CRR Segnalare in questa posizione la differenza tra l'importo segnalato nella posizione 880 e i fondi propri totali ai sensi del CRR. Se viene applicata l'alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.
880	**Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I** Articolo 500, paragrafo 4, del CRR Segnalare in questa posizione i fondi propri totali ai sensi del CRR corretti conformemente all'articolo 500, paragrafo 4, del CRR (ossia corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE e dalla direttiva 2000/12/CE, prima del : 1º gennaio 2007 , e il calcolo dei fondi propri conformemente al CRR, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del CRR, delle perdite attese e delle perdite inattese). Se viene applicata l'alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.
890	**Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I** Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR Segnalare in questa posizione l'importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR (ossia l'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prima del 1º gennaio 2007).
900	**Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato** Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR Segnalare in questa posizione l'importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 2, del CRR (ossia l'80 % dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 92, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capo 2 o 3, del CRR, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 o alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR a seconda dei casi).
910	**Deficit di fondi propri totali per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I o l'alternativa del metodo standardizzato** Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e articolo 500, paragrafo 2, del CRR. In questa riga indicare: — se viene applicato l'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR e la riga 880 < riga 890: la differenza tra la riga 890 e la riga 880; — o se viene applicato l'articolo 500, paragrafo 2, del CRR e la riga 010 di C 01.00 < riga 900 del C 04.00: la differenza tra la riga 900 di C 04.00 e la riga 010 di C 01.00.

1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1. Osservazioni di carattere generale

15. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16. Il modello CA5 è strutturato come segue:

a) il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questa tabella sono presentati come "aggiustamenti" delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b) il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17. L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.

18. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR.

19. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

20. Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.

21. Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2.

22. Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).

23. Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.

24. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**Aggiustamenti del capitale primario di classe 1**
020	**Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1**

Colonna	
030	**Aggiustamenti del capitale di classe 2**
040	**Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio** La colonna 040 indica gli importi pertinenti che adeguano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell'applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Ciò significa che gli importi transitori soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, dovrebbero essere indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, dovrebbero rappresentare i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5. Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.
050	**Percentuale applicabile**
060	**Importo ammissibile senza disposizioni transitorie** La colonna 060 indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.

Riga	
010	1. **Aggiustamenti totali** In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
020	1.1. **Strumenti soggetti alla clausola grandfathering** Articoli da 483 a 491 del CRR. In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.
030	1.1.1. **Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato** Articolo 483 del CRR.
040	1.1.1.1. **Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE** Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR.
050	1.1.1.2. **Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico** Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR.
060	1.1.2. **Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato** Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2.

Riga	
070	1.2. **Interessi di minoranza ed equivalenti** Articoli 479 e 480 del CRR. Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.
080	1.2.1. **Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza** Articolo 479 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.
090	1.2.2. **Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati** Articoli 84 e 480 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
091	1.2.3. **Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati** Articoli 85 e 480 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
092	1.2.4. **Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati** Articoli 87 e 480 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
100	1.3. **Altri aggiustamenti transitori** Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR. Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
110	1.3.1. **Profitti e perdite non realizzati** Articoli 467 e 468 del CRR. Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo.
120	1.3.1.1. **Profitti non realizzati** Articolo 468, paragrafo 1, del CRR.
130	1.3.1.2. **Perdite non realizzate** Articolo 467, paragrafo 1, del CRR.
133	1.3.1.3. **Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE** Articolo 468 del CRR.

Riga	
136	1.3.1.4. **Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE** Articolo 467 del CRR.
138	1.3.1.5. **Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi** Articolo 468 del CRR.
140	1.3.2. **Deduzioni** Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR. Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.
150	1.3.2.1. **Perdite relative all'esercizio in corso** Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative: — qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia "significativa", l'intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1; — qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia "significativa", l'importo residuo non è dedotto.
160	1.3.2.2. **Attività immateriali** Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle attività immateriali da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 37 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
170	1.3.2.3. **Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee** Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo di cui all'articolo 469, paragrafo 1, del CRR.
180	1.3.2.4. **Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB** Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR. Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 40 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Riga	
190	1.3.2.5. **Attività dei fondi pensione a prestazioni definite** Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 41 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.
194	1.3.2.5.* **di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 – elemento positivo** Articolo 473 del CRR.
198	1.3.2.5.** **di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 – elemento negativo** Articolo 473 del CRR.
200	1.3.2.6. **Strumenti propri** Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.
210	1.3.2.6.1. **Strumenti propri di capitale primario di classe 1** Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 42 del CRR. Poiché il trattamento dell'"importo residuo" varia a seconda della natura dello strumento, l'ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti "detenuti direttamente" e "detenuti indirettamente". L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.
211	1.3.2.6.1** **di cui: strumenti detenuti direttamente** Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale.
212	1.3.2.6.1* **di cui: strumenti detenuti indirettamente** Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale.

Riga	
220	1.3.2.6.2. **Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle succitate partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 57 del CRR. Poiché il trattamento dell'"importo residuo" varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 "detenuti direttamente" e "detenuti indirettamente". L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera a), del CRR.
221	1.3.2.6.2** **di cui: strumenti detenuti direttamente** L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
222	1.3.2.6.2* **di cui: strumenti detenuti indirettamente** L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
230	1.3.2.6.3. **Strumenti propri di capitale di classe 2** Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR. Per stabilire l'importo delle partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 67 del CRR. Poiché il trattamento dell'"importo residuo" varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 "detenuti direttamente" e "detenuti indirettamente". L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera a), del CRR.
231	**di cui: strumenti detenuti direttamente** L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
232	**di cui: strumenti detenuti indirettamente** L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
240	1.3.2.7. **Partecipazioni incrociate reciproche** Poiché il trattamento dell'"importo residuo" varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l'ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.

Riga	
250	1.3.2.7.1. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1** Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
260	1.3.2.7.1.1. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
270	1.3.2.7.1.2. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
280	1.3.2.7.2. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1** Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
290	1.3.2.7.2.1. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.
300	1.3.2.7.2.2. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.
310	1.3.2.7.3. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2** Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
320	1.3.2.7.3.1. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

Riga	
330	1.3.2.7.3.2. **Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.
340	1.3.2.8. **Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo**
350	1.3.2.8.1. **Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.
360	1.3.2.8.2. **Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera c), del CRR.
370	1.3.2.8.3. **Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo** Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera c), del CRR.
380	1.3.2.9. **Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo di cui all'articolo 470, paragrafo 1, del CRR.
385	**Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee** Articolo 469, paragrafo 1, lettera c, articolo 478 e articolo 472, paragrafo 5, del CRR Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
390	1.3.2.10. **Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo**
400	1.3.2.10.1. **Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.

Riga	
410	1.3.2.10.2. **Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera d), del CRR.
420	1.3.2.10.2. **Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo** Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera d), del CRR.
425	1.3.2.11. **Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1** Articolo 471 del CRR.
430	1.3.3. **Filtri e deduzioni aggiuntivi** Articolo 481 del CRR. Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi. Conformemente all'articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.
440	1.3.4. **Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell'IFRS 9** Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

25. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni** Articolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR. Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.
020	**Base per il calcolo del limite** Articolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR.
030	**Percentuale applicabile** Articolo 486, paragrafo 5, del CRR
040	**Limite** Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

Colonna	
050	**(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering** Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.
060	**Importo totale soggetto alla clausola grandfathering** L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1.

Riga	
010	1. **Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE** Articolo 484, paragrafo 3, del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
020	2. **Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489** Articolo 484, paragrafo 4, del CRR.
030	2.1. **Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso** Articolo 484, paragrafo 1, punto 4, e articolo 489 del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
040	2.2. **Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 489 del CRR.
050	2.2.1. **Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva** Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
060	2.2.2. **Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva** Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
070	2.2.3. **Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva** Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
080	2.3. **Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 487, paragrafo 1, del CRR. L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Riga	
090	3. **Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490** Articolo 484, paragrafo 5, del CRR.
100	3.1. **Elementi totali senza incentivo al rimborso** Articolo 490 del CRR.
110	3.2. **Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 490 del CRR.
120	3.2.1. **Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva** Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
130	3.2.2. **Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva** Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
140	3.2.3. **Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva** Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR. L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
150	3.3. **Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering** Articolo 487, paragrafo 2, del CRR. L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

    a) soggetti inclusi nel consolidamento;

    b) informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

    c) informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

    d) informazioni sulle riserve di capitale.

27. Gli enti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

28. I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabili alla relativa data di riferimento.

2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

29. La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

30. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

31. La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

32. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

33. Poiché la terza parte del modello si riferisce a "contributi", gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

34. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell'1 % non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA.

35. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

36. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

37. L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4. C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — Totale (GS Total)

Colonna	Istruzioni
250-400	**SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO** Cfr. le istruzioni per C 06.02
410-480	**RISERVE DI CAPITALE** Cfr. le istruzioni per C 06.02

Riga	Istruzioni
010	**TOTALE** Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5. C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

Colonna	Istruzioni
010-060	**SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO** Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
010	**NOME** Nome del soggetto incluso nel consolidamento.
020	**CODICE** Questo codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento. La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.
025	**CODICE LEI** Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org). Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.
030	**ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)** È indicato "SÌ" quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al CRR e alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea. Negli altri casi si indica "NO". ➔ Interessi di minoranza: articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR. Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.
040	**AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)** Inserire "SF" per le singole filiazioni consolidate integralmente. Inserire "SP" per le singole filiazioni consolidate parzialmente.
050	**CODICE DEL PAESE** Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2.

Colonna	Istruzioni
060	**QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)** Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.
070-240	**INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI** La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato "sì" nella colonna 030). Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati. Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse. **Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento** Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali. La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.
070	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** È segnalata la somma delle colonne da 080 a 110.
080	**RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA** L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 "IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE", e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA" del modello CA2.
090	**RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI** L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI" del modello CA2.

Colonna	Istruzioni
100	**RISCHIO OPERATIVO** L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)" del modello CA2. Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 "IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI" del modello CA2.
110	**ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.
120-240	**INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO** Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo.
120	**FONDI PROPRI** L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 "FONDI PROPRI" del modello CA1.
130	**DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI** Articolo 82 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti. Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
140	**RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE** Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
150	**CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE** Articolo 25 del CRR.
160	**DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE** Articolo 82 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti. Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
170	**RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI** Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Colonna	Istruzioni
180	**CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1** Articolo 50 del CRR.
190	**DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA** Articolo 81 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
200	**RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE** Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
210	**CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1** Articolo 61 del CRR.
220	**DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE** Articoli 82 e 83 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
230	**CAPITALE DI CLASSE 2** Articolo 71 del CRR.
240	**DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE** Articoli 82 e 83 del CRR. Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

Colonna	Istruzioni
250-400	**INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO**
250-290	**CONTRIBUTO AI RISCHI** Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.
250	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** È segnalata la somma delle colonne da 260 a 290.
260	**RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA** L'importo da segnalare sono gli importi ponderati per il rischio del rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.
270	**RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI** Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 520 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI" della segnalazione consolidata.
280	**RISCHIO OPERATIVO** Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione. Questa colonna comprende le spese fisse generali.
290	**ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti.
300-400	**CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI** Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto. Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile e/o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all'ultimo paragrafo del precedente capo 2.3, parte II, le colonne da 360 a 400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati. In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate. Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.
300-350	**FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI** L'importo da segnalare come "FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI" è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.
300	**FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI** Articolo 87 del CRR.

Colonna	Istruzioni
310	**STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO** Articolo 85 del CRR.
320	**INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO** Articolo 84 del CRR. L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.
330	**STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO** Articolo 86 del CRR. L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.
340	**STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO** Articolo 88 del CRR. L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.
350	**VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO**
360-400	**FONDI PROPRI CONSOLIDATI** Articolo 18 del CRR. L'importo da segnalare come "FONDI PROPRI CONSOLIDATI" è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.
360	**FONDI PROPRI CONSOLIDATI**
370	**DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**
380	**DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**
390	**DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO** L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.
400	**DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO** L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.
410-480	**RISERVE DI CAPITALE** La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD) e sul regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), comprese eventuali disposizioni transitorie ivi previste.

Colonna	Istruzioni
410	**REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE** Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.
420	**RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE** Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.
430	**RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE** Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.
440	**RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO** Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.
450	**RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO** Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
470	**RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE** Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.
480	**RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA** Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD. In questa cella è segnalato l'importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.

3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

38. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui modelli interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4.

3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

39. L'articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.

40. L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).

41. Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.

42. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

43. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

44. Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

45. L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte

46. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1. Osservazioni di carattere generale

47. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a) sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b) sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA

48. Ai sensi dell'articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato.

49. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni stabilite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

50. Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a) le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b) le esposizioni dedotte dai fondi propri.

51. L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a) il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;

b) il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;

c) il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.

52. Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte 3, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo II, capo 2, del CRR (parte 3, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.

53. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

54. Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a) verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);

b) verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);

c) verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);

d) verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);

e) verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);

f) al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).

55. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.

56. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili". Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso "amministrazioni centrali o banche centrali", "amministrazioni regionali o autorità locali", "organismi del settore pubblico", "enti", "imprese" e "al dettaglio" del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili". Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili".

57. Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni "in stato di default". Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni "enti".

3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato

58. Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall'articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a) in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) citata nell'articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b) in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

59. Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

60. Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

61. L'articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell'articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

62. Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

63. Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

64. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1. posizioni verso la cartolarizzazione;
2. posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
3. esposizioni in strumenti di capitale
4. esposizioni in stato di default;
5. esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIV)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);
6. esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
7. altre posizioni;
8. esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;
9. tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

65. Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.

66. Nel caso dei derivati su crediti di tipo "nth-to-default" di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni "altre posizioni". In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli "altri fattori di ponderazione del rischio" (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del CRR).

67. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera m)?	SÌ	Posizioni verso la cartolarizzazione
NO		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera k)?	SÌ	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128)
NO		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera p)?	SÌ	Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133)
NO		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera j)?	SÌ	Esposizioni in stato di default
NO		
Può essere assegnata alle classi di esp. di cui all'articolo 112, lettere l) e o)?	SÌ	Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129) Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:
NO		

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera i)?	SÌ	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124)
NO		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera q)?	SÌ	Altre posizioni
NO		
Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera n)?	SÌ	Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine
NO		

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4. Chiarimenti dell'ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell'articolo 112 del CRR

3.2.4.1. Classe di esposizioni "Enti"

68. Le esposizioni infragruppo ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

69. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

70. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR "un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE". Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2. Classe di esposizioni "Obbligazioni garantite"

71. Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni "obbligazioni garantite" con le modalità indicate di seguito.

72. Le obbligazioni definite nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni "obbligazioni garantite". L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni "obbligazioni garantite" in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3. Classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo"

73. Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR.

3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111 del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del CRR. Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del CRR. In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del CRR, i valori dell'esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute. In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l'effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.
030	**(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria** Articoli 24 e 111 del CRR. Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l'ente segnalante.
040	**Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti** Somma delle colonne 010 e 030.
050 — 100	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE** Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce "Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito". Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

Colonna	
	Gli elementi da segnalare in questa riga sono: — le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie; — la protezione del credito ammissibile di tipo personale. Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1.
050 — 060	**Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)** Articolo 235 del CRR. L'articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale.
050	**Garanzie** Articolo 203 del CRR. Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, diversa dai derivati su crediti.
060	**Derivati su crediti** Articolo 204 del CRR.
070 — 080	**Protezione del credito di tipo reale** Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.
070	**Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato** Articolo 222, paragrafi da 1 a 2, del CRR.
080	**Altra protezione del credito di tipo reale** Articolo 232 del CRR.
090 — 100	**SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO** Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR. I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni. Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.
110	**ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.

Colonna	
120-140	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE** Articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante. L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR.
120	**Rettifica dell'esposizione per volatilità** Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR. L'importo da segnalare è dato dall'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E*He.
130	**(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)** Articolo 239, paragrafo 2, del CRR. Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. L'importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.
140	**(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata** Articolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR. L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
150	**Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*)** Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.
160 — 190	**Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio** Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR. Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione.
200	**Valore dell'esposizione** Articolo 111 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4 del CRR. Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.
210	**di cui: derivante dal rischio di controparte** Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR.

Colonna	
215	**Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del fattore di sostegno alle PMI** Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 501 del CRR.
220	**Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI** Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 500 del CRR.
230	**di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta** Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del CRR.
240	**di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale** Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l), e o), del CRR.

Riga	Istruzioni
010	**Esposizioni totali**
015	**di cui: esposizioni in stato di default** Articolo 127 del CRR. Completare questa riga solo per le classi di esposizioni "Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato" ed "Esposizioni in strumenti di capitale". Se figura nell'elenco di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del CRR o se soddisfa i criteri di cui all'articolo 128, paragrafo 3, o all'articolo 133 del CRR, l'esposizione è classificata nella classe di esposizioni "Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato" o "Esposizioni in strumenti di capitale". Di conseguenza, non dovrebbero esservi altre classificazioni, anche se si tratta di esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 127 del CRR.
020	**di cui: PMI** In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.
030	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI** In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.
040	**di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali** Articolo 125 del CRR. Segnalate soltanto nella classe di esposizioni "garantite da ipoteche su beni immobili".
050	**di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato** Esposizioni trattate conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del CRR.
060	**di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale** Esposizioni trattate conformemente all'articolo 148, paragrafo 1, del CRR.

Riga	Istruzioni
070-130	**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE** Le posizioni del "portafoglio bancario" dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte. Le posizioni dell'ente segnalante relative al rischio di controparte interne al "portafoglio di negoziazione", di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al "portafoglio di negoziazione" sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.
070	**Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito** Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria. Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga. Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.
080	**Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito** Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.
090-130	**Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte**
090	**Operazioni di finanziamento tramite titoli** Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects" (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del "double default"), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR.
100	**di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP** Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR. Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

Riga	Istruzioni
110	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine** I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell'articolo 272, punto 2, del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.
120	**di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP** Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR. Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.
130	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti** In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell'articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.
140-280	**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**
140	**0 %**
150	**2 %** Articolo 306, paragrafo 1, del CRR
160	**4 %** Articolo 305, paragrafo 3, del CRR
170	**10 %**
180	**20 %**
190	**35 %**
200	**50 %**
210	**70 %** Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR.
220	**75 %**
230	**100 %**
240	**150 %**
250	**250 %** Articolo 133, paragrafo 2, del CRR
260	**370 %** Articolo 471 del CRR.
270	**1 250 %** Articolo 133, paragrafo 2, del CRR

Riga	Istruzioni
280	**Altri fattori di ponderazione del rischio** Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni "amministrazioni centrali", "imprese", "enti" e "al dettaglio". Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello. Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni "altre posizioni". Cfr. anche l'articolo 124, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
290-320	**Voci per memoria** Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.
290	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali** Articolo 112, lettera i), del CRR. Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no.
300	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %** Articolo 112, lettera j), del CRR. Esposizioni comprese nella classe di esposizioni "esposizioni in stato di default" che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.
310	**Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali** Articolo 112, lettera i), del CRR. Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no.
320	**Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %** Articolo 112, lettera j), del CRR. Esposizioni comprese nella classe di esposizioni "esposizioni in stato di default" che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB

74. L'ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i. il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

— il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

— il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii. il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii. le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

75. L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

76. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e/o CR SEC Details;

iii. le "altre attività diverse dai crediti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi "cassa e valori assimilati" e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv. il rischio di rettifica di valore su crediti, che è segnalato nel modello CVA Rischio.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

77. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

"NO" = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

"SÌ" = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato "SÌ".

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB.

3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB

78. Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell'esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell'esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1) Totale

(Il modello "Total" deve essere segnalato per l'IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato)

2) Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

3) Enti

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).

4.1) Imprese — PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

4.2) Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

4.3) Imprese — Altre

(tutte le imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), non segnalate nelle voci 4.1 e 4.2)

5.1) Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR che sono garantite da beni immobili)

5.2) Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR che sono garantite da beni immobili e non sono segnalate nella voce 5.1)

5.3) Al dettaglio — Rotative qualificate

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).

5.4) Al dettaglio — altre PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle voci 5.1 e 5.3)

5.5) Al dettaglio — altre non PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle voci 5.2 e 5.3).

3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	Istruzioni
010	**SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)** La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD. Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente. Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala. Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno. Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione (ad esempio per le "esposizioni totali") si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.

Colonna	Istruzioni
020	**ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito. Il valore dell'esposizione originaria è indicato conformemente all'articolo 24 del CRR e all'articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR. L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.
030	**DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI** Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
040-080	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE** Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante la sostituzione di esposizioni nelle modalità indicate più avanti nella voce "SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO".
040-050	**PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE** Protezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR. Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.
040	**GARANZIE:** Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3), è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno. Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 150. Per le esposizioni soggette al trattamento del "double default", il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.
050	**DERIVATI SU CREDITI** Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 216 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160. Per le esposizioni soggette al trattamento del "double default", il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

Colonna	Istruzioni
060	**ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE** Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all'articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente. Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è indicato nella colonna 170.
070-080	**SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO** I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori. Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori. Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.
090	**ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.
100, 120	**di cui: elementi fuori bilancio** Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.
110	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE** È segnalato il valore di cui all'articolo 166 del CRR e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Agli strumenti definiti nell'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall'ente. Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell'esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 "di cui: derivante dal rischio di controparte".
130	**di cui: derivante dal rischio di controparte** Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.
140	**DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI** Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

Colonna	Istruzioni
150-210	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"** Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l'articolo 228, paragrafo 2, l'articolo 230, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 231 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD: — nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese si applica l'articolo 161, paragrafo 3, del CRR; nel caso di esposizioni al dettaglio si applica l'articolo 164, paragrafo 2, del CRR; — nel caso di garanzie di protezione del credito di tipo reale prese in considerazione nelle stime della LGD si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.
150	**GARANZIE** Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.
160	**DERIVATI SU CREDITI** Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050.
170	**UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE** Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente. Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del CRR.
180	**GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI** Nel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all'articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.
190-210	**ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI** Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l'articolo 229 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) e f), del CRR.
190	**IMMOBILI** Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.

Colonna	Istruzioni
200	**ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI** Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.
210	**CREDITI COMMERCIALI** Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.
220	**SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"p: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE** Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del "double default"p ai sensi dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 "garanzie"p e 050 "derivati su crediti".
230	**LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)** Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR. Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. Per calcolare le medie ponderate per l'esposizione è utilizzata la definizione del valore dell'esposizione riportata nella colonna 110. Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione). Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del CRR. La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna PD della "classe o pool di debitori" deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 110. Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR. Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente. Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5. L'esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.

Colonna	Istruzioni
240	**LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI** LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
250	**VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)** Valore segnalato conformemente all'articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni. Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni "al dettaglio".
255	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI** Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR. Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.
260	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI** Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR. Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.
270	**DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI** Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
280	**IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE** Per la definizione di "perdita attesa", cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l'articolo 158 del CRR. L'importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.
290	**(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI** In questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all'articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.
300	**NUMERO DI DEBITORI** Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR. Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni "al dettaglio" e per i casi di cui all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR, l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi. Nell'ambito della classe di esposizioni "al dettaglio" o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR in altre classi di esposizioni, l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.

Colonna	Istruzioni
	Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).

Riga	Istruzioni
010	**ESPOSIZIONI TOTALI**
015	**di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI** In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.
020-060	**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE**
020	**Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito** Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria. Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.
030	**Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito** Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.
040-060	**Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte**
040	**Operazioni di finanziamento tramite titoli** Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects" (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del "double default"), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, paragrafo 3, del CRR. Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.
050	**Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine** I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.

Riga	Istruzioni
060	**Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti** Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.
070	**ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE** Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del CRR. Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.
080	**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE** Articolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.
090-150	**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI**
120	**di cui: nella categoria 1** Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR.
160	**TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI** Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR.
170	**ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO** Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.
180	**RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI** Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157, paragrafo 1, del CRR. Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell'esposizione dei crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna	Istruzioni
005	**Classe di debitori (identificatore di riga)** Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

Colonna	Istruzioni
010-300	Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1.

Riga	Istruzioni
010-001 — 010-NNN	Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.4. Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: informazioni ripartite geograficamente

79. Gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica "Altri paesi".

80. Il termine "residenza del debitore" si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base "debitore diretto" e su base "rischio finale"; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica "Altri paesi", indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

81. I dati riguardanti l'"esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione" sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il "valore dell'esposizione" e l'"importo delle esposizioni ponderato per il rischio" sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.
020	**esposizioni in stato di default** Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni "esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato" o "esposizioni in strumenti di capitale". Questa "voce per memoria" fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" conformemente all'articolo 112, lettera j), del CRR sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni "esposizioni in stato di default". Queste informazioni sono una "voce per memoria" e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni "esposizioni in stato di default", "esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato" o "esposizioni in strumenti di capitale"p di cui rispettivamente all'articolo 112, lettera j), k) e p), del CRR.

Colonna	
040	**Nuovi default osservati per il periodo** L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe "esposizioni in stato di default"p nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
050	**Rettifiche di valore su crediti generiche** Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.
055	**Rettifiche di valore su crediti specifiche** Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.
060	**Cancellazioni** Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
070	**Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati** Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.
075	**Valore dell'esposizione** Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.
080	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI** Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.
090	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI** Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.

Riga	
010	**Amministrazioni centrali o banche centrali** Articolo 112, lettera a), del CRR.
020	**Amministrazioni regionali o autorità locali** Articolo 112, lettera b), del CRR.
030	**Organismi del settore pubblico** Articolo 112, lettera c), del CRR.
040	**Banche multilaterali di sviluppo** Articolo 112, lettera d), del CRR.
050	**Organizzazioni internazionali** Articolo 112, lettera e), del CRR.
060	**Enti** Articolo 112, lettera f), del CRR.
070	**Società** Articolo 112, lettera g), del CRR.

Riga	
075	**di cui: PMI** Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.
080	**Al dettaglio** Articolo 112, lettera h), del CRR.
085	**di cui: PMI** Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.
090	**Garantite da ipoteche su beni immobili** Articolo 112, lettera i), del CRR.
095	**di cui: PMI** Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.
100	**Esposizioni in stato di default** Articolo 112, lettera j), del CRR.
110	**Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato** Articolo 112, lettera k), del CRR.
120	**Obbligazioni garantite** Articolo 112, lettera l), del CRR.
130	**Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine** Articolo 112, lettera n), del CRR.
140	**Organismi di investimento collettivo (OIC)** Articolo 112, lettera o), del CRR.
150	**Esposizioni in strumenti di capitale** Articolo 112, lettera p), del CRR.
160	**Altre esposizioni** Articolo 112, lettera q), del CRR.
170	**Esposizioni totali**

3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.
030	**in stato di default** Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR.

Colonna	
040	**Nuovi default osservati per il periodo** L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe "esposizioni in stato di default" nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
050	**Rettifiche di valore su crediti generiche** Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.
055	**Rettifiche di valore su crediti specifiche** Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.
060	**Cancellazioni** Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
070	**Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati** Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.
080	**SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)** Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.
090	**LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)** Stessa definizione di cui alla colonna 230 del modello CR IRB. Si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.
100	**di cui: in stato di default** LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR.
105	**Valore dell'esposizione** Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.
110	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI** Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.
120	**in stato di default** Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR.
125	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI** Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.
130	**IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE** Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.

Riga	
010	**Banche centrali e amministrazioni centrali** (Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).
020	**Enti** (Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).
030	**Società** (Tutte le imprese conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c)].
042	**di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)** (Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR). Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.
045	**di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione** Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del CRR
050	**di cui: PMI** (Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR).
060	**Al dettaglio** Tutte le esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.
070	**Al dettaglio — Garantite da beni immobili** Esposizioni conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.
080	**PMI** Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili.
090	**Non PMI** Esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.
100	**Al dettaglio — Rotative qualificate** (Articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).
110	**Altre esposizioni al dettaglio** Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle righe 070 — 100.
120	**PMI** Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR.
130	**Non PMI** Altre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.
140	**Strumenti di capitale** Esposizioni in strumenti di capitale conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.
150	**Esposizioni totali**

3.4.3. C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente (CCB)

3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale

82. Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti).

83. Le informazioni nel modello C 09.04 sono richieste per il "Totale" delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

84. La soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

85. Per determinare la localizzazione geografica, le esposizioni sono assegnate sulla base dell'obbligato immediato, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente. Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l'attribuzione di un'esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui al presente modello.

3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**Importo** Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.
020	**Percentuale**
030	**Informazioni qualitative** Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell'ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il "Totale" di tutti i paesi. Gli enti indicano {y} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.

Riga	
010-020	**Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito** Esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.
010	**Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato** Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 111 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD. Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato non è indicato in questa riga bensì nella riga 050.
020	**Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 166 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD. Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB non è indicato in questa riga bensì nella riga 060.

Riga	
030-040	**Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato** Esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.
030	**Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati** Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell'articolo 327 del CRR delle esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR: — esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione; — esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione — esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione; — esposizioni verso titoli di capitale; e — esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348 del CRR.
040	**Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi dei modelli interni** Per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, segnalare la somma dei seguenti elementi: — il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD determinate conformemente all'articolo 104 del CRR; — il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.
050-060	**Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario** Esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.
050	**Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato** Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.
060	**Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.
070-110	**Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione**
070	**Requisiti di fondi propri totali per CCB** La somma delle righe 080, 090 e 100.
080	**Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito** Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD nel paese in questione. I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 100. I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR.

Riga	
090	**Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato** Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti, definite conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, nel paese in questione. I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l'altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinate conformemente all'articolo 348 del CRR.
100	**Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario** Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD nel paese in questione. I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.
110	**Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri** Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue: 1. numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r070; c010; foglio del paese]; 2. denominatore: i requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD [r070;c010; "Totale"]. Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalati per il "Totale" di tutti i paesi.
120-140	**Coefficienti anticiclici**
120	**Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata** Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall'autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD. Se l'autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga. I coefficienti anticiclici fissati dall'autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati. Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata non sono segnalate nel "Totale" di tutti i paesi.
130	**Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente** Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall'autorità designata del paese di residenza dell'ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all'articolo 140, paragrafi 1, 2 e 3 della CRD. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati. Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell'ente non sono segnalate per il "Totale" di tutti i paesi.

Riga	
140	**Coefficiente anticiclico specifico dell'ente** Coefficiente anticiclico specifico dell'ente determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della CRD. Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini dell'articolo 140 ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3 della CRD. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r120; c020; foglio del paese] o in [r130; c020; foglio del paese], a seconda del caso. Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r110; c020; foglio del paese]. Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell'ente sono segnalate soltanto per il "Totale" di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.
150 — 160	**Uso della soglia del 2 %**
150	**Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell'ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione. Se si avvale di questa deroga, l'ente indica "y" nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il "Totale" di tutti i paesi. Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica "n" nella rispettiva cella.
160	**Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione** Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell'ente. Se si avvale di questa deroga, l'ente indica "y" nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il "Totale" di tutti i paesi. Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica "n" nella rispettiva cella.

3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1. Osservazioni di carattere generale

86. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine "CR EQU IRB" si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

87. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

88. Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; o

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

89. Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all'articolo 152 del CRR.

90. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del CRR:

— metodo della ponderazione semplice,

— metodo PD/LGD,

— metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR).

91. Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

— le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione (se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 94 del CRR);

— le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

— le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del CRR;

— le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);

— le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);

— le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle "altre attività diverse dai crediti" (conformemente all'articolo 155, paragrafo 1, del CRR);

— i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonna	
005	**CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)** La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
010	**SISTEMA DI RATING INTERNO** **PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)** Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del CRR.

Colonna	
	La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le "esposizioni totali") si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).
020	**ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** L'ente segnala nella colonna 020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la "parte non pagata di azioni sottoscritte"). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.
030-040	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE** **PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE** **GARANZIE** **DERIVATI SU CREDITI** Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.
050	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE** **SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO** **(-) DEFLUSSI TOTALI** L'ente segnala nella colonna 050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.
060	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE** Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).

Colonna	
	Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).
070	**LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)** Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del CRR.
080	**IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO** L'ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell'articolo 155 del CRR. Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR). Per quanto riguarda il parametro M ("maturity", durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).
090	**VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE** L'ente segnala nella colonna 090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.

92. Conformemente all'articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L'ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

Riga	
CR EQU IRB 1 — riga 020	**METODO PD/LGD: TOTALE** Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.
CR EQU IRB 1 — righe 050- 090	**METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE** **RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE** Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.
CR EQU IRB 1 — riga 100	**METODO DEI MODELLI INTERNI** Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.

Riga	
CR EQU IRB 1 — riga 110	**ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO** Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio, — l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e — le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR sono segnalati nella riga 110.
CR EQU IRB 2	**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD** Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2. Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla PD più bassa assegnata a una classe o a un pool alla PD più alta.

3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1. Osservazioni di carattere generale

93. Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR.

94. L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

95. Ai sensi dell'articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del CRR.

96. In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

97. Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.

98. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

99. Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE** Conformemente all'articolo 378 del CRR, l'ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna. *Tutte le operazioni non liquidate* sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.
020	**ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE** Conformemente all'articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, *quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente*. Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le *operazioni non liquidate che comportano una perdita* dopo la data di regolamento.
030	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** L'ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del CRR.
040	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO** Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.

Riga	
010	**Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione** L'ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR). L'ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto. L'ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita. L'ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la "differenza di prezzo" indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).
da 020 a 060	**Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)** **Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)** **Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)** **Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)** **Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)** L'ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

Riga	
070	**Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione** L'ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR). L'ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto. L'ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita. L'ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la "differenza di prezzo" indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).
da 080 a 120	**Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)** **Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)** **Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)** **Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)** **Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)** L'ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

3.7. C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

3.7.1. Osservazioni di carattere generale

100. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

101. Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell'articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR.

3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE** L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione. Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell'articolo 242, punto 12, del CRR.

Colonna	
020-040	**CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE** Ai sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata.
020	**(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (C_{VA})** La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (C_{VA}) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.
030	**(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)** Conformemente alla regola generale per gli "afflussi" e i "deflussi", gli importi segnalati in questa colonna figurano come "afflussi" nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale). La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il "rischio di cambio" della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.
040	**IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO** Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale. Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.
050	**POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate. Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle "ragioni di credito dell'investitore" secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR. Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.
060	**(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI** Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.
070	**ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI** Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione. Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total.

Colonna	
080-110	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE** Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi). Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).
080	(-) **PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (G_A)** La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall'articolo 235 del CRR. Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).
090	(-) **PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE** La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante. Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).
100-110	**SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO** Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.
100	(-) **DEFLUSSI TOTALI** Articolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2. I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'"esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti" che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori. Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total.
110	**AFFLUSSI TOTALI** In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Total.
120	**ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a "tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione". Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Total.

Colonna	
130	**(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (C_{VAM})** Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Total.
140	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)** Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Total.
150-180	**RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE** L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100 %. Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Total. A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %,] 0 %, 20 %],]20 %, 50 %] e]50 %, 100 %].
190	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE** Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total.
200	**(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI** L'articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
210	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO** Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.
220-320	**RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO**
220-260	**PROVVISTE DI RATING** L'articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating. I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.
270	**1 250 % (PRIVE DI RATING)** L'articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating.
280	**METODO LOOK-THROUGH** Articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

Colonna	
290	**METODO LOOK-THROUGH — DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP** Il valore dell'esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall'articolo 254 del CRR. L'articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP).
300	**METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)** È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.
310	**METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)** Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell'esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna.
320	**IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)** È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.
330	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO** Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.
340	**DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE** Per le cartolarizzazioni sintetiche, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.
350	**EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE** L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR dispongono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari.
360	**RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATA** Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.
370-380	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE** Importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all'articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR.

Colonna	
390	**VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI** Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

102. Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

103. Anche le posizioni trattate secondo il metodo basato sui rating e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Riga	
010	**ESPOSIZIONI TOTALI** Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.
020	**DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI** Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI** Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.
040-060	**ELEMENTI IN BILANCIO** L'articolo 246, paragrafo 1, lettera a), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli elementi in bilancio sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 050) e ricartolarizzazioni (riga 060).
070-090	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato. Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total. Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 080) e ricartolarizzazioni (riga 090) così come nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.

Riga	
100	**RIMBORSO ANTICIPATO** Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.
110	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI** Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore. Il CRR non contiene una definizione esplicita di "investitore". Pertanto, nel contesto qui considerato per "investitore" s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.
120-140	**ELEMENTI IN BILANCIO** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.
150-170	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.
180	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI** Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.
190-210	**ELEMENTI IN BILANCIO** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.
220-240	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.
250-290	**RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) AL-L'AVVIO** Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere trattate secondo il metodo basato sui rating e sulle posizioni in essere prive di rating (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo standardizzato nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data. Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 190, da 210 a 270 e da 330 a 340.

3.8. C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

3.8.1. Osservazioni di carattere generale

104. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni.

105. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

106. Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario.

3.8.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE** Per il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l'importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni. Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA.
020-040	**CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE** Articoli 249 e 250 del CRR. Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.
020	**(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (C_{VA})** La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (C_{VA}) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.
030	**(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)** Conformemente alla regola generale per gli "afflussi" e i "deflussi", gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come "afflussi" nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale). La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il "rischio di cambio" della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.
040	**IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO** Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale. Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.
050	**POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate. Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle "ragioni di credito del cedente" secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR. Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.
060-090	**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE** Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

Colonna	
060	**(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (G_A)** La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR. L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il G_A in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority). Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB.
070	**(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE** La protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR. Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all'articolo 200 del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB.
080-090	**SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO** Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.
080	**(-) DEFLUSSI TOTALI** Articolo 236 del CRR. I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'"esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti" che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori. Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB.
090	**AFFLUSSI TOTALI** Questa informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB.
100	**ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a "tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione". Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB.
110	**(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)** Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).
120	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)** Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Colonna	
130-160	**RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE** L'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100 %. Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].
170	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE** Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR. Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB.
180	**(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI** L'articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
190	**VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**
200-320	**METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)** Articolo 261 del CRR. Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating. I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.
330	**METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA** Per il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR. La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7 % e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite.
340	**METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO** L'attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all'articolo 264 del CRR. In questi casi l'ente segnala il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell'esposizione della posizione, moltiplicato per 100). In caso di protezione parziale della posizione, l'ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il "T" conformemente all'articolo 264, paragrafo 3, del CRR. In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.
350	**METODO LOOK-THROUGH** Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool). L'articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare K_{irb}.

Colonna	
	L'importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce "elementi fuori bilancio e derivati". Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l'impossibilità di calcolare K_{irb}, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell'esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all'articolo 263 del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR.
360	**METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO** È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.
370	**METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA** L'articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l'applicazione del "metodo della valutazione interna" (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP.
380	**IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO** In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.
390	**(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI** Gli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell'articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l'esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR. Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.
400	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO** Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.
410	**IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE** Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.
420	**EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE** L'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR prevedono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.

Colonna	
430	**RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA** Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi. In questa colonna sono segnalati valori negativi.
440-450	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE** Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell'articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato).
460	**VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI** Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

107. Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

108. Anche le posizioni trattate secondo il metodo basato sui rating e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Riga	
010	**ESPOSIZIONI TOTALI** Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.
020	**DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI** Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.
030	**CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI** Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.
040-090	**ELEMENTI IN BILANCIO** L'articolo 246, paragrafo 1, lettera b), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tener conto delle eventuali rettifiche di valore su crediti apportate.

Riga	
	Gli elementi in bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 050-070, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 080-090, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.
100-150	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %. Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato. Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total. Gli elementi fuori bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 110-130, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 140-150, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.
160	**RIMBORSO ANTICIPATO** Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.
170	**INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI** Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore. Il CRR non contiene una definizione esplicita di "investitore". Pertanto, nel contesto qui considerato per "investitore" s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.
180-230	**ELEMENTI IN BILANCIO** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.
240-290	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.
300	**PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI** Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

Riga	
310-360	**ELEMENTI IN BILANCIO** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.
370-420	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.
430-540	**RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO** Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere trattate secondo il metodo basato sui rating e sulle posizioni in essere prive di rating (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data. Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 170, da 190 a 320 e da 400 a 410.

3.9. C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1. Osservazioni di carattere generale

109. Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC e MKR SA CTP) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Devono essere indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri.

110. Questo modello deve essere compilato per:

a. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante qualora esso detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono quelle mantenute ai sensi dell'articolo 405 del CRR;

b. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante durante l'anno di riferimento della segnalazione ([1]), qualora esso non detenga alcuna posizione;

c. le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;

d. le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

111. Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi ([2]) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

112. In considerazione dell'articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470.

113. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

([1]) I dati richiesti agli enti in questo modello sono segnalati su base accumulata per l'anno civile della segnalazione (ossia dal 1º gennaio dell'anno corrente).
([2]) Gli "enti autonomi" non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.

3.9.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
005	**NUMERO DI RIGA** Il numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
010	**CODICE INTERNO** Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo della cartolarizzazione.
020	**IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)** Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.
030	**IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)** In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente. Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.
040	**TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)** Inserire le seguenti abbreviazioni: — "T" = tradizionale — "S" = sintetica Per le definizioni di "cartolarizzazione tradizionale" e "cartolarizzazione sintetica" si rimanda all'articolo 242, punti 10 e 11, del CRR.
050	**TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?** I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni: — "K" = rilevate totalmente — "P" = eliminate in parte — "R" = eliminate totalmente — "N" = non applicabile Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio. Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna. L'opzione "P" (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante così come disciplinato dallo IAS 39.30-35.

Colonna	
060	**TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?** I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni: — "N" = non soggette a requisiti di fondi propri — "B" = portafoglio bancario — "T" = portafoglio di negoziazione — "A" = parzialmente in entrambi i portafogli. Articoli 109, 243 e 244 del CRR. Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione). Se i requisiti di fondi propri si basano sulle *esposizioni cartolarizzate* (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi il metodo basato sui rating interni. Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle *posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario* (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le *posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione*, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni). Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.
070	**CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?** Conformemente alle definizioni di "cartolarizzazione" e "ricartolarizzazione" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni: — "S" = cartolarizzazione — "R" = ricartolarizzazione
080-100	**MANTENIMENTO** Articoli da 404 a 410 del CRR.
080	**TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO** Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 405 del CRR: A — sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): "*il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori*"; V — sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni; B-esposizioni rotative: "*in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;*" C — in bilancio: "*il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine;*"

Colonna	
	D — prime perdite: "*il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate*;" E — esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 405, paragrafo 3, del CRR; N — non applicabile: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 404 del CRR; U — non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.
090	**% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI** Il mantenimento di un *interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario* della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di avvio dell'operazione). Nonostante l'articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione implica che il 5 % fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l'intero ciclo di vita dell'operazione. Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice "E" (esente) o "N" (non applicabile).
100	**CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?** Articolo 405, paragrafo 1, del CRR. Inserire le seguenti abbreviazioni: Y — Sì N — no Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice "E" (esente) o "N" (non applicabile).
110	**RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)** Inserire le seguenti abbreviazioni: — "O" = cedente — "S" = promotore — "L" = prestatore originario — "I" = investitore Cfr. le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR.
120-130	**PROGRAMMI NON ABCP** Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130.

Colonna	
120	**DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)** Il mese e l'anno della data di avvio dell'operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato "mm/aaaa". Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
130	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE** Questa colonna contiene l'importo (secondo le esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell'operazione. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
140-220	**ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE** Nelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.
140	**IMPORTO COMPLESSIVO** Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
150	**QUOTA DELL'ENTE (%)** È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L'importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100 %, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi). Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
160	**TIPO** Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da "1" a "8") o passività ("9" e "10") del portafoglio cartolarizzato. L'ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici: 1 — ipoteche su immobili residenziali 2 — ipoteche su immobili non residenziali 3 — crediti su carta di credito 4 — leasing

Colonna	
	5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese) 6 — prestiti al consumo 7 — crediti commerciali 8 — altre attività 9 — obbligazioni garantite 10 — altre passività Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l'ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo "10" (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.
170	**METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)** Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni. Inserire le seguenti abbreviazioni: — "S" = metodo standardizzato — "I" = metodo basato sui rating interni — "M" = combinazione di entrambi i metodi (standardizzato/IRB). Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato "P", il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA. Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato "P", il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB. Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato "P", il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna.
180	**NUMERO DI ESPOSIZIONI** Articolo 261, paragrafo 1, del CRR. Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano "I" nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.
190	**PAESE** È inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l'ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica "OT" (altro).

Colonna	
200	**ELGD (%)** La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano "I" nella colonna 170). L'ELGD è calcolata ai sensi dell'articolo 262, paragrafo 1, del CRR. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.
210	**(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI** Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.
220	**REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)** Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (K_{irb}), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. K_{irb} è definito nell'articolo 242, punto 4, del CRR. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.
230-300	**STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE** Questo blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza. Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.
230-250	**ELEMENTI IN BILANCIO** Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).
230	**SENIOR** In questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite.

Colonna	
240	**MEZZANINE** Cfr. l'articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l'articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR.
250	**PRIME PERDITE** Il segmento prime perdite è definito nell'articolo 242, punto 15, del CRR.
260-280	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.
290	**PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE** Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito: i) la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (definita nell'articolo 242, paragrafo 2, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione; ii) la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione. Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.
300	**DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE** Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione). Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.
310-400	**POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE** Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.
310-330	**ELEMENTI IN BILANCIO** Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.
340-360	**ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi fuori bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.
370-400	**VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI** Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente).

Colonna	
370	**SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)** Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS). Conformemente all'allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno: — *garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;* — *lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.*
380	**IRS/CRS** IRS significa "contratti swap su tassi di interesse"; CRS significa "contratti swap su valuta". Questi derivati sono elencati nell'allegato II del CRR.
390	**LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI** Le linee di liquidità, che sono definite nell'articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell'articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall'ente — standardizzato o IRB).
400	**ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI)** Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1, del CRR).
410	**RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO** L'articolo 242, punto 12, nonché l'articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l'articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all'importo dell'interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio). Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative). Conformemente all'articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB.
420	**(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI** Questa informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB. In questa colonna è segnalato un importo negativo.
430	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE** Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.
440	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE** Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

Colonna	
450-510	**POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**
450	**CTP O NON CTP?** Inserire le seguenti abbreviazioni: C — Portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP) N — Non CTP
460-470	**POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE** Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.
480	**REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICO** Cfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP.

4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1. C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1. Osservazioni di carattere generale

114. Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale".

115. Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'"invarianza" se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

116. Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

117. Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

118. Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

119. Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-030	**INDICATORE RILEVANTE** Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA. Di seguito, il termine "indicatore rilevante" si riferisce alla "somma degli elementi" alla fine dell'esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell'articolo 316, paragrafo 1, del CRR. Se l'ente dispone di dati sull'"indicatore rilevante" relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell'anno + 2). L'ente che non dispone di dati storici sull'"indicatore rilevante" può utilizzare stime aziendali prospettiche.
040-060	**PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)** In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business "servizi bancari a carattere commerciale" e "servizi bancari al dettaglio" di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR). Per la linea di business "servizi bancari a carattere commerciale" sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.
070	**REQUISITO DI FONDI PROPRI** Il requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è segnalato nella colonna 070.
071	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO** Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5.
080	**DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE** Articolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l'indicazione, nella domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indica se e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
090-120	**VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI**
090	**REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO** Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).

Colonna	
100	**(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE** Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).
110	**(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE** L'effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di "dipendenza perfetta") e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una "dipendenza meno che perfetta" tra le classi di rischio). La situazione di "dipendenza perfetta" si verifica nel "caso normale", ossia quando l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal "caso normale", e il capitale ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la "capacità di diversificazione" del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.
120	**(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)** Nella colonna 120 è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR.

Riga	
010	**ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)** Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).
020	**ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO** In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR).
030-100	**SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO** In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del CRR.
110-120	**SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO** Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business "servizi bancari a carattere commerciale" e "servizi bancari al dettaglio".

Riga	
	Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business "servizi bancari a carattere commerciale" e quelle relative alla linea di business "servizi bancari al dettaglio" (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai "servizi bancari a carattere commerciale" e ai "servizi bancari al dettaglio" sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.
130	**ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE** In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR). In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2. RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1. Osservazioni di carattere generale

120. Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno.

121. Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.

122. In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell'articolo 314 del CRR, le perdite e i recuperi registrati dall'ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

123. Per "perdita lorda" si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli "eventi di perdita recuperata rapidamente" così come definiti di seguito.

124. Per "recupero" si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.

125. Per "eventi di perdita recuperata rapidamente" si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.

126. Per "data della contabilizzazione" si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la "data dell'evento" (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la "data di scoperta" (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di rischio operativo).

127. Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite ("root-event") sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.

128. Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per "precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni" si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell'anno civile precedente compreso.

129. Per verificare le condizioni previste dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell'EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la "somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro". Per verificare le condizioni previste dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto iii), si utilizza il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato quale definito al punto 8.89 dell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010) e pubblicato da Eurostat per l'anno civile precedente.

4.2.2. C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento nell'ultimo anno (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1. Osservazioni di carattere generale

130. Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell'articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

131. Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

132. Nelle righe sono riportate le linee di business, e all'interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi (eventi nuovi), l'importo delle perdite lorde (eventi nuovi), il numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).

133. Per le linee di business totali sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l'importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite:10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.

4.2.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-070	**TIPOLOGIE DI EVENTI** Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell'articolo 324 del CRR. Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata.
080	**TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI** Nella colonna 080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il "numero di eventi (eventi nuovi)" totale, l'"importo delle perdite lorde (eventi nuovi)" totale, il "numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite" totale, gli "adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento" totali, la "perdita singola massima", la "somma delle cinque maggiori perdite", il totale dell'"importo complessivo dei recuperi diretti" e il totale dell'"importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio".

Colonna	
	A condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 010 a 070. La "perdita singola massima" segnalata nella colonna 080 è la perdita singola massima all'interno di una linea di business ed è identica al massimo delle "perdite singole massime" indicate nelle colonne da 010 a 070, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite. Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.
090-100	**VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI** Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR. Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 090. Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).

Riga	
010-880	**LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]** Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il numero di eventi (eventi nuovi), l'importo delle perdite lorde (eventi nuovi), il numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite, l'importo complessivo dei recuperi diretti e l'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio. Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'"importo delle perdite lorde" è distribuito tra tutte le linee di business interessate. Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 910-980 le perdite relative a una linea di business non identificata.
010, 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810	**Numero di eventi (eventi nuovi)** Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni. Il numero di eventi fa riferimento a "eventi nuovi", vale a dire eventi di rischio operativo i) "contabilizzati per la prima volta" nel periodo di riferimento per le segnalazioni o ii) "contabilizzati per la prima volta" in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni. Gli "eventi nuovi" non comprendono gli eventi di rischio operativo "contabilizzati per la prima volta" in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.

Riga	
020, 120, 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820	**Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)** L'importo delle perdite lorde è l'importo delle perdite lorde riferito agli eventi di rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione. L'importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli "eventi nuovi", come definiti alla riga precedente. Per gli eventi "contabilizzati per la prima volta" in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
030, 130, 230, 330, 430, 530, 630, 730, 830	**Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite** Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di rischio operativo "contabilizzati per la prima volta" in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni. Se per un evento è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione.
040, 140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840	**Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento** Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi): i) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo "contabilizzati per la prima volta" e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni; ii) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di rischio operativo "contabilizzati per la prima volta" e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni. Se per un evento è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l'adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione. Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
050, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850	**Perdita singola massima** La perdita singola massima è l'importo singolo maggiore tra: i) l'importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e ii) l'importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (come definito sopra) relativo a un evento segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

Riga	
060, 160, 260, 360, 460, 560, 660, 760, 860	**Somma delle cinque maggiori perdite** La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra i) gli importi delle perdite lorde per eventi segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e ii) gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 040, 140, …, 840) relativi ad eventi segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L'importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l'importo dell'adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento prima o dopo l'adeguamento per perdite. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
070, 170, 270, 370, 470, 570, 670, 770, 870	**Importo complessivo dei recuperi diretti** I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all'articolo 323 del CRR segnalati alla riga successiva. L'importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.
080, 180, 280, 380, 480, 580, 680, 780, 880	**Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio** Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all'articolo 323 del CRR. L'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.
910-980	**LINEE DI BUSINESS TOTALI** Per ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali.
910-914	**Numero di eventi** Alla riga 910 è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita. Alle righe 911-914 è indicato il numero di eventi il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti. Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti: — Il numero totale di eventi segnalati alle righe da 910 a 914 è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico. — L'importo segnalato alla colonna 080, riga 910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente.

Riga	
920-924	**Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)** Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo delle perdite lorde (eventi nuovi) segnalato nella riga 920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi nuovi per ciascuna linea di business. Alle righe 921-924 è indicato l'importo delle perdite lorde per eventi il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.
930, 935, 936	**Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite** Alla riga 930 è indicato il totale del numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 030, 130,..., 830. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita. Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo).
940, 945, 946	**Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento** Alla riga 940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 040, 140,..., 840). Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo segnalato alla riga 940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business. L'importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l'importo relativo a eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 945, segnalato come cifra positiva) e l'importo relativo a eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 946 anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso.
950	**Perdita singola massima** Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business; Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti: — La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 010-070 di questa riga.

Riga	
	— Se vi sono eventi con impatti su più linee di business, l'importo segnalato alla{r950, c080} può essere più elevato degli importi della "perdita singola massima" per linea di business segnalati in altre righe della colonna 080.
960	**Somma delle cinque maggiori perdite** È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite. Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, nella colonna 080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della "somma delle cinque maggiori perdite" di cui alla riga 960 o al valore massimo della "somma delle cinque maggiori perdite" di cui alla colonna 080.
970	**Importo complessivo dei recuperi diretti** Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business.
980	**Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio** Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business.

4.2.3. C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1. Osservazioni di carattere generale

134. Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento).

135. Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a "eventi nuovi", vale a dire eventi di rischio operativo

a) "contabilizzati per la prima volta" nel periodo di riferimento per le segnalazioni o

b) "contabilizzati per la prima volta" in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

136. Sono segnalati soltanto gli eventi che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.

Tenuto conto di tale soglia,

a) sono indicati nel modello l'evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e

b) almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.

c) Gli eventi sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.

d) Ciascun evento è considerato solo una volta.

4.2.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**ID dell'evento** L'ID dell'evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Gli enti utilizzano l'ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc.
020	**Data della contabilizzazione** Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite.
030	**Data dell'evento** La data dell'evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l'evento di rischio operativo.
040	**Data di scoperta** La data di scoperta è la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di rischio operativo.
050	**Tipologia di evento** Le tipologie di eventi di cui all'articolo 324 del CRR.
060	**Perdita lorda** Perdita lorda relativa all'evento di cui alle righe 020, 120 ecc. del precedente modello C 17.01.
070	**Perdita lorda al netto dei recuperi diretti** Perdita lorda relativa all'evento di cui alle righe 020, 120 ecc. del precedente modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita.
080 — 160	**Perdita lorda per linea di business** La perdita lorda segnalata alla colonna 060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui all'articolo 317 e all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR.
170	**Nome del soggetto giuridico** Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 010 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).
180	**ID del soggetto giuridico** Codice LEI del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 025 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).
190	**Unità operativa** Unità operativa o divisione dell'ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni).
200	**Descrizione** Descrizione dell'evento, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all'anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull'evento stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note.

5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

137. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

138. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1. C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1. Osservazioni di carattere generale

139. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione)..

140. Il modello deve essere compilato separatamente per il "Totale", più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-020	**TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)** Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
030-040	**POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)** Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
050	**POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE** Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.
060	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.
070	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

Riga	
010-350	**STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE** Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.

Riga	
011	**RISCHIO GENERICO**
012	**Derivati** Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili.
013	**Altre attività e passività** Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.
020-200	**METODO BASATO SULLA SCADENZA** Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.
210-240	**RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA** Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).
250	**RISCHIO SPECIFICO** Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330. Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del CRR.
251-321	**Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione** Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321. Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR – metodo "look-through"). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321. Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del CRR: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell'articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua. Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347.
325	**Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione** Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
330	**Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione** Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

Riga	
350-390	**REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)** Articolo 329, paragrafo 3, del CRR. I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.2. C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1. Osservazioni di carattere generale

141. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

142. Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l'ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

143. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-020	**TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)** Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
030-040	**(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)** Articolo 258 del CRR.
050-060	**POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)** Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
070-520	**RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO** Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.
230-240 e 460-470	**1 250 %** Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.
250-260 e 480-490	**METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA** Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR. Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell'aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento.

Colonna	
270 e 500	**METODO LOOK-THROUGH** Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione). Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.
280-290/510-520	**METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA** Articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR. Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all'origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade).
530-540	**EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE** Articolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l'articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR
550-570	**PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE** Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
580-600	**DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE** Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.
610	**REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI** Conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR l'ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri.

Riga	
010	**ESPOSIZIONI TOTALI** Importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.
040,070 e 100	**CARTOLARIZZAZIONI** Articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR.
020, 050, 080 e 110	**RICARTOLARIZZAZIONI** Articolo 4, paragrafo 63, del CRR.
030-050	**CEDENTE** Articolo 4, paragrafo 13, del CRR.

Riga	
060-080	**INVESTITORE** Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.
090-110	**PROMOTORE** Articolo 4, paragrafo 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
120-210	**RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI** Articolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR. La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna "tipo"): — 1 — ipoteche su immobili residenziali; — 2 — ipoteche su immobili non residenziali; — 3 — crediti su carta di credito; — 4 — leasing; — 5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese); — 6 — prestiti al consumo; — 7 — crediti commerciali; — 8 — altre attività; — 9 — obbligazioni garantite; — 10 — altre passività. Per ciascuna cartolarizzazione, se l'aggregato consta di tipi diversi di attività, l'ente prende in considerazione il tipo più importante.

5.3. C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1. Osservazioni di carattere generale

144. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

145. Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

146. La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le "altre posizioni del CTP" non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell'articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono "collegate" esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica "cartolarizzazione" o alla sottorubrica "derivati su crediti di tipo nth-to-default".

147. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-020	**TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)** Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
030-040	**(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)** Articolo 258 del CRR.
050-060	**POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)** Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
070-400	**RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB)** Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.
160 e 330	**ALTRO** Altri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti. Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default dotati di rating esterno devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio.
170-180 e 360-370	**1 250 %** Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.
190 — 200 e 340 -350	**METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA** Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.
210/380	**METODO LOOK-THROUGH** Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione). Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.
220-230 e 390-400	**METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA** Articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.
410-420	**PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE** Articolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.
430-440	**DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE** Articolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

Colonna	
450	**REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI** Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).

Riga	
010	**ESPOSIZIONI TOTALI** Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.
020-040	**CEDENTE** Articolo 4, paragrafo 13, del CRR
050-070	**INVESTITORE** Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.
080-100	**PROMOTORE** Articolo 4, paragrafo 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
030, 060 e 090	**CARTOLARIZZAZIONI** Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga «Altre posizioni del CTP».
110	**DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT** I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga. Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione.
040, 070, 100 e 120	**ALTRE POSIZIONI DEL CTP** In questa riga sono comprese le posizioni in: — derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione; — posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del CRR; — altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del CRR.

5.4. C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1. Osservazioni di carattere generale

148. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

149. Il modello deve essere compilato separatamente per il "Totale", più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine "mercato" ha il valore di "paese" (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione).

5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-020	**TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)** Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR).
030-040	**POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)** Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.
050	**POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE** Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.
060	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.
070	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

Riga	
010-130	**STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE** Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.
020-040	**RISCHIO GENERICO** Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR. Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico. Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.
021	**Derivati** Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.

Riga	
022	**Altre attività e passività** Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.
030	**Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare** Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050).
040	**Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati** Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 e all'articolo 344, paragrafo 3, del CRR.
050	**RISCHIO SPECIFICO** Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 e all'articolo 344, paragrafo 4, del CRR.
090-130	**REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)** Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR. I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.5. C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1. Osservazioni di carattere generale

150. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'euro), l'oro e le posizioni in quote di OIC.

151. Le righe da 100 a 480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del CRR. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, indipendentemente dalla misura in cui esse sono considerate ai fini dell'articolo 354 del CRR. Le righe da 130 a 480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
020-030	**TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)** Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

Colonna	
040-050	**POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)** Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR. Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte.
060-080	**POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE** Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.
060-070	**POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)** Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe. Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta. Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta. Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine.
080	**POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)** Posizioni compensate per valute strettamente correlate.
	COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO (%) Secondo la definizione degli articoli 351 e 354; coperture patrimoniali del rischio espresse in percentuale.
090	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.
100	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

Riga	
010	**POSIZIONI TOTALI** Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del CRR e i relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).
020	**VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE** Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all'articolo 354 del CRR.
025	**Valute strettamente correlate: *di cui*: valuta utilizzata per le segnalazioni** Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del CRR

Riga	
030	**TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)** Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR. Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del CRR Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali: 1. il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente); 2. se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC). La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali.
040	**ORO** Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.
050 — 090	**REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)** Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR. I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.
100-120	**Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione** Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.
100	**Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati** Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.
110	**Elementi fuori bilancio** Elementi compresi nell'allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.
120	**Derivati** Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del CRR.
130-480	**VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA** Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6. C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1. Osservazioni di carattere generale

152. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l'approccio standardizzato.

5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010-020	**TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)** Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).
030-040	**POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)** Secondo la definizione dell'articolo 357, paragrafo 3, del CRR.
050	**POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE** Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.
060	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.
070	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

Riga	
010	**POSIZIONI TOTALI IN MERCI** Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.
020-060	**POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA** A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del CRR.
070	**METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA** Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del CRR.
080	**METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO** Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del CRR.
090	**METODO SEMPLIFICATO** Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del CRR.
100-140	**REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)** Articolo 358, paragrafo 4, del CRR. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.7. C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1. Osservazioni di carattere generale

153. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

154. In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l'ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
030-040	**Valore a rischio** Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.
030	**Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)** Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
040	**Giorno precedente (VaRt-1)** Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
050-060	**Valore a rischio in condizioni di stress** Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.
050	**Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)** Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
060	**Ultimo disponibile (SVaRt-1)** Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
070-080	**COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE** Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.
070	**Misura media su 12 settimane** Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.
080	**Ultima misura** Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.
090-110	**COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP**
090	**REQUISITO MINIMO** Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per "tutti i rischi di prezzo".
100-110	**MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA** Articolo 364, paragrafo 3, lettera b).
110	**ULTIMA MISURA** Articolo 364, paragrafo 3, lettera a).

Colonna	
120	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** Requisiti citati nell'articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del CRR.
130	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
140	**Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)** Di cui all'articolo 366 del CRR.
150-160	**Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)** Di cui all'articolo 366 del CRR.
170-180	**COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE** Gli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

Riga	
010	**POSIZIONI TOTALI** Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR. Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria.
020	**STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI** Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
030	**STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICO** Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
040	**STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICO** Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
050	**STRUMENTI DI CAPITALE** Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
060	**STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICO** Rischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

Riga	
070	**STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICO** Rischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.
080	**RISCHIO DI CAMBIO** Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
090	**RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI** Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.
100	**IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO** Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
110	**IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO** Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8. C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	
010	**Valore dell'esposizione** Articolo 271 del CRR, conformemente all'articolo 382 del CRR. EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di rettifica di valore su crediti.
020	**di cui: derivati OTC** Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, del CRR. Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.
030	**di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli** Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, del CRR. La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.
040	**FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)** Articolo 383 del CRR, conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.
050	**GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)** Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.
060	**FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)** Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

Colonna	
070	**ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)** Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.
080	**REQUISITI DI FONDI PROPRI** Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti calcolato secondo il metodo prescelto.
090	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO** Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.
	Voci per memoria
100	**Numero di controparti** Articolo 382 del CRR. Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti. Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l'altra parte contrattuale.
110	**di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio** Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.
120	**CVA SOSTENUTO** Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.
130	**CDS SINGLE NAME** Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.
140	**CDS DELL'INDICE** Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.

Riga	
010	**Rischio totale di CVA** Somma delle righe da 020 a 040 in funzione dell'applicabilità.
020	**In base al metodo avanzato** Metodo avanzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 383 del CRR.
030	**In base al metodo standardizzato** Metodo standardizzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 384 del CRR.
040	**In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)** Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del CRR.

6. C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)

6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

155. Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" quali definite al paragrafo 42, lettera b), dell'allegato V.

156. Le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 del CRR, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.

157. Per l'associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del CRR e il settore della controparte "amministrazioni pubbliche" si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell'allegato 5.

158. Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.

159. L'imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.

160. La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell'ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all'articolo 5, lettera b), punto 3, del presente regolamento.

6.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE "AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"

161. L'ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso "amministrazioni pubbliche" nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

162. L'esposizione è un'esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di "amministrazioni pubbliche".

163. Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

6.3. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

Colonna	Istruzioni
010-260	**ESPOSIZIONI DIRETTE**
010-140	**ESPOSIZIONI IN BILANCIO**
010	**Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate** Il valore contabile lordo aggregato determinato a norma dell'allegato V, parte 1, paragrafo 34, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE (direttiva sui conti bancari, "BAD") di cui all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, ed elencati nelle colonne da 030 a 120. Le rettifiche per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo).

Colonna	Istruzioni
020	**Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)** Il valore contabile aggregato, a norma dell'allegato V, parte 1, paragrafo 27, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD di cui all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, ed elencati nelle colonne da 030 a 120, al netto delle posizioni corte. Se l'ente ha una posizione corta, per la stessa durata residua e per la stessa controparte immediata, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo. È segnalata la somma delle colonne da 030 a 120 meno la colonna 130. Se tale importo è inferiore a zero, l'importo da segnalare è zero.
030-120	**ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI** Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito sopra, verso amministrazioni pubbliche in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.
030	**Attività finanziarie possedute per negoziazione** IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IFRS 9, appendice A.
040	**Attività finanziarie per negoziazione** Articoli 32-33 della BAD; allegato V, parte 1, paragrafo 16; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
050	**Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio** IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IFRS 9, paragrafo 4, punto 1, punto 4.
060	**Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio** IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IFRS 9.4.1.5; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile.
070	**Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio** Articolo 36, paragrafo, 2 della BAD; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
080	**Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo** IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A
090	**Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto** Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
100	**Attività finanziarie al costo ammortizzato** IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15.

Colonna	Istruzioni
110	**Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo** Articolo 35 della BAD; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, paragrafo 16. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
120	**Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione** Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, paragrafo 16. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
130	**Posizioni corte** Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita al paragrafo 1. Le posizioni corte si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito, in cui la controparte diretta è una amministrazione pubblica. Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte. Le posizioni corte devono essere segnalate per categoria di durata residua, come definito alle righe da 170 a 230, e per controparte immediata. Le posizioni corte saranno poi utilizzate per compensare posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata per il calcolo delle colonne da 030 a 120.
140	**di cui: Posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione** Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9, paragrafo BA.7, lettera b), che si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta è una amministrazione pubblica, che sono incluse nei portafogli contabili "posseduti per negoziazione" o "attività finanziarie per negoziazione" (colonna 030 o 040). In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.
150	**Riduzione di valore accumulata** La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 080 a 120. [Allegato V, parte 2, punti 70 e 71]
160	**Riduzione di valore accumulata — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto** La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 080 e 090.
170	**Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito** Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060, 070, 080 e 090. [Allegato V, parte 2, punto 69]

Colonna	Istruzioni
180	**Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito — di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio** Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060 e 070.
190	**Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto** L'aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 080 e 090.
200-230	**DERIVATI** Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 200 a 230. Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
200-210	**Derivati con un fair value (valore equo) positivo** Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD. I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili "di negoziazione" o "posseduti per negoziazione" (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140).
200	**Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile** Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni. Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.
210	**Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale** Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni la cui controparte è una amministrazione pubblica, come definita al precedente punto 1, se il loro fair value (valore equo) è positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni.
220-230	**Derivati con un fair value (valore equo) negativo** Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD. I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili "di negoziazione" o "posseduti per negoziazione" (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140).

Colonna	Istruzioni
220	**Derivati con un fair value (valore equo) negativo: valore contabile** Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni. Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.
230	**Derivati con un fair value (valore equo) negativo: importo nozionale** Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento la cui controparte è una amministrazione pubblica, come definita al precedente punto 1, se il loro fair value (valore equo) è negativo per l'ente.
240-260	**ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO**
240	**Importo nominale** Quando la controparte diretta dell'elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita al precedente punto 1, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD (allegato V, parte 2, punti 102-119). Conformemente all'allegato V, parte 1, punti 43 e 44, l'amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all'erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall'ente segnalante.
250	**Accantonamenti** BAD articolo 4 Passivo, paragrafo 6, lettera c, Voci fuori bilancio, articolo 27, paragrafo 11, articolo 28, paragrafo 8, articolo 33; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20;IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2, punto 11. Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9. Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all'erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l'ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all'importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente dei prestiti dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 250.
260	**Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito** Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110)
270-280	**Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche** Devono essere segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie che l'ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un'amministrazione pubblica. Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 020 a 160). Le esposizioni segnalate nella sezione non devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore dell'esposizione e dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio (colonne 290 e 300), che si basa unicamente su esposizioni dirette.

Colonna	Istruzioni
270	**Derivati con un fair value (valore equo) positivo — Valore contabile** Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare le rettifiche per la valutazione prudente. Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni. Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.
280	**Derivati con un fair value (valore equo) negativo — Valore contabile** Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare le rettifiche per la valutazione prudente. Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni. Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.
290	**Valore dell'esposizione** Valore dell'esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito. Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. articolo 111 del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. articolo 166 e articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
300	**Importo dell'esposizione ponderato per il rischio** Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito. Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

Riga	Istruzioni
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER METODO REGOLAMENTARE	
010	**Esposizioni totali** L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite al paragrafo 1.
020-150	**Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito** L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del CRR. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte. Le esposizioni nel portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 160 a 260, a seconda dei casi.

Riga	Istruzioni
	Le esposizioni dirette verso derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono segnalate sia nelle righe relative al rischio di credito (da 020 a 150) sia nella riga relativa al rischio di mercato (riga 160). Tuttavia le esposizioni ponderate per il rischio a causa del rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni ponderate per il rischio a causa del rischio di mercato per questi derivati sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.
030	**Metodo standardizzato** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.
040	**Amministrazioni centrali** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali o banche centrali" conformemente agli articoli 112 e 114 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
050	**Amministrazioni regionali o autorità locali** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni regionali o autorità locali" conformemente agli articoli 112 e 115 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
060	**Organismi del settore pubblico** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso "organismi del settore pubblico" conformemente agli articoli 112 e 116 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
070	**Organizzazioni internazionali** Le esposizioni aggregate verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso "organizzazioni internazionali" conformemente agli articoli 112 e 118 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
080	**Metodo IRB** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.
090	**Amministrazioni centrali** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

Riga	Istruzioni
100	**Amministrazioni regionali o autorità locali [amministrazioni centrali e banche centrali]** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
110	**Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "enti" conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
120	**Organismi del settore pubblico [amministrazioni centrali e banche centrali]** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
130	**Organismi del settore pubblico [Enti]** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "enti" conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
140	**Organizzazioni internazionali [amministrazioni centrali e banche centrali]** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "amministrazioni centrali e banche centrali" conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
150	**Organizzazioni internazionali [Enti]** Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso "enti" conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
160	**Esposizioni soggette al rischio di mercato** Le esposizioni al rischio di mercato coprono le posizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR.

Riga	Istruzioni
	Le esposizioni dirette verso derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono segnalate sia nelle righe relative al rischio di credito (da 020 a 150) sia nella riga relativa al rischio di mercato (160). Tuttavia le esposizioni ponderate per il rischio a causa del rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni ponderate per il rischio a causa del rischio di mercato per questi derivati sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.
170-230	**RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA** La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni. Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono disaggregate per durata residua e imputate alle categorie previste secondo le seguenti modalità: — **[0 — 3M [**: meno di 90 giorni — **[3M — 1Y [**: pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni — **[1Y — 2Y [**: pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni — **[2Y — 3Y [**: pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni — **[3Y — 5Y [**: pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni — **[5Y — 10Y [**: pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni — **[10Y — more**: pari o superiore a 3 650 giorni»

ALLEGATO III

«ALLEGATO VII

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE PERDITE DERIVANTI DA PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI

1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive relative alle tabelle comprese nell'allegato VI del presente regolamento. Esso integra le istruzioni in forma di riferimenti inserite nelle tabelle di cui all'allegato VI.

2. Si applicano inoltre tutte le istruzioni generali incluse nella parte I dell'allegato II del presente regolamento.

1. Ambito della segnalazione

3. I dati specificati all'articolo 101, paragrafo 1, del CRR sono soggetti a segnalazione da parte di tutti gli enti che usano gli immobili ai fini della parte tre, titolo II, del CRR.

4. Il modello riguarda tutti i mercati nazionali cui un ente/gruppo di enti è esposto/sono esposti (cfr. articolo 101, paragrafo 1, del CRR). Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, terza frase, i dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione.

2. Definizioni

5. Definizione di perdita: per "perdita" s'intende la "perdita economica", secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del CRR, incluse le perdite derivanti da immobili in leasing. I flussi di recupero derivanti da altre fonti (ad esempio garanzie bancarie, assicurazione vita ecc.) non sono rilevati nel calcolo delle perdite derivanti da immobili. Le perdite di una posizione non sono compensate con l'utile ottenuto dal recupero di un'altra posizione.

6. Ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, punto 2, del CRR, per le esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali, il calcolo della perdita economica parte dal valore dell'esposizione in essere alla data di riferimento per le segnalazioni e include almeno i seguenti elementi: proventi derivanti dal realizzo delle garanzie, ii) costi diretti (compresi i pagamenti relativi ai tassi d'interesse e i costi di rinegoziazione connessi alla liquidazione della garanzia) e iii) costi indiretti (compresi i costi operativi dell'unità di rinegoziazione). Tutte le componenti devono essere attualizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

7. Valore dell'esposizione: il valore dell'esposizione è conforme alle disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR (cfr. capo 2 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato e il capo 3 per gli enti che utilizzano il metodo IRB).

8. Valore immobiliare: il valore immobiliare è conforme alle disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR.

9. Effetto del cambio: la valuta utilizzata per le segnalazioni viene usata con il tasso di cambio alla data di riferimento per le segnalazioni. Inoltre, le stime delle perdite economiche considerano l'effetto del cambio qualora l'esposizione o la garanzia siano denominate in una valuta diversa.

3. Disaggregazione geografica

10. Considerato l'ambito della segnalazione, per la segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (perdite CR-IP) si utilizzano i seguenti modelli:

    a) un modello complessivo;

    b) un modello per ciascun mercato nazionale nell'Unione in cui l'ente è esposto; e

    c) un modello di aggregazione dei dati per tutti i mercati nazionali esterni all'Unione in cui l'ente è esposto.

4. Segnalazioni di esposizioni e perdite

11. Esposizioni: tutte le esposizioni trattate secondo la parte tre, titolo II, del CRR in cui la garanzia è utilizzata per ridurre l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio sono segnalate nei modelli relativi alle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili. Questo significa inoltre che, qualora l'effetto di attenuazione del rischio dei beni immobili venga impiegato solo per fini interni (ossia conformemente al secondo pilastro) o per grandi esposizioni (cfr. parte quattro del CRR), le esposizioni e le perdite interessate non devono essere segnalate.

12. Perdite: l'ente che detiene l'esposizione alla fine del periodo di segnalazione segnala le perdite. La segnalazione delle perdite avviene non appena gli accantonamenti sono contabilizzati secondo le regole contabili. Anche le perdite stimate devono essere segnalate. I dati relativi alle perdite sono raccolti in base ai singoli prestiti, ossia aggregando i dati relativi alle singole perdite derivanti da esposizioni garantite da immobili.

13. Data di riferimento per le segnalazioni: per la segnalazione delle perdite dovrebbe essere utilizzato il valore dell'esposizione al momento del default.

    a) Le perdite dovrebbero essere segnalate per tutti i default su prestiti garantiti da beni immobili che si verificano nel rispettivo periodo di riferimento e a prescindere dal completamento o meno della rinegoziazione nel periodo di riferimento. I dati sulle perdite segnalati al 30 giugno si riferiscono al periodo dal 1º gennaio al 30 giugno e i dati sulle perdite segnalati al 31 dicembre si riferiscono all'intero anno di calendario. Data la possibilità che intercorra un notevole lasso di tempo tra il default e il realizzo delle perdite, le stime delle perdite (che comprendono un processo incompleto di rinegoziazione) sono segnalate nei casi in cui la rinegoziazione non è stata completata nel periodo di riferimento.

    b) Per tutti i default osservati nel periodo di segnalazione esistono tre scenari: i.) il prestito in stato di default può essere ristrutturato in modo da non essere più trattato in quanto tale (assenza di perdite osservate); ii.) il realizzo di tutte le garanzie è completato (rinegoziazione completata, perdita effettiva nota); o iii.) rinegoziazione incompleta (stime delle perdite da utilizzare). Le segnalazioni sulle perdite includono solo le perdite derivanti dallo scenario ii.) sul realizzo delle garanzie (perdite osservate) e dallo scenario iii.) sulla rinegoziazione incompleta (stime delle perdite).

    c) Poiché le perdite sono segnalate solo per esposizioni in stato di default nel periodo di riferimento, le modifiche relative alle perdite delle esposizioni in stato di default nei periodi di segnalazione precedenti non saranno indicate nei dati segnalati. Questo significa che i proventi derivanti dal realizzo delle garanzie in un periodo di segnalazione successivo o a costi effettivi inferiori rispetto a quelli stimati in precedenza non sono segnalati.

14. Ruolo della valutazione degli immobili: l'ultima valutazione degli immobili prima della data di default dell'esposizione è necessaria come data di riferimento per segnalare la parte dell'esposizione garantita da ipoteche su beni immobili. Dopo il default gli immobili potrebbero essere rivalutati. Tuttavia, questo nuovo valore non dovrebbe rilevare ai fini dell'individuazione della parte dell'esposizione che, in origine, era pienamente (e totalmente) garantita da ipoteche su beni immobili. Ciononostante, il nuovo valore dell'immobile viene considerato nelle segnalazioni sulle perdite economiche (un valore immobiliare ridotto rientra nei costi economici). In altri termini, l'ultima valutazione degli immobili prima della data di default viene utilizzata per determinare la parte di perdita da segnalare nella cella 010 (individuazione dei valori dell'esposizione pienamente e totalmente garantita) e il valore degli immobili rivalutati per l'importo da segnalare (stima di una possibile rinegoziazione delle garanzie) nelle celle 010 e 030.

15. Trattamento delle cessioni di crediti durante il periodo di segnalazione: l'ente che detiene l'esposizione alla fine del periodo di segnalazione segnala le perdite solo qualora sia stato individuato un default per quell'esposizione specifica.

5. **Istruzioni relative a posizioni specifiche**

Colonne	
010	**Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento** Articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR rispettivamente. Valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, punti 74 e 76, del CRR. Questa colonna raccoglie tutte le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali o immobili non residenziali fino alla parte di esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.
020	**di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario** Segnalazioni delle perdite in cui il valore delle garanzie è stato calcolato come valore del credito ipotecario.

Colonne	
030	**Somma delle perdite complessive** Articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR rispettivamente. Valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, punti 74 e 76, del CRR. Questa colonna raccoglie tutte le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali o immobili non residenziali fino alla parte di esposizione trattata come pienamente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.
040	**di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario** Segnalazioni delle perdite in cui il valore delle garanzie è stato calcolato come valore del credito ipotecario.
050	**Somma delle esposizioni** Articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR rispettivamente. Il valore da segnalare è solo quella parte del valore dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili; questo significa che la parte trattata come non garantita non rileva ai fini delle segnalazioni delle perdite. In caso di default, il valore dell'esposizione segnalato è pari al valore dell'esposizione immediatamente prima del default.

Righe	
010	**Immobili residenziali**
020	**Immobili non residenziali**»

ALLEGATO IV

«*ALLEGATO XI*

SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 292

1. INTESTAZIONE DEI MODELLI E ALTRE CONVENZIONI 292

1.1. INTESTAZIONE DEI MODELLI 292

1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 293

1.3. ABBREVIAZIONI 293

1.4. CONVENZIONE DEI SEGNI 293

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 293

1. STRUTTURA E FREQUENZA 293

2. FORMULE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA 293

3. SOGLIE DI RILEVANZA PER DERIVATI 294

4. C 47.00 — CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LRCalc) 294

5. C 40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1) 302

6. C 41.00 — ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO — ULTERIORE DISAGGREGAZIONE DELLE ESPOSIZIONI (LR2) 311

7. C 42.00 — DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL CAPITALE (LR3) 313

8. C 43.00 — DISAGGREGAZIONE ALTERNATIVA DELLE COMPONENTI DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LR4) 315

9. C 44.00 — INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (LR5) 332

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Intestazione dei modelli e altre convenzioni

1.1. Intestazione dei modelli

1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per i modelli riportati nell'allegato X (di seguito "LR").

2. Il quadro consta in tutto di sei modelli:

   — C47.00: Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc): Calcolo del coefficiente di leva finanziaria;

   — C40.00: Modello 1 del coefficiente di leva finanziaria (LR1): Trattamento alternativo della misura dell'esposizione

   — C41.00: Modello 2 del coefficiente di leva finanziaria (LR2): Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni;

   — C42.00: Modello 3 del coefficiente di leva finanziaria (LR3): Definizione alternativa del capitale;

   — C43.00: Modello 4 del coefficiente di leva finanziaria (LR4): Disaggregazione delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria; e

   — C44.00: Modello 5 del coefficiente di leva finanziaria (LR5): Informazioni di carattere generale

3. Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione.

1.2. **Convenzione di numerazione**

4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura illustrata nei punti riportati di seguito. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.

5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala il riferimento all'intera riga o all'intera colonna.

6. In caso di validazioni all'interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello e si limitano a {Riga;Colonna}.

7. Ai fini della segnalazione della leva finanziaria, "di cui" si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore, mentre "voce per memoria" si riferisce a una voce distinta che non costituisce un sottogruppo di una classe di esposizioni. La segnalazione di entrambi i tipi di cella è obbligatoria, ove non diversamente specificato.

1.3. **Abbreviazioni**

8. Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:

   a. a. "CRR" per il regolamento sui requisiti patrimoniali ossia il regolamento (UE) n. 575/2013;

   b. "SFT" per l'operazione di finanziamento tramite titoli ossia l'operazione di vendita con patto di riacquisto, l'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l'operazione con regolamento a lungo termine e il finanziamento con margini di cui al regolamento (UE) n. 575/2013;

   c. c. "CRM" per l'attenuazione del rischio di credito.

1.4. **Convenzione dei segni**

9. Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive, ad eccezione degli importi segnalati in {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010}. Si rilevi che {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010} indicano quindi solo valori negativi. Si rilevi altresì che, tranne in casi estremi, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} e {LR3;040;010} indicano solo valori positivi.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. **Struttura e frequenza**

1. Il modello di segnalazione del coefficiente di leva finanziaria è diviso in due parti: la parte A comprende tutte le voci (data item) che entrano nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria che gli enti comunicano alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, primo comma, del CRR; la parte B comprende tutte le voci che gli enti comunicano ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, secondo comma, del CRR (ossia ai fini della relazione di cui all'articolo 511 del CRR).

2. Nel compilare i dati per questa norma tecnica di attuazione gli enti tengono conto del trattamento delle attività fiduciarie a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del CRR.

2. **Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria**

3. Il coefficiente di leva finanziaria si basa su una misura del capitale e una misura dell'esposizione totale, da calcolare utilizzando le celle della parte A.

4. Coefficiente di leva finanziaria — definizione pienamente adottata = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5. Coefficiente di leva finanziaria — definizione transitoria = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3. **Soglie di rilevanza per derivati**

6. Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione a carico degli enti con limitate esposizioni in derivati, per determinare l'importanza relativa delle esposizioni in derivati rispetto all'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria si applicano le misure indicate qui di seguito. Gli enti calcolano tali misure come segue:

7. Quota di derivati = $\frac{[\{LRCalc;060;010\}+\{LRCalc;070;010\}+\{LRCalc;080;010\}+\{LRCalc;090;010\}+\{LRCalc;100;010\}+\{LRCalc;110;010\}+\{LRCalc;120;010\}+\{LRCalc;130;010\}+\{LRCalc;140;010\}]}{\text{Misura dell' esposizione totale}}$.

8. dove: la misura dell'esposizione totale (total exposure measure) è uguale a: {LRCalc;290;010}.

9. Importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati = {LR1; 010;070} (gli enti segnalano sempre questa cella).

10. Volume dei derivati su crediti = {LR1;020;070} + {LR1;050;070} (gli enti segnalano sempre queste celle).

11. Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 14 nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

— la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore all'1,5 % in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;

— la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore al 2,0 %.

12. Gli enti per i quali l'importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati definito al punto 9 è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le celle citate nel punto 14 anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni del punto 11.

13. Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 15 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

— il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 300 milioni di EUR in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;

— il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 500 milioni di EUR.

14. Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 11 sono: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} e {LR1;060;070}.

15. Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 13 sono: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} e {LR1;050;085}.

4. **C 47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)**

16. Questa parte del modello di segnalazione raccoglie i dati necessari per calcolare il coefficiente di leva finanziaria definito agli articoli 429, 429 *bis* e 429 *ter* del CRR.

17. Gli enti segnalano il coefficiente di leva finanziaria su base trimestrale. Per ciascun trimestre il valore "alla data di riferimento per le segnalazioni" è il valore dell'ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre di riferimento.

18. Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} e da {150;010} a {190;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} e {220;010}.

19. Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {240;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {250;010} e {260;010}.

20. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{010;010}	**SFT: esposizione a norma dell'articolo 429, paragrafi 5 e 8, del CRR** Articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e articolo 429, paragrafo 8, del CRR Esposizione per le SFT calcolata a norma dell'articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e dell'articolo 429, paragrafo 8, del CRR. Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {190;010}. Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'artiolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore.
{020;010}	**SFT: maggiorazione per il rischio di controparte** Articolo 429 *ter*, paragrafo 1, del CRR Maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, determinata a norma dell'articolo 429 *ter*, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR. Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Gli enti indicano detti elementi piuttosto in {040;010}.
{030;010}	**Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell'articolo 429 *ter*, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del CRR** Articolo 429 *ter*, paragrafo 4, e articolo 222 del CRR Valore dell'esposizione delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, calcolato a norma dell'articolo 222 del CRR, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile. Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti non considerano in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo previsto all'articolo 429 *ter*, paragrafo 1, del CRR.
{040;010}	**Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, del CRR** Articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera a), e articolo 429 *ter*, paragrafi 2 e 3, del CRR Valore dell'esposizione per le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore; tale valore consiste soltanto nella maggiorazione determinata a norma dell'articolo 429 *ter*, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR. Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 *ter*, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti indicano detti elementi piuttosto, secondo il caso, in {010;010} e {020;010} oppure in {010;010} e {030;010}.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{050;010}	**(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente** Articolo 429, paragrafo 11, e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è segnalata in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR), è riportato al suo intero valore. Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {010;010}, {020;010} e {030;010}, come se l'esenzione non si applicasse, e, se è soddisfatta la condizione della seconda parte della frase precedente, in {190;010}. L'ente può segnalare in questa cella il margine iniziale da esso costituito in garanzia per la componente esentata dell'SFT segnalato in {190;010} e non in {020;010} o {030;010}.
{060;010}	**Derivati: costo di sostituzione corrente** Articoli 429 *bis*, 274, 295, 296, 297 e 298 del CRR Costo corrente di sostituzione specificato nell'articolo 274, paragrafo 1, del CRR dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, compresi quelli fuori bilancio, segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto. Come previsto dall'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, del CRR, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione a norma dell'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR. Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell'esposizione originaria a norma dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del CRR.
{070;010}	**(-) Margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati** Articolo 429 *bis*, paragrafo 3, del CRR Margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte ammissibile alla compensazione a fronte della parte del costo di sostituzione dell'esposizione in derivati a norma dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 3, del CRR. Non è segnalato il margine di variazione ricevuto in contante su una componente CCP esentata a norma dell'articolo 429, paragrafo 11, del CRR.
{080;010}	**(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (costi di sostituzione)** Articolo 429, paragrafo 11, del CRR Parte del costo di sostituzione delle esposizioni da negoziazione verso una controparte centrale qualificata (QCCP) esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'importo è segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto in contante su detta componente. Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {060;010}, come se l'esenzione non si applicasse.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{090;010}	**Derivati: maggiorazione secondo il metodo del valore di mercato** Articoli 429 *bis*, 274, 295, 296, 297 e 298 e articolo 299, paragrafo 2, del CRR Questa cella riporta la maggiorazione per l'esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio, calcolata con il metodo del valore di mercato (articolo 274 del CRR per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e articolo 299, paragrafo 2, del CRR per i derivati su crediti), con applicazione delle norme di compensazione conformemente all'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, del CRR. Per determinare il valore dell'esposizione di tali contratti gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR. In conformità dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, per calcolare l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti gli enti applicano i principi stabiliti all'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), del CRR a tutti i loro derivati su crediti, non soltanto a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione. Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell'esposizione originaria a norma dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del CRR.
{100;010}	**(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (esposizione potenziale futura)** Articolo 429, paragrafo 11, del CRR Esposizione potenziale futura delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {090;010}, come se l'esenzione non si applicasse.
{110;010}	**Deroga per derivati: metodo dell'esposizione originaria** Articolo 429 *bis*, paragrafo 8, e articolo 275 del CRR Questa cella riporta la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del CRR. Gli enti che applicano il metodo dell'esposizione originaria non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante a norma dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 8, del CRR. Gli enti che non applicano il metodo dell'esposizione originaria non compilano questa cella. Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo del valore di mercato a norma dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 274 del CRR.
{120;010}	**(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria)** Articolo 429, paragrafo 11, del CRR Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente con applicazione del metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del CRR, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {110;010}, come se l'esenzione non si applicasse.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{130;010}	**Importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti** Articolo 429 *bis*, paragrafi da 5 a 7, del CRR Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l'ente fornisce la protezione del credito a una controparte) previsto all'articolo 429 *bis*, paragrafi da 5 a 7, del CRR.
{140;010}	**(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti** Articolo 429 *bis*, paragrafi da 5 a 7, del CRR Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall'ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non è quindi superiore al valore indicato in {130;010}.
{150;010}	**Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR** Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera d), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera d), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 % cui rimanda l'allegato I, punto 4, lettere a), b) e c), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 10 % del valore nominale), ossia impegni che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) o che comportano effettivamente la revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore. Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{160;010}	**Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR** Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio-basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 % cui rimanda l'allegato I, punto 3, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 20 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{170;010}	**Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR** Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera b), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera b), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %, nella definizione del metodo standardizzato per il rischio di credito, cui rimanda l'allegato I, punto 2, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 50 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni, vale a dire che, a norma dell'articolo 255 del CRR, per tutte le linee di liquidità il fattore di conversione del credito è pari al 50 % quale che sia la scadenza. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{180;010}	**Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR** Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera a), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio alto ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 % cui rimanda l'allegato I, punto 1, lettere da a) a k), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 100 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni, Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{190;010}	**Altre attività** Articolo 429, paragrafo 5, del CRR Tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT (ad esempio vanno segnalati in questa cella, tra gli altri: i crediti contabili per il margine di variazione in contante fornito, se rilevati in base alla disciplina contabile applicabile, le attività liquide definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità e le operazioni non riuscite e non regolate). Gli enti basano la valutazione sui principi stabiliti all'articolo 429, paragrafo 5, del CRR. Gli enti comprendono in questa cella il contante ricevuto o i titoli forniti a una controparte tramite SFT e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione). Gli enti rilevano inoltre in questa sede gli elementi dedotti dal capitale primario di classe 1 e dal capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, attività immateriali, attività fiscali differite ecc.).
{200;010}	**Lordizzazione per garanzie reali costituite in relazione a derivati** Articolo 429 *bis*, paragrafo 2, del CRR Importo delle garanzie reali costitute in relazione a derivati laddove la costituzione di tale garanzia determini, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività a norma dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 2, del CRR.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una QCCP né il margine di variazione in contante ammissibile definito all'articolo 429 *bis*, paragrafo 3, del CRR.
{210;010}	**(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati** Articolo 429 *bis*, paragrafo 3, terzo comma, del CRR Crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati laddove l'ente sia tenuto, in base alla disciplina contabile applicabile, a contabilizzare tali crediti come attività, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 429 *bis*, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CRR. L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190, 010}.
{220;010}	**(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)** Articolo 429, paragrafo 11, del CRR Parte del margine iniziale (costituito in garanzia) delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190, 010}.
{230;010}	**Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita** Articolo 429 *ter*, paragrafo 5, del CRR Valore dei titoli dati in prestito in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e cancellati a causa di un'operazione di contabilizzazione come vendita in base alla disciplina contabile applicabile.
{240;010}	**(-) Attività fiduciarie** Articolo 429, paragrafo 13, del CRR Valore delle attività fiduciarie che, a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del CRR, rispondono ai criteri per la non iscrizione contabile dello IAS 39 e, se del caso, ai criteri in materia di non consolidamento dell'IFRS 10, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di altri effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM sono annullati contabilmente). L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190, 010}.
{250;010}	**(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR** Articolo 429, paragrafo 7, e articolo 113, paragrafo 6, del CRR Esposizioni non consolidate al livello di consolidamento applicabile ammesse al trattamento previsto dall'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a detta disposizione, lettere da a) a e), e le autorità competenti abbiano dato l'approvazione. L'importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.
{260;010}	**(-) Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR** Articolo 429, paragrafo 14, del CRR

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
	Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste e le autorità competenti abbiano dato l'approvazione. L'importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.
{270;010}	**(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata** Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell'attività imposte da, secondo il caso: — articoli da 32 a 35 del CRR oppure — articoli da 36 a 47 del CRR oppure — articoli da 56 a 60 del CRR. Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica. Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.
{280;010}	**(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria** Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell'attività imposte da, secondo il caso: — articoli da 32 a 35 del CRR oppure — articoli da 36 a 47 del CRR oppure — articoli da 56 a 60 del CRR. Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto delle deroghe previste dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica. Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.
{290;010}	**Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1** Gli enti segnalano l'importo seguente: {LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

	Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga e colonna	Valori dell'esposizione
{300;010}	**Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1** Gli enti segnalano l'importo seguente: {LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} - {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.
Riga e colonna	Capitale
{310;010}	**Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata** Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell'articolo 25 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.
{320;010}	**Capitale di classe 1 — definizione transitoria** Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell'articolo 25 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.
Riga e colonna	Coefficiente di leva finanziaria
{330;010}	**Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1** Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 4, del presente allegato.
{340;010}	**Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1** Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 5, del presente allegato.

5. **C 40.00 — Trattamento alternativo della misura dell'esposizione (LR1)**

21. Questa parte della segnalazione contiene i dati relativi al trattamento alternativo dei derivati, delle SFT e degli elementi fuori bilancio.

22. Gli enti determinano i "valori contabili di bilancio" in LR1 in base alla disciplina contabile applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Il "valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM" indica il valore contabile di bilancio senza tener conto degli effetti di compensazione o di altra attenuazione del rischio di credito (CRM).

23. Ad eccezione di {250;120} e {260;120}, in LR1 gli enti segnalano i valori come se non si applicassero le esenzioni previste nelle celle di LRCalc {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} e {260;010}.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;010}	**Derivati — Valore contabile di bilancio** Somma di {020;010}, {050;010} e {060;010}.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;020}	**Derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Somma di {020;020}, {050;020} e {060;020}.
{010;050}	**Derivati — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)** Somma di {020;050}, {050;050} e {060;050}.
{010;070}	**Derivati — Importo nozionale** Somma di {020;070}, {050;070} e {060;070}.
{020;010}	**Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile di bilancio** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.
{020;020}	**Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
{020;050}	**Derivati su crediti (protezione venduta) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)** Somma di {030;050} e {040;050}.
{020;070}	**Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale** Somma di {030;070} e {040;070}.
{020;075}	**Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale (con limitazioni)** Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione venduta) segnalato in {020; 070} previa riduzione delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto.
{030;050}	**Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)** Articolo 299, paragrafo 2, del CRR Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM. Gli enti non inseriscono in questa cella la maggiorazione per i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out, inserendola piuttosto in {LR1;040;050}. La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{030;070}	**Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale** Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out. La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
{040;050}	**Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)** Articolo 299, paragrafo 2, del CRR Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte **non** soggetta alla clausola di close-out, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM. La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
{040;070}	**Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale** Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte **non** soggetta alla clausola di close-out. La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
{050;010}	**Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile di bilancio** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
{050;020}	**Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{050;050}	**Derivati su crediti (protezione acquistata) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)** Articolo 299, paragrafo 2, del CRR Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
{050;070}	**Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale** Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte. Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.
{050;075}	**Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni)** Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione acquistata) segnalato in {050;050} previa riduzione delle variazioni positive del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato.
{050;085}	**Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)** Importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito con lo stesso nome di riferimento del sottostante dei derivati su crediti venduti dall'ente segnalante. Ai fini della segnalazione del valore di questa cella, i nomi di riferimento dei sottostanti sono considerati gli stessi se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico e allo stesso rango (seniority). La protezione del credito acquistata su un paniere di soggetti di riferimento è considerata la stessa se è economicamente equivalente all'acquisto separato della protezione su ciascuno dei singoli nomi compresi nel paniere. Se l'ente acquista protezione del credito su un paniere di nomi di riferimento, questa protezione è considerata la stessa soltanto se la protezione del credito acquistata copre tutti i sottoinsiemi del paniere sul quale è stata venduta. In altri termini, la compensazione può essere rilevata soltanto se il paniere di soggetti di riferimento e il livello di subordinazione delle due operazioni sono identici. Per ciascun nome di riferimento gli importi nozionali della protezione del credito acquistata considerati in questa cella non eccedono gli importi segnalati in {020;075} e {050;075}.
{060;010}	**Derivati finanziari — Valore contabile di bilancio** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell'allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.
{060;020}	**Derivati finanziari — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell'allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{060;050}	**Derivati finanziari — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)** Articolo 274 del CRR Questa cella riporta l'esposizione regolamentare potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.
{060;070}	**Derivati finanziari — Importo nozionale** Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i contratti elencati nell'allegato II del CRR.
{070;010}	**SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR. Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,010}.
{070;020}	**SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l'SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita. Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,020}.
{070;040}	**SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT** Articolo 206 del CRR Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, coperte da un accordo di compensazione conforme ai requisiti dell'articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi di attività soggette a compensazione. Per ciascun insieme di attività soggette a compensazione gli enti calcolano la maggiorazione dell'esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula: $CCE = max\{(\Sigma_i E_i - \Sigma_i C_i); 0\}$ dove: i = ciascuna operazione compresa nell'insieme di attività soggette a compensazione, E_i = per l'operazione i, il valore E_i ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR, C_i = per l'operazione i, il valore C_i ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR, Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione e segnalano in questa cella il totale.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{080;010}	**SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT **non** coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività. Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,010}.
{080;020}	**SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT **non** coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l'SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita. Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,020}.
{080;040}	**SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT** Articolo 206 del CRR Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, **non** coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi formati da tutte le attività comprese in un'operazione (vale a dire che ciascuna SFT è trattata come insieme a sé stante) e determinano per ciascun insieme la maggiorazione dell'esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula: $CCE = \max\{(E - C); 0\}$ dove: E = il valore E_i ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR, C = il valore C_i ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR. Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi suindicati e segnalano in questa cella il totale.
{090;010}	**Altre attività — Valore contabile di bilancio** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT.
{090;020}	**Altre attività — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
{100;070}	**Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui — valore nominale** Articolo 111 del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{110;070}	**Esposizioni rotative al dettaglio, di cui — valore nominale** Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR Questa cella riporta il valore nominale delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate fuori bilancio conformi alle condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sono qui considerate tutte le esposizioni che hanno come controparte una persona fisica, che sono rotative e revocabili incondizionatamente come indicato nell'articolo 149, lettera b), del CRR e il cui totale è limitato a 100 000 EUR per debitore. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{120;070}	**Impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale** Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli impegni su carta di credito che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{130;070}	**Impegni non rotativi revocabili incondizionatamente — Valore nominale** Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR Questa cella riporta il valore nominale di altri impegni che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{140;070}	**Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA — Valore nominale** Articolo 111 del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{150;070}	**Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA — Valore nominale** Articolo 111 del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{160;070}	**Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA — Valore nominale** Articolo 111 del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.
{170;070}	**(voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio — Valore nominale** Articolo 154, paragrafo 4, del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati delle esposizioni rotative al dettaglio fuori bilancio. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
{180;070}	**(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale** Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
{190;070}	**(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi — Valore nominale** Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{210;020}	**Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di altra CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Ai fini di questa cella il contante è definito come l'importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L'importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.
{220;020}	**Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti per garanzie in contante costituite a fronte di operazioni su derivati, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Gli enti che, in base alla disciplina contabile applicabile, sono autorizzati a compensare i crediti per garanzie in contante costituite a fronte della corrispondente passività derivata (valore equo negativo) e che scelgono di esercitare tale facoltà annullano contabilmente la compensazione e segnalano il credito netto in contante.
{230;020}	**Titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, dei titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività in base a detta disciplina, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).
{240;020}	**Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM** Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, dei crediti in contante per il contante prestato al possessore dei titoli nell'ambito di un'operazione di credito passante in contante qualificata (CCLT), presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Ai fini di questa cella il contante è definito come l'importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L'importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti. La CCLT è definita come la combinazione di due operazioni in cui un ente prende a prestito titoli dal possessore degli stessi e li presta a sua volta al prenditore dei titoli. Contestualmente l'ente riceve garanzie in contante dal prenditore dei titoli e presta a sua volta il contante ricevuto al possessore dei titoli. La CCLT qualificata rispetta tutte le condizioni seguenti: a) entrambe le singole operazioni che formano la CCLT qualificata sono eseguite alla stessa data di negoziazione oppure, in caso di operazioni internazionali, in giornate operative contigue;

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	b) se le singole operazioni che formano la CCLT non indicano una scadenza, l'ente ha per legge il diritto di chiudere l'una o l'altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso; c) se le singole operazioni che formano la CCLT indicano una scadenza, la CCLT non comporta disallineamenti di durata per l'ente; l'ente ha per legge il diritto di chiudere l'una o l'altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso; d) la CCLT non comporta altre esposizioni incrementali.
{250;120}	**Esposizioni ammissibili al trattamento dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR — Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato** Importo dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l'esenzione delle esposizioni che soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), del CRR e per le quali è stata concessa l'approvazione prevista all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Se l'autorità competente concede già l'autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;250;010}.
{260;120}	**Esposizioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR — Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato** Importo dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l'esenzione delle esposizioni che soddisfano le condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR. Se l'autorità competente concede già l'autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;260;010}.

6. C 41.00 — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni (LR2)

24. Il modello LR2 fornisce informazioni sugli elementi aggiuntivi di disaggregazione di tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio ([1]) non comprese nel portafoglio di negoziazione e di tutte le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte. La disaggregazione avviene in base ai fattori di ponderazione del rischio applicati a norma della sezione del CRR sul rischio di credito. Le informazioni sono ricavate diversamente a seconda che si tratti di esposizioni cui si applica il metodo standardizzato o di quelle cui si applica il metodo IRB.

25. Per le esposizioni supportate da tecniche di CRM che comportano la sostituzione del fattore di ponderazione del rischio della controparte con il fattore di ponderazione del rischio della garanzia, gli enti fanno riferimento al fattore di ponderazione del rischio dopo l'effetto di sostituzione. Secondo il metodo IRB, gli enti eseguono il calcolo seguente: per le esposizioni (diverse da quelle per le quali sono previsti fattori regolamentari specifici di ponderazione del rischio) di ciascuna classe di debitori, il fattore di ponderazione del rischio si ricava dividendo l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione ottenuto applicando la formula di ponderazione del rischio o la formula di vigilanza (rispettivamente per le esposizioni al rischio di credito e le esposizioni verso la cartolarizzazione) per il valore dell'esposizione, dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti all'applicazione di tecniche di CRM con effetto di sostituzione sull'esposizione. Nel metodo IRB le esposizioni classificate in stato di default sono escluse dalle celle da {020;010} a {090;010} e inserite in {100;010}. Nel metodo standardizzato le esposizioni soggette all'articolo 112, lettera j), sono escluse dalle celle da {020;020} a {090;020} e inserite in {100;020}.

26. In entrambi i metodi gli enti tengono conto delle esposizioni dedotte dal capitale regolamentare come se fosse applicato un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	**Totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte (disaggregazione in base al fattore di ponderazione del rischio)** Somma delle celle da {020:*} a {100;*}.

([1]) Ciò riguarda anche le esposizioni verso la cartolarizzazione e in strumenti di capitale soggette al rischio di credito.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	**= 0 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
030	**> 0 % e ≤ 12 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 0 % e inferiori o uguali al 12 %.
040	**> 12 % e ≤ 20 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 12 % e inferiori o uguali al 20 %.
050	**> 20 % e ≤ 50 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 20 % e inferiori o uguali al 50 %.
060	**> 50 % e ≤ 75 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 50 % e inferiori o uguali al 75 %.
070	**> 75 % e ≤ 100 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 75 % e inferiori o uguali al 100 %.
080	**> 100 % e ≤ 425 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 100 % e inferiori o uguali al 425 %.
090	**> 425 % e ≤ 1 250 %** Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 425 % e inferiori o uguali al 1 250 %.
100	**Esposizioni in stato di default** Secondo il metodo standardizzato, le esposizioni soggette all'articolo 112, lettera j), del CRR. Secondo il metodo IRB, sono esposizioni in stato di default tutte le esposizioni con probabilità di default del 100 %.
110	**(voce per memoria) Elementi fuori bilancio a rischio basso o elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % secondo il coefficiente di solvibilità** Elementi fuori bilancio a rischio basso a norma dell'articolo 111 del CRR e elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % a norma dell'articolo 166 del CRR.
Colonna	**Riferimenti giuridici e istruzioni**
010	**Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)** Valori dell'esposizione in bilancio e fuori bilancio tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le CRM e dei fattori di conversione del credito, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.
020	**Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo basato sui rating interni)** Valori delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio a norma dell'articolo 166 e dell'articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del CRR, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle tecniche di CRM con effetti di sostituzione sull'esposizione.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Agli elementi fuori bilancio l'ente applica i fattori di conversione previsti dall'articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del CRR.
030	**Valore nominale** Valori dell'esposizione degli elementi fuori bilancio ai sensi degli articoli 111 e 166 del CRR senza applicazione di fattori di conversione.

7. **C 42.00 — Definizione alternativa del capitale (LR3)**

27. Il modello LR3 contiene informazioni sulle misure di capitale necessarie per la verifica di cui all'articolo 511 del CRR.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;010}	**Capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata** Articolo 50 del CRR Importo del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 50 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.
{020;010}	**Capitale primario di classe 1 — definizione transitoria** Articolo 50 del CRR Importo del capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.
{030;010}	**Totale dei fondi propri — definizione pienamente adottata** Articolo 72 del CRR Importo dei fondi propri ai sensi dell'articolo 72 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.
{040;010}	**Totale dei fondi propri — definizione transitoria** Articolo 72 del CRR Importo dei fondi propri ai sensi dell'articolo 72 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.
{055;010}	**Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata** Importo delle rettifiche regolamentari agli elementi del capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso: — articoli da 32 a 35 del CRR oppure — articoli da 36 a 47 del CRR. Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica. Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{065;010}	**Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione transitoria** Importo delle rettifiche regolamentari apportate al capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso: — articoli da 32 a 35 del CRR oppure — articoli da 36 a 47 del CRR. Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica. Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.
{075;010}	**Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione pienamente adottata** Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso: — articoli da 32 a 35 del CRR oppure — articoli da 36 a 47 del CRR oppure — articoli da 56 a 60 del CRR oppure — articoli da 66 a 70 del CRR. Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione in da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica. Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.
{085,010}	**Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione transitoria** Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso: — articoli da 32 a 35 del CRR oppure — articoli da 36 a 47 del CRR oppure — articoli da 56 a 60 del CRR oppure — articoli da 66 a 70 del CRR. Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica. Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

8. **C 43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4)**

28. In LR4 gli enti segnalano i valori dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria previa applicazione delle eventuali esenzioni applicabili previste nelle seguenti celle di LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} e {260;010}.

29. Per evitare un doppio conteggio gli enti applicano l'equazione prevista al punto successivo.

30. In base al punto 29 gli enti applicano l'equazione seguente: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{010;010}	**Elementi fuori bilancio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria calcolato come somma di {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} e {LRCalc;180;010} escluse le rispettive esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR.
{010;020}	**Elementi fuori bilancio, di cui: attività ponderate per il rischio** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo basato sui rating interni (IRB). Per le esposizioni secondo il metodo standardizzato (SA), gli enti determinano l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. Per le esposizioni secondo il metodo IRB, gli enti determinano l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.
{020;010}	**Finanziamenti al commercio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l'importazione e l'esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.
{020;020}	**Finanziamenti al commercio, di cui: attività ponderate per il rischio** Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l'importazione e l'esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.
{030;010}	**In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per "regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione" s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{030;020}	**In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio** Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per "regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione" s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.
{040;010}	**Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati e delle SFT soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.
{040;020}	**Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio** Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati e delle SFT, compresi quelli fuori bilancio, soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.
{050;010}	**Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati **non** soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.
{050;020}	**Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio** Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati, compresi quelli fuori bilancio, non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.
{060;010}	**SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni a SFT **non** soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.
{060;020}	**SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio** Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, **non** soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.
{065;010}	**Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Il contenuto della cella è uguale alla differenza tra {LRCalc;130;010} e {LRCalc;140;010} escluse le rispettive esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{070;010}	**Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi segnalati in {LRCalc;190;010}, esclusi gli elementi non compresi nel portafoglio di negoziazione.
{070;020}	**Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Attività ponderate per il rischio** Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 degli elementi soggetti alla parte tre, titolo IV, del CRR.
{080;010}	**Obbligazioni garantite — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{080;020}	**Obbligazioni garantite — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{080;030}	**Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{080;040}	**Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{090,010}	**Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Somma delle celle da {100,010} a {130,010}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{090;020}	**Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Somma delle celle da {100,020} a {130,020}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{090;030}	**Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Somma delle celle da {100,030} a {130,030}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{090;040}	**Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Somma delle celle da {100,040} a {130,040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{100;010}	**Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 114 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{100;020}	**Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{100;030}	**Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 114 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{100;040}	**Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{110;010}	**Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{110;020}	**Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{110;030}	**Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{110;040}	**Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{120;010}	**Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{120;020}	**Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{120;030}	**Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{120;040}	**Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{130;010}	**Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafo 4, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{130;020}	**Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{130;030}	**Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafo 4, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{130;040}	**Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{140;010}	**Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Somma delle celle da {150,010} a {170,010}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{140;020}	**Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Somma delle celle da {150,020} a {170,020}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{140;030}	**Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Somma delle celle da {150,030} a {170,030}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{140;040}	**Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Somma delle celle da {150,040} a {170,040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{150;010}	**Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{150;020}	**Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{150;030}	**Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{150;040}	**Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{160;010}	**Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{160;020}	**Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{160;030}	**Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{160;040}	**Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{170;010}	**Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{170;020}	**Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{170;030}	**Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{170;040}	**Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{180;010}	**Enti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{180;020}	**Enti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e **non** costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR **né** sono soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{180;030}	**Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{180;040}	**Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e **non** costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR **né** sono soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{190;010}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all'articolo 124 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{190;020}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{190;030}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all'articolo 124 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{190;040}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{200;010}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all'articolo 125 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{200;020}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{200;030}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all'articolo 125 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{200;040}	**Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{210;010}	**Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 123 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{210;020}	**Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{210;030}	**Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 123 del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{210;040}	**Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{220;010}	**Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all'articolo 123 del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{220;020}	**Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{220;030}	**Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all'articolo 123 del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{220;040}	**Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{230;010}	**Imprese, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Somma di {240,010} e {250,010}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{230;020}	**Imprese, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Somma di {240,020} e {250,020}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{230;030}	**Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Somma di {240,030} e {250,030}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{230;040}	**Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Somma di {240,040} e {250,040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{240;010}	**Imprese finanziarie — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per "imprese finanziarie" s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{240;020}	**Imprese finanziarie — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per "imprese finanziarie" s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{240;030}	**Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per "imprese finanziarie" s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{240;040}	**Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per "imprese finanziarie" s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{250;010}	**Imprese non finanziarie, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese **non** finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Somma di {260,010} e {270,010}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{250;020}	**Imprese non finanziarie, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese **non** finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Somma di {260,020} e {270,020}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{250;030}	**Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese **non** finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Somma di {260,030} e {270,030}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{250;040}	**Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese **non** finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Somma di {260,040} e {270,040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{260;010}	**Esposizioni verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{260;020}	**Esposizioni verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{260;030}	**Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{260;040}	**Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{270;010}	**Esposizioni non verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{270;020}	**Esposizioni non verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{270;030}	**Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{270;040}	**Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{280;010}	**Esposizioni in stato di default — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all'articolo 127 del CRR.
{280;020}	**Esposizioni in stato di default — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto un default a norma dell'articolo 178 del CRR.
{280;030}	**Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all'articolo 127 del CRR.
{280;040}	**Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto uno stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR.
{290;010}	**Altre esposizioni, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{290;020}	**Altre esposizioni, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR. Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{290;030}	**Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{290;040}	**Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{300;010}	**Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all'articolo 112, lettera m), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{300;020}	**Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{300;030}	**Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all'articolo 112, lettera m), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{300;040}	**Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{310;010}	**Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{310;020}	**Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{310;030}	**Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{310;040}	**Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{320;010}	**In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per "regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione" s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

Riga e colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
{320;020}	**In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per "regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione" s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{320;030}	**In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA** Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per "regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione" s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.
{320;040}	**In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB** Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per "regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione" s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione. Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

9. **C 44.00 — Informazioni di carattere generale (LR5)**

31. Questo modello raccoglie informazioni aggiuntive allo scopo di classificare le attività dell'ente e le opzioni regolamentari scelte dall'ente.

Riga e colonna	Istruzioni
{010;010}	**Struttura societaria dell'ente** L'ente classifica la propria struttura societaria in base alle categorie seguenti: — società per azioni; — società mutua/cooperativa; — altra società non per azioni.
{020;010}	**Trattamento dei derivati** L'ente indica il trattamento regolamentare riservato ai derivati in base alle categorie seguenti: — metodo dell'esposizione originaria; — metodo del valore di mercato (mark-to-market).

Riga e colonna	Istruzioni
{040;010}	**Tipo di ente** L'ente classifica il proprio tipo in base alle categorie seguenti: — banca universale (servizi di banca al dettaglio/commerciale e di investimento); — banca commerciale/al dettaglio; — banca di investimento; — finanziatore specializzato.»

ALLEGATO V

«*ALLEGATO XIV*

Modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (*data item*) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (*data item*) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI;

b) indicare tutti i fenomeni aziendali previsti negli allegati da I a XIII, XVI e XVII;

c) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

f) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.»

ALLEGATO VI

«*ALLEGATO XV*

Regole di convalida

Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;

b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c) verificare la coerenza dei dati segnalati;

d) verificare l'esattezza dei dati segnalati;

e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO XVIII

MODELLI AMM		
Numero del modello	**Codice del modello**	**Nome del modello/gruppo di modelli**
		MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO
67	C 67.00	CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE
68	C 68.00	CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO
69	C 69.00	PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA
70	C 70.00	RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

Totale e valute significative

		Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte							
		Nome della controparte	Codice LEI	Settore della controparte	Residenza della controparte	Tipo di prodotto	Importo ricevuto	Durata originaria media ponderata	Durata residua media ponderata
Riga	ID	010	020	030	040	050	060	070	080
010	**1. DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È SUPERIORE ALL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI**								
020	1,01								
030	1,02								
040	1,03								
050	1,04								
060	1,05								
070	1,06								
080	1,07								
090	1,08								
100	1,09								
110	1,10								
120	**2. TUTTO L'ALTRO FINANZIAMENTO (FUNDING)**								

C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto							
Riga	**ID**	**Nome del prodotto**	**Valore contabile ricevuto**	**Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo**	**Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo**	**Durata originaria media ponderata**	**Durata residua media ponderata**
			010	020	030	040	050
PRODOTTI SUPERIORI ALL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI							
010	1	**FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO**					
020	11	di cui depositi a vista					
031	12	di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi					
041	13	di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi					
070	14	Conti di risparmio					
080	1.4.1	con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro					
090	1.4.2	senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro					

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto							
Riga	**ID**	**Nome del prodotto**	**Valore contabile ricevuto**	**Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo**	**Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo**	**Durata originaria media ponderata**	**Durata residua media ponderata**
			010	020	030	040	050
100	2	**FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO**					
110	21	Finanziamento all'ingrosso non garantito					
120	2.1.1	di cui prestiti e depositi da clienti finanziari					
130	2.1.2	di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari					
140	2.1.3	di cui prestiti e depositi da entità infragruppo					
150	22	Finanziamento all'ingrosso garantito					
160	2.2.1	di cui SFT					
170	2.2.2	di cui emissione di obbligazioni garantite					
180	2.2.3	di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)					
190	2.2.4	di cui prestiti e depositi da entità infragruppo					

C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

Totale e valute significative

			Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata							
			Overnight		1 settimana		1 mese		3 mesi	
			Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080
010	1	**Finanziamento (funding) totale**								
020	1.1	di cui: finanziamento al dettaglio								
030	1.2	di cui: finanziamento all'ingrosso non garantito								
040	1.3	di cui: finanziamento garantito								
050	1.4	di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti								
060	1.5	di cui: obbligazioni garantite								
070	1.6	di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)								

			Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata									
			6 mesi		1 anno		2 anni		5 anni		10 anni	
			Differen-ziale	Volume	Differen-ziale	Volume	Differen-ziale	Volume	Differen-ziale	Volume	Differen-ziale	Volume
Riga	**ID**	**Voce**	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	**Finanziamento (funding) totale**										
020	1.1	di cui: finanziamento al dettaglio										
030	1.2	di cui: finanziamento all'ingrosso non garantito										
040	1.3	di cui: finanziamento garantito										
050	1.4	di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti										
060	1.5	di cui: obbligazioni garantite										
070	1.6	di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)										

C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

Totale e valute significative

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	Finanziamento totale												
020	1.1.1		Finanziamento al dettaglio												
030	1.1.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
040	1.1.3		Finanziamento garantito												
050	1.2	2	Finanziamento totale												
060	1.2.1		Finanziamento al dettaglio												
070	1.2.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
080	1.2.3		Finanziamento garantito												
090	1.3	3	Finanziamento totale												
100	1.3.1		Finanziamento al dettaglio												
110	1.3.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
120	1.3.3		Finanziamento garantito												
130	1.4	4	Finanziamento totale												
140	1.4.1		Finanziamento al dettaglio												
150	1.4.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
160	1.4.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
170	1.5	**5**	**Finanziamento totale**												
180	1.5.1		**Finanziamento al dettaglio**												
190	1.5.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
200	1.5.3		**Finanziamento garantito**												
210	1.6	**6**	**Finanziamento totale**												
220	1.6.1		**Finanziamento al dettaglio**												
230	1.6.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
240	1.6.3		**Finanziamento garantito**												
250	1.7	**7**	**Finanziamento totale**												
260	1.7.1		**Finanziamento al dettaglio**												
270	1.7.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
280	1.7.3		**Finanziamento garantito**												
290	1.8	**8**	**Finanziamento totale**												
300	1.8.1		**Finanziamento al dettaglio**												
310	1.8.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
320	1.8.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	**9**	**Finanziamento totale**												
340	1.9.1		**Finanziamento al dettaglio**												
350	1.9.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
360	1.9.3		**Finanziamento garantito**												
370	1.10	**10**	**Finanziamento totale**												
380	1.10.1		**Finanziamento al dettaglio**												
390	1.10.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
400	1.10.3		**Finanziamento garantito**												
410	1.11	**11**	**Finanziamento totale**												
420	1.11.1		**Finanziamento al dettaglio**												
430	1.11.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
440	1.11.3		**Finanziamento garantito**												
450	1.12	**12**	**Finanziamento totale**												
460	1.12.1		**Finanziamento al dettaglio**												
470	1.12.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
480	1.12.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
490	1.13	**13**	**Finanziamento totale**												
500	1.13.1		**Finanziamento al dettaglio**												
510	1.13.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
520	1.13.3		**Finanziamento garantito**												
530	1.14	**14**	**Finanziamento totale**												
540	1.14.1		**Finanziamento al dettaglio**												
550	1.14.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
560	1.14.3		**Finanziamento garantito**												
570	1.15	**15**	**Finanziamento totale**												
580	1.15.1		**Finanziamento al dettaglio**												
590	1.15.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
600	1.15.3		**Finanziamento garantito**												
610	1.16	**16**	**Finanziamento totale**												
620	1.16.1		**Finanziamento al dettaglio**												
630	1.16.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
640	1.16.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
650	1.17	17	Finanziamento totale												
660	1.17.1		Finanziamento al dettaglio												
670	1.17.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
680	1.17.3		Finanziamento garantito												
690	1.18	18	Finanziamento totale												
700	1.18.1		Finanziamento al dettaglio												
710	1.18.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
720	1.18.3		Finanziamento garantito												
730	1.19	19	Finanziamento totale												
740	1.19.1		Finanziamento al dettaglio												
750	1.19.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
760	1.19.3		Finanziamento garantito												
770	1.20	20	Finanziamento totale												
780	1.20.1		Finanziamento al dettaglio												
790	1.20.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
800	1.20.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1.21	**21**	**Finanziamento totale**												
820	1.21.1		**Finanziamento al dettaglio**												
830	1.21.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
840	1.21.3		**Finanziamento garantito**												
850	1.22	**22**	**Finanziamento totale**												
860	1.22.1		**Finanziamento al dettaglio**												
870	1.22.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
880	1.22.3		**Finanziamento garantito**												
890	1.23	**23**	**Finanziamento totale**												
900	1.23.1		**Finanziamento al dettaglio**												
910	1.23.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
920	1.23.3		**Finanziamento garantito**												
930	1.24	**24**	**Finanziamento totale**												
940	1.24.1		**Finanziamento al dettaglio**												
950	1.24.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
960	1.24.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Giorno	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
970	1.25	25	Finanziamento totale												
980	1.25.1		Finanziamento al dettaglio												
990	1.25.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
1000	1.25.3		Finanziamento garantito												
1010	1.26	26	Finanziamento totale												
1020	1.26.1		Finanziamento al dettaglio												
1030	1.26.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
1040	1.26.3		Finanziamento garantito												
1050	1.27	27	Finanziamento totale												
1060	1.27.1		Finanziamento al dettaglio												
1070	1.27.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
1080	1.27.3		Finanziamento garantito												
1090	1.28	28	Finanziamento totale												
1100	1.28.1		Finanziamento al dettaglio												
1110	1.28.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito												
1120	1.28.3		Finanziamento garantito												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni				> 7 giorni ≤ 14 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1130	1.29	**29**	**Finanziamento totale**												
1140	1.29.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1150	1.29.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1160	1.29.3		**Finanziamento garantito**												
1170	1.30	**30**	**Finanziamento totale**												
1180	1.30.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1190	1.30.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1200	1.30.3		**Finanziamento garantito**												
1210	1.31	**31**	**Finanziamento totale**												
1220	1.31.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1230	1.31.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1240	1.31.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	**1**	**Finanziamento totale**												
020	1.1.1		**Finanziamento al dettaglio**												
030	1.1.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
040	1.1.3		**Finanziamento garantito**												
050	1.2	**2**	**Finanziamento totale**												
060	1.2.1		**Finanziamento al dettaglio**												
070	1.2.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
080	1.2.3		**Finanziamento garantito**												
090	1.3	**3**	**Finanziamento totale**												
100	1.3.1		**Finanziamento al dettaglio**												
110	1.3.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
120	1.3.3		**Finanziamento garantito**												
130	1.4	**4**	**Finanziamento totale**												
140	1.4.1		**Finanziamento al dettaglio**												
150	1.4.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
160	1.4.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
170	1.5	**5**	**Finanziamento totale**												
180	1.5.1		**Finanziamento al dettaglio**												
190	1.5.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
200	1.5.3		**Finanziamento garantito**												
210	1.6	**6**	**Finanziamento totale**												
220	1.6.1		**Finanziamento al dettaglio**												
230	1.6.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
240	1.6.3		**Finanziamento garantito**												
250	1.7	**7**	**Finanziamento totale**												
260	1.7.1		**Finanziamento al dettaglio**												
270	1.7.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
280	1.7.3		**Finanziamento garantito**												
290	1.8	**8**	**Finanziamento totale**												
300	1.8.1		**Finanziamento al dettaglio**												
310	1.8.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
320	1.8.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	**9**	**Finanziamento totale**												
340	1.9.1		**Finanziamento al dettaglio**												
350	1.9.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
360	1.9.3		**Finanziamento garantito**												
370	1.10	**10**	**Finanziamento totale**												
380	1.10.1		**Finanziamento al dettaglio**												
390	1.10.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
400	1.10.3		**Finanziamento garantito**												
410	1.11	**11**	**Finanziamento totale**												
420	1.11.1		**Finanziamento al dettaglio**												
430	1.11.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
440	1.11.3		**Finanziamento garantito**												
450	1.12	**12**	**Finanziamento totale**												
460	1.12.1		**Finanziamento al dettaglio**												
470	1.12.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
480	1.12.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
490	1.13	**13**	**Finanziamento totale**												
500	1.13.1		**Finanziamento al dettaglio**												
510	1.13.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
520	1.13.3		**Finanziamento garantito**												
530	1.14	**14**	**Finanziamento totale**												
540	1.14.1		**Finanziamento al dettaglio**												
550	1.14.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
560	1.14.3		**Finanziamento garantito**												
570	1.15	**15**	**Finanziamento totale**												
580	1.15.1		**Finanziamento al dettaglio**												
590	1.15.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
600	1.15.3		**Finanziamento garantito**												
610	1.16	**16**	**Finanziamento totale**												
620	1.16.1		**Finanziamento al dettaglio**												
630	1.16.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
640	1.16.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
650	1.17	**17**	**Finanziamento totale**												
660	1.17.1		**Finanziamento al dettaglio**												
670	1.17.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
680	1.17.3		**Finanziamento garantito**												
690	1.18	**18**	**Finanziamento totale**												
700	1.18.1		**Finanziamento al dettaglio**												
710	1.18.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
720	1.18.3		**Finanziamento garantito**												
730	1.19	**19**	**Finanziamento totale**												
740	1.19.1		**Finanziamento al dettaglio**												
750	1.19.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
760	1.19.3		**Finanziamento garantito**												
770	1.20	**20**	**Finanziamento totale**												
780	1.20.1		**Finanziamento al dettaglio**												
790	1.20.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
800	1.20.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1.21	**21**	**Finanziamento totale**												
820	1.21.1		**Finanziamento al dettaglio**												
830	1.21.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
840	1.21.3		**Finanziamento garantito**												
850	1.22	**22**	**Finanziamento totale**												
860	1.22.1		**Finanziamento al dettaglio**												
870	1.22.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
880	1.22.3		**Finanziamento garantito**												
890	1.23	**23**	**Finanziamento totale**												
900	1.23.1		**Finanziamento al dettaglio**												
910	1.23.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
920	1.23.3		**Finanziamento garantito**												
930	1.24	**24**	**Finanziamento totale**												
940	1.24.1		**Finanziamento al dettaglio**												
950	1.24.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
960	1.24.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
970	1.25	**25**	**Finanziamento totale**												
980	1.25.1		**Finanziamento al dettaglio**												
990	1.25.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1000	1.25.3		**Finanziamento garantito**												
1010	1.26	**26**	**Finanziamento totale**												
1020	1.26.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1030	1.26.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1040	1.26.3		**Finanziamento garantito**												
1050	1.27	**27**	**Finanziamento totale**												
1060	1.27.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1070	1.27.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1080	1.27.3		**Finanziamento garantito**												
1090	1.28	**28**	**Finanziamento totale**												
1100	1.28.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1110	1.28.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1120	1.28.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 14 giorni ≤ 1 mese				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1130	1.29	**29**	**Finanziamento totale**												
1140	1.29.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1150	1.29.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1160	1.29.3		**Finanziamento garantito**												
1170	1.30	**30**	**Finanziamento totale**												
1180	1.30.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1190	1.30.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1200	1.30.3		**Finanziamento garantito**												
1210	1.31	**31**	**Finanziamento totale**												
1220	1.31.1		**Finanziamento al dettaglio**												
1230	1.31.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**												
1240	1.31.3		**Finanziamento garantito**												

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
010	1.1	**1**	**Finanziamento totale**								
020	1.1.1		**Finanziamento al dettaglio**								
030	1.1.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
040	1.1.3		**Finanziamento garantito**								
050	1.2	**2**	**Finanziamento totale**								
060	1.2.1		**Finanziamento al dettaglio**								
070	1.2.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
080	1.2.3		**Finanziamento garantito**								
090	1.3	**3**	**Finanziamento totale**								
100	1.3.1		**Finanziamento al dettaglio**								
110	1.3.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
120	1.3.3		**Finanziamento garantito**								
130	1.4	**4**	**Finanziamento totale**								
140	1.4.1		**Finanziamento al dettaglio**								
150	1.4.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
160	1.4.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
170	1.5	**5**	**Finanziamento totale**								
180	1.5.1		**Finanziamento al dettaglio**								
190	1.5.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
200	1.5.3		**Finanziamento garantito**								
210	1.6	**6**	**Finanziamento totale**								
220	1.6.1		**Finanziamento al dettaglio**								
230	1.6.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
240	1.6.3		**Finanziamento garantito**								
250	1.7	**7**	**Finanziamento totale**								
260	1.7.1		**Finanziamento al dettaglio**								
270	1.7.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
280	1.7.3		**Finanziamento garantito**								
290	1.8	**8**	**Finanziamento totale**								
300	1.8.1		**Finanziamento al dettaglio**								
310	1.8.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
320	1.8.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
330	1.9	**9**	**Finanziamento totale**								
340	1.9.1		**Finanziamento al dettaglio**								
350	1.9.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
360	1.9.3		**Finanziamento garantito**								
370	1.10	**10**	**Finanziamento totale**								
380	1.10.1		**Finanziamento al dettaglio**								
390	1.10.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
400	1.10.3		**Finanziamento garantito**								
410	1.11	**11**	**Finanziamento totale**								
420	1.11.1		**Finanziamento al dettaglio**								
430	1.11.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
440	1.11.3		**Finanziamento garantito**								
450	1.12	**12**	**Finanziamento totale**								
460	1.12.1		**Finanziamento al dettaglio**								
470	1.12.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
480	1.12.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
490	1.13	**13**	**Finanziamento totale**								
500	1.13.1		**Finanziamento al dettaglio**								
510	1.13.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
520	1.13.3		**Finanziamento garantito**								
530	1.14	**14**	**Finanziamento totale**								
540	1.14.1		**Finanziamento al dettaglio**								
550	1.14.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
560	1.14.3		**Finanziamento garantito**								
570	1.15	**15**	**Finanziamento totale**								
580	1.15.1		**Finanziamento al dettaglio**								
590	1.15.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
600	1.15.3		**Finanziamento garantito**								
610	1.16	**16**	**Finanziamento totale**								
620	1.16.1		**Finanziamento al dettaglio**								
630	1.16.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
640	1.16.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
650	1.17	**17**	**Finanziamento totale**								
660	1.17.1		**Finanziamento al dettaglio**								
670	1.17.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
680	1.17.3		**Finanziamento garantito**								
690	1.18	**18**	**Finanziamento totale**								
700	1.18.1		**Finanziamento al dettaglio**								
710	1.18.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
720	1.18.3		**Finanziamento garantito**								
730	1.19	**19**	**Finanziamento totale**								
740	1.19.1		**Finanziamento al dettaglio**								
750	1.19.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
760	1.19.3		**Finanziamento garantito**								
770	1.20	**20**	**Finanziamento totale**								
780	1.20.1		**Finanziamento al dettaglio**								
790	1.20.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
800	1.20.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
810	1.21	**21**	**Finanziamento totale**								
820	1.21.1		**Finanziamento al dettaglio**								
830	1.21.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
840	1.21.3		**Finanziamento garantito**								
850	1.22	**22**	**Finanziamento totale**								
860	1.22.1		**Finanziamento al dettaglio**								
870	1.22.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
880	1.22.3		**Finanziamento garantito**								
890	1.23	**23**	**Finanziamento totale**								
900	1.23.1		**Finanziamento al dettaglio**								
910	1.23.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
920	1.23.3		**Finanziamento garantito**								
930	1.24	**24**	**Finanziamento totale**								
940	1.24.1		**Finanziamento al dettaglio**								
950	1.24.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
960	1.24.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
970	1.25	**25**	**Finanziamento totale**								
980	1.25.1		**Finanziamento al dettaglio**								
990	1.25.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1000	1.25.3		**Finanziamento garantito**								
1010	1.26	**26**	**Finanziamento totale**								
1020	1.26.1		**Finanziamento al dettaglio**								
1030	1.26.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1040	1.26.3		**Finanziamento garantito**								
1050	1.27	**27**	**Finanziamento totale**								
1060	1.27.1		**Finanziamento al dettaglio**								
1070	1.27.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1080	1.27.3		**Finanziamento garantito**								
1090	1.28	**28**	**Finanziamento totale**								
1100	1.28.1		**Finanziamento al dettaglio**								
1110	1.28.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1120	1.28.3		**Finanziamento garantito**								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	**ID**	**Giorno**	**Voce**	250	260	270	280	290	300	310	320
1130	1.29	**29**	**Finanziamento totale**								
1140	1.29.1		**Finanziamento al dettaglio**								
1150	1.29.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1160	1.29.3		**Finanziamento garantito**								
1170	1.30	**30**	**Finanziamento totale**								
1180	1.30.1		**Finanziamento al dettaglio**								
1190	1.30.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1200	1.30.3		**Finanziamento garantito**								
1210	1.31	**31**	**Finanziamento totale**								
1220	1.31.1		**Finanziamento al dettaglio**								
1230	1.31.2		**Finanziamento all'ingrosso non garantito**								
1240	1.31.3		**Finanziamento garantito**»								

ALLEGATO VIII

«*ALLEGATO XIX*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO XVIII

1. Ulteriori strumenti di controllo

1.1. *Osservazioni generali*

1. Per consentire il controllo del rischio di liquidità degli enti non rientrante nell'ambito di applicazione delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, gli enti compilano il modello di cui all'allegato XVIII conformemente alle istruzioni del presente allegato.

2. Il finanziamento totale include tutte le passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte.

3. I finanziamenti con scadenza aperta, compresi i depositi a vista, si considerano aventi scadenza *overnight*.

4. La durata originaria rappresenta il tempo trascorso tra la data di origine e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell'allegato XXIII. Ciò significa che in caso di opzioni, come al punto 12 dell'allegato XXIII, la durata originaria del finanziamento può essere più corta del tempo trascorso dalla data di origine.

5. La durata residua rappresenta il tempo trascorso tra la fine del periodo di segnalazione e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell'allegato XXIII.

6. Ai fini del calcolo della durata media ponderata originaria o residua, i depositi con scadenza *overnight* sono considerati aventi durata di un giorno.

7. Ai fini del calcolo della durata originaria e residua, se il finanziamento prevede per la controparte dell'ente un periodo di preavviso o una clausola di cancellazione o di ritiro anticipato, si ipotizza il ritiro alla prima data possibile.

8. Per le passività perpetue, salvo se prevedono opzioni come indicato al punto 12 dell'allegato XXIII, si ipotizza una durata originaria e residua fisse di venti anni.

9. Per il calcolo della soglia per valuta significativa conformemente ai modelli di segnalazione C 67.00 e C 68.00, gli enti utilizzano la soglia dell'1 % delle passività totali in tutte le valute.

1.2. *Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)*

1. Per raccogliere le informazioni sulla concentrazione del finanziamento (funding) degli enti segnalanti per controparte nel modello C 67.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nella presente sezione.

2. Gli enti segnalano le dieci principali controparti o un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il finanziamento ottenuto da ciascuna controparte o dal gruppo di clienti connessi supera la soglia dell'1 % delle passività totali nelle sottosezioni della sezione 1 del modello. La controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all'importo massimo del finanziamento concesso dalla controparte o dal gruppo di clienti connessi superiore alla soglia dell'1 % alla data di riferimento per le segnalazioni; la voce 1.02 è il secondo importo per entità superiore alla soglia dell'1 % e così via con le restanti voci.

3. Se una controparte appartiene a diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalata solo una volta nel gruppo con il finanziamento di importo più elevato.

4. Gli enti segnalano il totale di tutto l'altro finanziamento nella sezione 2.

5. I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale del finanziamento dell'ente risultante dallo stato patrimoniale segnalato nel quadro dell'informativa finanziaria (FINREP).

6. Per ogni controparte gli enti completano tutte le colonne da 010 a 080.

7. Laddove il finanziamento è stato ottenuto mediante più di un tipo di prodotto, occorre segnalare il prodotto con il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. L'identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (*best efforts*). L'ente che dispone di informazioni sul possessore dei titoli in virtù del suo ruolo di banca depositaria considera il relativo importo ai fini della segnalazione della concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l'importo corrispondente.

8. Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	**Nome della controparte** Il nome di ciascuna controparte che ha concesso un finanziamento che supera la soglia dell'1 % delle passività totali è registrato nella colonna 010 in ordine decrescente dell'entità del finanziamento ottenuto. Il nome della controparte è la denominazione completa del soggetto giuridico da cui deriva il finanziamento, compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.
020	**Codice LEI** Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.
030	**Settore della controparte** A ciascuna controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP: i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari. Per i gruppi di clienti connessi non occorre segnalare il settore.
040	**Residenza della controparte** Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del "vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti"). Per i gruppi di clienti connessi non occorre segnalare il paese.
050	**Tipo di prodotto** Alle controparti indicate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso con il quale è stato ottenuto il finanziamento (o è stata ottenuta la percentuale massima del finanziamento in caso di più tipi di prodotti), utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto: **UWF** (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui fondi interbancari) **UWNF** (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari) **SFT** (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013) **CB** (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE) **ABS** (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di titoli garantiti da attività tra cui *commercial paper* garantiti da attività) **IGCP** (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo) **OSWF** (altri finanziamenti all'ingrosso garantiti) **OFP** (altri prodotti di finanziamento, ad esempio finanziamento al dettaglio)

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	**Importo ricevuto** L'importo totale del finanziamento concesso dalle controparti segnalate nella colonna 010 è registrato nella colonna 060 al valore contabile.
070	**Durata originaria media ponderata** Per l'importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata originaria media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 070. La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.
080	**Durata residua media ponderata** Per l'importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 080. La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni restanti) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

1.3. *Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto (C 68.00)*

1. Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento degli enti segnalanti per tipo di prodotto, ripartite per tipo di finanziamento come specificato nelle seguenti istruzioni relative alle righe:

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. **Finanziamento (funding) al dettaglio** Depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
020	1.1. **di cui depositi a vista** Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a vista.
031	1.2. **di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi** Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi.
041	1.3. **di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi** Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi.
070	1.4. **di cui conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche** Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche: — con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro; — senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro, coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo. Questa riga non deve essere compilata.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
080	1.4.1. **con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro** Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.
090	1.4.2. **senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro** Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro, coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
100	2. **Finanziamento (funding) all'ingrosso: costituito da quanto segue:** il finanziamento con controparti diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Questa riga non deve essere compilata.
110	2.1. **Finanziamento all'ingrosso non garantito** Finanziamento con controparti diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 che non è garantito.
120	2.1.1. **di cui prestiti e depositi da clienti finanziari** Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti finanziari. Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.
130	2.1.2. **di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari** Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti non finanziari. Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.
140	2.1.3. **di cui prestiti e depositi da entità infragruppo** Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da entità infragruppo. Il finanziamento all'ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.
150	2.2. **Finanziamento all'ingrosso garantito** Finanziamento con controparti diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 che è garantito.
160	2.2.1. **di cui SFT** Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante contratti di vendita con patto di riacquisto di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013.
170	2.2.2. **di cui emissioni di obbligazioni garantite** Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui alla definizione dell'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
180	2.2.3. **di cui emissioni di titoli garantiti da attività (ABS)** Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante emissione di titoli garantiti da attività, tra cui *commercial paper* garantiti da attività.
190	2.2.4. **di cui prestiti e depositi da entità infragruppo** Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto da entità infragruppo. Il finanziamento all'ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o sub-consolidata.

2. Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l'importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna categoria di prodotti che supera la soglia dell'1 % delle passività totali.

3. Per ogni tipo di prodotto gli enti completano tutte le colonne da 010 a 050.

4. La soglia dell'1 % delle passività totali è utilizzata per determinare conformemente a quanto segue i tipi di prodotti con i quali è stato ottenuto il finanziamento:

   a) la soglia dell'1 % delle passività totali è applicata a tutti i tipi di prodotti di cui alle righe seguenti: 1.1 "depositi a vista"; 1.2 "depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi"; 1.3 "depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi"; 1.4 "conti di risparmio"; 2.1 "finanziamento all'ingrosso non garantito"; 2.2 "finanziamento all'ingrosso garantito";

   b) per il calcolo della soglia dell'1 % delle passività totali per la riga 1.4 "conti di risparmio", la soglia si applica alla somma di 1.4.1 e 1.4.2;

   c) per la riga 1. "Finanziamento (funding) al dettaglio" e per la riga 2. "Finanziamento (funding) all'ingrosso", la soglia dell'1 % delle passività totali si applica solo a livello aggregato.

5. Le cifre segnalate alle riga 1. "Finanziamento (funding) al dettaglio", alla riga 2.1 "finanziamento all'ingrosso non garantito" e alla riga 2.2 "finanziamento all'ingrosso garantito" possono includere una gamma più ampia di prodotti rispetto agli elementi inclusi nella sottostante voce "di cui".

6. Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	**Valore contabile ricevuto** Il valore contabile del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto" è segnalato nella colonna 010 del modello.
020	**Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo** Dell'importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto" segnalato nella colonna 010, l'importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo. Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna "Nome del prodotto", sono pari all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.
030	**Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo** Dell'importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto" segnalato nella colonna 010, l'importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna "Nome del prodotto", sono pari all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.
040	**Durata originaria media ponderata** Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto", la durata originaria media ponderata (in giorni) del finanziamento è registrata nella colonna 040. La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con le emissioni del tipo di prodotto.
050	**Durata residua media ponderata** Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto", la durata residua media ponderata (in giorni) per il finanziamento è registrata nella colonna 050. La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni) restante per il finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con le emissioni del tipo di prodotto.

1.4. *Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)*

1. Nel modello C 69.00 gli enti segnalano le informazioni sul volume delle operazioni e sui prezzi pagati dagli enti per il finanziamento ottenuto nel periodo di riferimento e ancora in essere al termine del periodo di riferimento in conformità con le seguenti durate originarie:

   a) overnight, nelle colonne 010 e 020;

   b) superiore a overnight e inferiore o pari ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;

   c) superiore ad 1 settimana e inferiore o pari ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;

   d) superiore ad 1 mese e inferiore o pari a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;

   e) superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;

   f) superiore a 6 mesi e inferiore o pari ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;

   g) superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;

   h) superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;

   i) superiore a 5 anni e inferiore o pari a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.

2. Ai fini della determinazione della durata del finanziamento ottenuto, gli enti non tengono conto del periodo tra la data dell'operazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento a due settimane è segnalata come avente durata a 3 mesi (colonne 070 e 080).

3. Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:

   a) il differenziale che l'ente dovrebbe corrispondere per passività di durata inferiore o pari ad un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell'operazione;

   b) il differenziale che l'impresa dovrebbe corrispondere all'emissione per passività con durata originaria superiore ad un anno, se dovessero essere convertite nell'indice di riferimento pertinente per la valuta corrispondente (ossia EURIBOR a tre mesi per l'EUR o LIBOR a tre mesi per la GBP e lo USD), al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell'operazione.

Al solo fine del calcolo del differenziale ai sensi delle precedenti lettere a) e b), l'ente può, sulla base dei dati storici, determinare la durata originaria tenendo conto o meno delle opzioni, a seconda dei casi.

4. Il differenziale è segnalato in punti base con segno negativo, se il nuovo finanziamento è meno costoso del tasso di riferimento pertinente. È calcolato sulla base della media ponderata.

5. Ai fini del calcolo del differenziale medio da corrispondere per molteplici emissioni/depositi/prestiti, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando gli FX *swap* ma includendo premi o sconti e commissioni da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello *swap* su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale è pari al tasso della passività meno il tasso dello *swap*.

6. L'importo del finanziamento ottenuto per le categorie di finanziamento elencate nella colonna "Voce" è segnalato nella colonna "Volume" della categoria di scadenza applicabile.

7. Nella colonna "Volume" gli enti indicano gli importi che rappresentano il valore contabile del nuovo finanziamento ottenuto nella categoria di scadenza applicabile in base alla durata originaria.

8. Come per tutte le altre voci, anche per gli impegni fuori bilancio gli enti segnalano unicamente gli elementi in bilancio. Gli impegni fuori bilancio concessi all'ente sono segnalati nel modello C 69.00 soltanto dopo l'utilizzo. In caso di utilizzo, il volume e il differenziale da segnalare è pari all'importo utilizzato e al differenziale applicabile alla fine del periodo di riferimento. Se l'utilizzo non può essere rinnovato a discrezione dell'ente, è segnalata la durata effettiva dell'utilizzo. Se l'ente ha già utilizzato la linea alla fine del periodo di riferimento precedente e successivamente ne aumenta l'utilizzo, è segnalato solo l'importo aggiuntivo utilizzato.

9. I depositi effettuati dalla clientela al dettaglio sono i depositi di cui alla definizione dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

10. Per il finanziamento rinnovato nel periodo di riferimento e ancora in essere alla fine del periodo è segnalata la media dei differenziali applicabili a detta data (ossia alla fine del periodo di riferimento). Ai fini del modello C 69.00, il finanziamento rinnovato e ancora in essere alla fine del periodo di riferimento è considerato nuovo finanziamento.

11. In deroga al resto della sezione 1.4., il volume e il differenziale dei depositi a vista sono segnalati solo se il depositante non disponeva di un deposito a vista nel precedente periodo di riferimento o se vi è un aumento dell'importo del deposito rispetto alla precedente data di riferimento, nel qual caso l'incremento è considerato nuovo finanziamento. Il differenziale è quello che si applica alla fine del periodo.

12. In assenza di elementi da segnalare, la cella relativa al differenziale è lasciata vuota.

13. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1 **Finanziamento (funding) totale** Il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti sono segnalati come segue, per tutte le seguenti durate: a) overnight, nelle colonne 010 e 020; b) superiore a overnight e inferiore o pari ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040; c) superiore ad 1 settimana e inferiore o pari ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060; d) superiore ad 1 mese e inferiore o pari a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080; e) superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	f) superiore a 6 mesi e inferiore o pari ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120; g) superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni, nelle colonne 130 e 140; h) superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni, nelle colonne 150 e 160; i) superiore a 5 anni e inferiore o pari a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.
020	1.1 **di cui: finanziamento al dettaglio** Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento al dettaglio ottenuto.
030	1.2 **di cui: finanziamento all'ingrosso non garantito** Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento all'ingrosso non garantito ottenuto.
040	1.3 **di cui: finanziamento garantito** Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento garantito ottenuto.
050	1.4 **di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti** Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.
060	1.5 **di cui: obbligazioni garantite** Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.
070	1.6 **di cui: ABS compresi ABCP** Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività (ABS) emessi, compresi i *commercial paper* garantiti da attività (ABCP).

1.5. *Rinnovo del finanziamento (C 70.00)*

1. Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume del finanziamento in scadenza e sul nuovo finanziamento ottenuto, ossia sul "Rinnovo del finanziamento", su base giornaliera nel corso del mese precedente la data di riferimento per le segnalazioni.

2. Gli enti segnalano, in giorni di calendario, il finanziamento in scadenza secondo le seguenti categorie di scadenza in base alla durata originaria:

   a) overnight, nelle colonne da 010 a 040;

   b) tra 1 giorno e 7 giorni, nelle colonne da 050 a 080;

   c) tra 7 e 14 giorni, nelle colonne da 090 a 120;

   d) tra 14 giorni e 1 mese, nelle colonne da 130 a 160;

   e) tra 1 e 3 mesi, nelle colonne da 170 a 200;

   f) tra 3 e 6 mesi, nelle colonne da 210 a 240;

   g) superiore a 6 mesi, nelle colonne da 250 a 280.

3. Per ciascuna categoria di scadenza di cui al punto 2, l'importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l'importo del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna "Rinnovo", il nuovo finanziamento ottenuto è segnalato nella colonna "Nuovo finanziamento" e la differenza netta tra nuovo finanziamento e rinnovo meno finanziamento in scadenza è segnalata nella colonna di destra.

4. Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 ed è pari alla somma di tutte le colonne "Netto": 040, 080, 120, 160, 200, 240 e 280.

5. Il termine medio (in giorni) del finanziamento in scadenza è segnalato nella colonna 300.

6. Il termine medio (in giorni) del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna 310.

7. Il termine medio (in giorni) del nuovo finanziamento è segnalato nella colonna 320.

8. L'importo nella colonna "In scadenza" comprende tutte le passività contrattualmente ritirabili da parte del fornitore del finanziamento o dovute alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

9. L'importo nella colonna "Rinnovo" comprende l'importo in scadenza di cui ai punti 2 e 3 che rimane all'ente alla data di riferimento per le segnalazioni. Deve essere sempre segnalato con segno positivo. Se la durata del finanziamento è cambiata a seguito del rinnovo, l'importo nella colonna "Rinnovo" è segnalato nella categoria di scadenza corrispondente alla nuova durata.

10. L'importo nella colonna "Nuovo finanziamento" comprende gli afflussi effettivi di finanziamento alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

11. L'importo nella colonna "Netto" rappresenta la variazione del finanziamento nell'ambito di una particolare fascia di durata originaria alla data pertinente del periodo di riferimento ed è calcolato sommando l'importo della colonna "Nuovo finanziamento" e l'importo della colonna "Rinnovo" e sottraendo l'importo della colonna "In scadenza".

12. Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 010 a 040	**Overnight** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento giornaliero in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento giornaliero ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 050 a 080	**> 1 giorno ≤ 7 giorni** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 090 a 120	**> 7 giorni ≤ 14 giorni** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 130 a 160	**> 14 giorni ≤ 1 mese** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 170 a 200	**> 1 mese ≤ 3 mesi** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 210 a 240	**> 3 mesi ≤ 6 mesi** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 250 a 280	**> 6 mesi** L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.
290	**Totale dei flussi di cassa netti** Il totale dei flussi di cassa netti, corrispondente alla somma di tutte le colonne "Netto": 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, è segnalato nella colonna 290.
da 300 a 320	**Termine medio (giorni)** Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi finanziamenti è segnalato nella colonna 320.»

ALLEGATO IX

«ALLEGATO XX

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

MODELLI AMM		
Numero del modello	**Codice del modello**	**Nome del modello/gruppo di modelli**
		MODELLI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE
71	C 71.00	CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE

C 71.00 — CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE

Totale e valute significative

		Concentrazione della capacità di compensazione per emittente								
		Emittente	**Codice LEI**	**Settore dell'emittente**	**Residenza dell'emittente**	**Tipo di prodotto**	**Valuta**	**Classe di merito di credito**	**Valore di mercato/nominale**	**Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale**
Riga	**ID**	010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	1. **DIECI PRINCIPALI EMITTENTI**									
020	1,01									
030	1,02									
040	1,03									
050	1,04									
060	1,05									
070	1,06									
080	1,07									
090	1,08									
100	1,09									
110	1,10									
120	2. **TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**»									

ALLEGATO X

«*ALLEGATO XXI*

Istruzioni per la compilazione del modello relativo alla concentrazione della capacità di compensazione (C 71.00) dell'allegato XX

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)

1. Per raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali attività detenute o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo nell'ambito del modello C 71.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2. Se all'emittente o alla controparte è assegnato più di un tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito, è segnalato l'importo totale. Il tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito da segnalare sono quelli che sono rilevanti per la quota più elevata della concentrazione della capacità di compensazione.

3. La capacità di compensazione in C71.00 è la stessa che in C66.00, ma le attività segnalate come capacità di compensazione ai fini di C71.00 devono essere prive di gravami. in modo che l'ente possa convertirle in contanti alla data di riferimento per le segnalazioni.

4. Per il calcolo delle concentrazioni ai fini del modello di segnalazione C 71.00 per valuta rilevante, gli enti utilizzano le concentrazioni in tutte le valute.

5. Se appartengono a diversi gruppi di clienti connessi, l'emittente o la controparte vengono segnalati solo una volta nel gruppo con la concentrazione della capacità di compensazione più elevata.

6. Fatta eccezione per la riga 120, le concentrazioni di capacità di compensazione con una banca centrale come emittente o controparte non sono segnalate in questo modello.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	**Nome dell'emittente** Il nome dei dieci principali emittenti di attività non vincolate o controparti di linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L'elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via. Gli emittenti e le controparti che costituiscono un gruppo di clienti connessi sono segnalati come un'unica concentrazione. Il nome dell'emittente o della controparte è la denominazione completa del soggetto giuridico che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.
020	**Codice LEI** Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.
030	**Settore dell'emittente** A ciascun emittente o controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP: i) amministrazioni pubbliche; ii) enti creditizi; iii) altre società finanziarie; iv) società non finanziarie; v) famiglie. Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.
040	**Residenza dell'emittente** Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l'emittente o la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del "vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti"). Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	**Tipo di prodotto** Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l'attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità *standby* utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto: **SrB** (obbligazione senior) **SubB** (obbligazione subordinata) **CP** (*commercial paper*) **CB** (obbligazioni garantite) **US** (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un'azione o un titolo emessa/o da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) **ABS** (titolo garantito da attività) **CrCl** (credito) **Eq** (strumento di capitale) Oro (se oro fisico, che può essere trattato come un'unica controparte) **LiqL** (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all'ente) **OPT** (Altro tipo di prodotto)
060	**Valuta** Agli emittenti o alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell'attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217. Se fa parte di una concentrazione della capacità di compensazione, la linea multivaluta è conteggiata nella valuta prevalente nel resto della concentrazione.
070	**Classe di merito di credito** Deve essere assegnata la classe di merito di credito appropriata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, che è la stessa delle voci segnalate nelle fasce di scadenza. In assenza di rating, è assegnata la classe "priva di rating".
080	**Valore di mercato/nominale** Il valore di mercato o il *fair value* (valore equo) delle attività o, se del caso, il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all'ente.
090	**Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale** Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche. Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.»

ALLEGATO XI

«ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONE DELLE FASCE DI SCADENZA DELL'AMM

MODELLI AMM		
Numero del modello	**Codice del modello**	**Nome del modello/gruppo di modelli**
		MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA
66	C 66.00	MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA

C 66.00 — FASCE DI SCADENZA

Totale e valute significative

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
010-380	**1**	**DEFLUSSI**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
010	**1.1**	**Passività derivanti dall'emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)**								
020	1.1.1	obbligazioni non garantite								
030	1.1.2	obbligazioni garantite regolamentate								
040	1.1.3	cartolarizzazioni								
050	1.1.4	altro								
060	**1.2**	**Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:**								
070	1.2.1	attività negoziabili di livello 1								
080	1.2.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite								
090	1.2.1.1.1	banca centrale di livello 1								
100	1.2.1.1.2	livello 1 (CQS1)								
110	1.2.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
010-380	**1**	**DEFLUSSI**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
120	1.2.1.1.4	livello 1 (CQS4+)								
130	1.2.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)								
140	1.2.2	attività negoziabili di livello 2A								
150	1.2.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)								
160	1.2.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)								
170	1.2.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)								
180	1.2.3	attività negoziabili di livello 2B								
190	1.2.3.1	titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)								
200	1.2.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)								
210	1.2.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)								
220	1.2.3.4	azioni di livello 2B								
230	1.2.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)								
240	1.2.4	altre attività negoziabili								
250	1.2.5	altre attività								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
010-380	**1**	**DEFLUSSI**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
260	**1.3**	**Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti da depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)**								
270	1.3.1	depositi al dettaglio stabili								
280	1.3.2	altri depositi al dettaglio								
290	1.3.3	depositi operativi								
300	1.3.4	depositi non operativi di enti creditizi								
310	1.3.5	depositi non operativi di altri clienti finanziari								
320	1.3.6	depositi non operativi di banche centrali								
330	1.3.7	depositi non operativi di imprese non finanziarie								
340	1.3.8	depositi non operativi di altre controparti								
350	**1.4**	**FX *swap* in scadenza**								
360	**1.5**	**Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4**								
370	**1.6**	**Altri deflussi**								
380	**1.7**	**Deflussi totali**		0	0	0	0	0	0	0

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
390-720	**2**	**AFFLUSSI**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
390	**2.1**	**Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:**								
400	2.1.1	attività negoziabili di livello 1								
410	2.1.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite								
420	2.1.1.1.1	banca centrale di livello 1								
430	2.1.1.1.2	livello 1 (CQS1)								
440	2.1.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)								
450	2.1.1.1.4	livello 1 (CQS4+)								
460	2.1.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)								
470	2.1.2	attività negoziabili di livello 2A								
480	2.1.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)								
490	2.1.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)								
500	2.1.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
390-720	**2**	**AFFLUSSI**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
510	2.1.3	attività negoziabili di livello 2B								
520	2.1.3.1	ABS di livello 2B (CQS1)								
530	2.1.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)								
540	2.1.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)								
550	2.1.3.4	azioni di livello 2B								
560	2.1.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)								
570	2.1.4	altre attività negoziabili								
580	2.1.5	altre attività								
590	**2.2**	**Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:**								
600	2.2.1	clienti al dettaglio								
610	2.2.2	imprese non finanziarie								
620	2.2.3	enti creditizi								
630	2.2.4	altri clienti finanziari								
640	2.2.5	banche centrali								
650	2.2.6	altre controparti								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
390-720	**2**	**AFFLUSSI**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
660	**2.3**	**FX *swap* in scadenza**								
670	**2.4**	**Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3**								
680	**2.5**	***Paper* in scadenza nel proprio portafoglio**								
690	**2.6**	**Altri afflussi**								
700	**2.7**	**Afflussi totali**		0	0	0	0	0	0	0
710	**2.8**	**Carenza contrattuale netta**		0	0	0	0	0	0	0
720	**2.9**	**Carenza contrattuale cumulata**		0	0	0	0	0	0	0
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**Stock iniziale**	**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
730	**3.1**	**Monete e banconote**								
740	**3.2**	**Riserve ritirabili detenute presso banche centrali**								
750	**3.3**	**Attività negoziabili di livello 1**								
760	3.3.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite								
770	3.3.1.1	banca centrale di livello 1								
780	3.3.1.2	livello 1 (CQS1)								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**Stock iniziale**	**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
790	3.3.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)								
800	3.3.1.4	livello 1 (CQS4+)								
810	3.3.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)								
820	**3.4**	**Attività negoziabili di livello 2A**								
830	3.4.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)								
840	3.4.3	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)								
850	3.4.4	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)								
860	**3.5**	**Attività negoziabili di livello 2B**								
870	3.5.1	ABS di livello 2B (CQS1)								
880	3.5.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)								
890	3.5.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQ1-3)								
900	3.5.4	azioni di livello 2B								
910	3.5.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**Stock iniziale**	**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
920	**3.6**	**Altre attività negoziabili**								
930	3.6.1	amministrazioni centrali (CQS1)								
940	3.6.2	amministrazioni centrali (CQS2 e CQS3)								
950	3.6.3	azioni								
960	3.6.4	obbligazioni garantite								
970	3.6.5	ABS								
980	3.6.6	altre attività negoziabili								
990	**3.7**	**Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale**								
1000	**3.8**	**Linee irrevocabili non utilizzate ricevute**								
1010	3.8.1	linee di livello 1								
1020	3.8.2	linee a uso ristretto di livello 2B								
1030	3.8.3	linee IPS di livello 2B								
1040	3.8.4	linee di altro tipo								
1050	3.8.4.1	di controparti infragruppo								
1060	3.8.4.2	di altre controparti								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**Stock iniziale**	**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
1070	**3.9**	**Variazione netta della capacità di compensazione**		0	0	0	0	0	0	0
1080	**3.10**	**Capacità di compensazione cumulata**	0	0	0	0	0	0	0	0
1090-1130	**4**	**SOPRAVVENIENZE**		**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
1090	**4.1**	**Deflussi da linee irrevocabili**								
1100	4.1.1	linee di credito irrevocabili								
1110	4.1.1.1	considerate di livello 2B dal ricevente								
1120	4.1.1.2	altre								
1130	4.1.2	linee di liquidità								
1140	**4.2**	**Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito**								
1150-1290	**VOCI PER MEMORIA**		**Stock iniziale**	**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
1200	**10**	**Deflussi infragruppo o da IPS (escl. FX)**								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali							
			010	020	030	040	050	060	070	080
1150-1290	**VOCI PER MEMORIA**		**Stock iniziale**	**overnight**	**tra overnight e 2 giorni**	**tra 2 e 3 giorni**	**tra 3 e 4 giorni**	**tra 4 e 5 giorni**	**tra 5 e 6 giorni**	**tra 6 e 7 giorni**
1210	**11**	**Afflussi infragruppo o da IPS (escl. FX e titoli in scadenza)**								
1220	**12**	**Afflussi infragruppo o da IPS da titoli in scadenza**								
1230	**13**	**Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale**								
1240	**14**	**Attività negoziabili diverse dalle HQLA stanziabili a garanzia presso una banca centrale**								
1270	**17**	**Deflussi comportamentali provenienti da depositi**								
1280	**18**	**Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni**								
1290	**19**	**Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili**								

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
010-380	**1**	**DEFLUSSI**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
010	**1.1**	**Passività derivanti dall'emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)**							
020	1.1.1	obbligazioni non garantite							
030	1.1.2	obbligazioni garantite regolamentate							
040	1.1.3	cartolarizzazioni							
050	1.1.4	altro							
060	**1.2**	**Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:**							
070	1.2.1	attività negoziabili di livello 1							
080	1.2.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite							
090	1.2.1.1.1	banca centrale di livello 1							
100	1.2.1.1.2	livello 1 (CQS1)							
110	1.2.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
010-380	**1**	**DEFLUSSI**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
120	1.2.1.1.4	livello 1 (CQS4+)							
130	1.2.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)							
140	1.2.2	attività negoziabili di livello 2A							
150	1.2.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)							
160	1.2.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)							
170	1.2.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)							
180	1.2.3	attività negoziabili di livello 2B							
190	1.2.3.1	titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)							
200	1.2.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)							
210	1.2.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)							
220	1.2.3.4	azioni di livello 2B							
230	1.2.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)							
240	1.2.4	altre attività negoziabili							
250	1.2.5	altre attività							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
010-380	**1**	**DEFLUSSI**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
260	**1.3**	**Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti da depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)**							
270	1.3.1	depositi al dettaglio stabili							
280	1.3.2	altri depositi al dettaglio							
290	1.3.3	depositi operativi							
300	1.3.4	depositi non operativi di enti creditizi							
310	1.3.5	depositi non operativi di altri clienti finanziari							
320	1.3.6	depositi non operativi di banche centrali							
330	1.3.7	depositi non operativi di imprese non finanziarie							
340	1.3.8	depositi non operativi di altre controparti							
350	**1.4**	**FX *swap* in scadenza**							
360	**1.5**	**Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4**							
370	**1.6**	**Altri deflussi**							
380	**1.7**	**Deflussi totali**	0	0	0	0	0	0	0

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
390-720	**2**	**AFFLUSSI**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
390	**2.1**	**Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:**							
400	2.1.1	attività negoziabili di livello 1							
410	2.1.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite							
420	2.1.1.1.1	banca centrale di livello 1							
430	2.1.1.1.2	livello 1 (CQS1)							
440	2.1.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)							
450	2.1.1.1.4	livello 1 (CQS4+)							
460	2.1.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)							
470	2.1.2	attività negoziabili di livello 2A							
480	2.1.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)							
490	2.1.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)							
500	2.1.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
390-720	**2**	**AFFLUSSI**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
510	2.1.3	attività negoziabili di livello 2B							
520	2.1.3.1	ABS di livello 2B (CQS1)							
530	2.1.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)							
540	2.1.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)							
550	2.1.3.4	azioni di livello 2B							
560	2.1.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)							
570	2.1.4	altre attività negoziabili							
580	2.1.5	altre attività							
590	**2.2**	**Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:**							
600	2.2.1	clienti al dettaglio							
610	2.2.2	imprese non finanziarie							
620	2.2.3	enti creditizi							
630	2.2.4	altri clienti finanziari							
640	2.2.5	banche centrali							
650	2.2.6	altre controparti							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
390-720	**2**	**AFFLUSSI**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
660	**2.3**	**FX *swap* in scadenza**							
670	**2.4**	**Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3**							
680	**2.5**	***Paper* in scadenza nel proprio portafoglio**							
690	**2.6**	**Altri afflussi**							
700	**2.7**	**Afflussi totali**	0	0	0	0	0	0	0
710	**2.8**	**Carenza contrattuale netta**	0	0	0	0	0	0	0
720	**2.9**	**Carenza contrattuale cumulata**	0	0	0	0	0	0	0
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
730	**3.1**	**Monete e banconote**							
740	**3.2**	**Riserve ritirabili detenute presso banche centrali**							
750	**3.3**	**Attività negoziabili di livello 1**							
760	3.3.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite							
770	3.3.1.1	banca centrale di livello 1							
780	3.3.1.2	livello 1 (CQS1)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
790	3.3.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)							
800	3.3.1.4	livello 1 (CQS4+)							
810	3.3.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)							
820	**3.4**	**Attività negoziabili di livello 2A**							
830	3.4.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)							
840	3.4.3	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)							
850	3.4.4	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)							
860	**3.5**	**Attività negoziabili di livello 2B**							
870	3.5.1	ABS di livello 2B (CQS1)							
880	3.5.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)							
890	3.5.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQ1-3)							
900	3.5.4	azioni di livello 2B							
910	3.5.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
920	**3.6**	**Altre attività negoziabili**							
930	3.6.1	amministrazioni centrali (CQS1)							
940	3.6.2	amministrazioni centrali (CQS2 e CQS3)							
950	3.6.3	azioni							
960	3.6.4	obbligazioni garantite							
970	3.6.5	ABS							
980	3.6.6	altre attività negoziabili							
990	**3.7**	**Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale**							
1000	**3.8**	**Linee irrevocabili non utilizzate ricevute**							
1010	3.8.1	linee di livello 1							
1020	3.8.2	linee a uso ristretto di livello 2B							
1030	3.8.3	linee IPS di livello 2B							
1040	3.8.4	linee di altro tipo							
1050	3.8.4.1	di controparti infragruppo							
1060	3.8.4.2	di altre controparti							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
1070	**3.9**	**Variazione netta della capacità di compensazione**	0	0	0	0	0	0	0
1080	**3.10**	**Capacità di compensazione cumulata**	0	0	0	0	0	0	0
1090-1130	**4**	**SOPRAVVENIENZE**	**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
1090	**4.1**	**Deflussi da linee irrevocabili**							
1100	4.1.1	linee di credito irrevocabili							
1110	4.1.1.1	considerate di livello 2B dal ricevente							
1120	4.1.1.2	altre							
1130	4.1.2	linee di liquidità							
1140	**4.2**	**Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito**							
1150-1290	**VOCI PER MEMORIA**		**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
1200	**10**	**Deflussi infragruppo o da IPS (escl. FX)**							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			090	100	110	120	130	140	150
1150-1290	**VOCI PER MEMORIA**		**tra 7 giorni e 2 settimane**	**tra 2 e 3 settimane**	**tra 3 settimane e 30 giorni**	**tra 30 giorni e 5 settimane**	**tra 5 settimane e 2 mesi**	**tra 2 e 3 mesi**	**tra 3 e 4 mesi**
1210	**11**	**Afflussi infragruppo o da IPS (escl. FX e titoli in scadenza)**							
1220	**12**	**Afflussi infragruppo o da IPS da titoli in scadenza**							
1230	**13**	**Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale**							
1240	**14**	**Attività negoziabili diverse dalle HQLA stanziabili a garanzia presso una banca centrale**							
1270	**17**	**Deflussi comportamentali provenienti da depositi**							
1280	**18**	**Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni**							
1290	**19**	**Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili**							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
010-380	**1**	**DEFLUSSI**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
010	**1.1**	**Passività derivanti dall'emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)**							
020	1.1.1	obbligazioni non garantite							
030	1.1.2	obbligazioni garantite regolamentate							
040	1.1.3	cartolarizzazioni							
050	1.1.4	altro							
060	**1.2**	**Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:**							
070	1.2.1	attività negoziabili di livello 1							
080	1.2.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite							
090	1.2.1.1.1	banca centrale di livello 1							
100	1.2.1.1.2	livello 1 (CQS1)							
110	1.2.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
010-380	**1**	**DEFLUSSI**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
120	1.2.1.1.4	livello 1 (CQS4+)							
130	1.2.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)							
140	1.2.2	attività negoziabili di livello 2A							
150	1.2.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)							
160	1.2.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)							
170	1.2.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)							
180	1.2.3	attività negoziabili di livello 2B							
190	1.2.3.1	titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)							
200	1.2.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)							
210	1.2.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)							
220	1.2.3.4	azioni di livello 2B							
230	1.2.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)							
240	1.2.4	altre attività negoziabili							
250	1.2.5	altre attività							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
010-380	**1**	**DEFLUSSI**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
260	**1.3**	**Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti da depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)**							
270	1.3.1	depositi al dettaglio stabili							
280	1.3.2	altri depositi al dettaglio							
290	1.3.3	depositi operativi							
300	1.3.4	depositi non operativi di enti creditizi							
310	1.3.5	depositi non operativi di altri clienti finanziari							
320	1.3.6	depositi non operativi di banche centrali							
330	1.3.7	depositi non operativi di imprese non finanziarie							
340	1.3.8	depositi non operativi di altre controparti							
350	**1.4**	**FX *swap* in scadenza**							
360	**1.5**	**Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4**							
370	**1.6**	**Altri deflussi**							
380	**1.7**	**Deflussi totali**	0	0	0	0	0	0	0

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
390-720	**2**	**AFFLUSSI**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
390	**2.1**	**Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:**							
400	2.1.1	attività negoziabili di livello 1							
410	2.1.1.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite							
420	2.1.1.1.1	banca centrale di livello 1							
430	2.1.1.1.2	livello 1 (CQS1)							
440	2.1.1.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)							
450	2.1.1.1.4	livello 1 (CQS4+)							
460	2.1.1.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)							
470	2.1.2	attività negoziabili di livello 2A							
480	2.1.2.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)							
490	2.1.2.2	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)							
500	2.1.2.3	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
390-720	**2**	**AFFLUSSI**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
510	2.1.3	attività negoziabili di livello 2B							
520	2.1.3.1	ABS di livello 2B (CQS1)							
530	2.1.3.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)							
540	2.1.3.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)							
550	2.1.3.4	azioni di livello 2B							
560	2.1.3.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)							
570	2.1.4	altre attività negoziabili							
580	2.1.5	altre attività							
590	**2.2**	**Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:**							
600	2.2.1	clienti al dettaglio							
610	2.2.2	imprese non finanziarie							
620	2.2.3	enti creditizi							
630	2.2.4	altri clienti finanziari							
640	2.2.5	banche centrali							
650	2.2.6	altre controparti							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
390-720	**2**	**AFFLUSSI**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
660	**2.3**	**FX *swap* in scadenza**							
670	**2.4**	**Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3**							
680	**2.5**	***Paper* in scadenza nel proprio portafoglio**							
690	**2.6**	**Altri afflussi**							
700	**2.7**	**Afflussi totali**	0	0	0	0	0	0	0
710	**2.8**	**Carenza contrattuale netta**	0	0	0	0	0	0	0
720	**2.9**	**Carenza contrattuale cumulata**	0	0	0	0	0	0	0
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
730	**3.1**	**Monete e banconote**							
740	**3.2**	**Riserve ritirabili detenute presso banche centrali**							
750	**3.3**	**Attività negoziabili di livello 1**							
760	3.3.1	attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite							
770	3.3.1.1	banca centrale di livello 1							
780	3.3.1.2	livello 1 (CQS1)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
790	3.3.1.3	livello 1 (CQS2, CQS3)							
800	3.3.1.4	livello 1 (CQS4+)							
810	3.3.2	obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)							
820	**3.4**	**Attività negoziabili di livello 2A**							
830	3.4.1	obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)							
840	3.4.3	obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)							
850	3.4.4	settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)							
860	**3.5**	**Attività negoziabili di livello 2B**							
870	3.5.1	ABS di livello 2B (CQS1)							
880	3.5.2	obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)							
890	3.5.3	obbligazioni societarie di livello 2B (CQ1-3)							
900	3.5.4	azioni di livello 2B							
910	3.5.5	settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
920	**3.6**	**Altre attività negoziabili**							
930	3.6.1	amministrazioni centrali (CQS1)							
940	3.6.2	amministrazioni centrali (CQS2 e CQS3)							
950	3.6.3	azioni							
960	3.6.4	obbligazioni garantite							
970	3.6.5	ABS							
980	3.6.6	altre attività negoziabili							
990	**3.7**	**Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale**							
1000	**3.8**	**Linee irrevocabili non utilizzate ricevute**							
1010	3.8.1	linee di livello 1							
1020	3.8.2	linee a uso ristretto di livello 2B							
1030	3.8.3	linee IPS di livello 2B							
1040	3.8.4	linee di altro tipo							
1050	3.8.4.1	di controparti infragruppo							
1060	3.8.4.2	di altre controparti							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
730-1080	**3**	**CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
1070	**3.9**	**Variazione netta della capacità di compensazione**	0	0	0	0	0	0	0
1080	**3.10**	**Capacità di compensazione cumulata**	0	0	0	0	0	0	0
1090-1130	**4**	**SOPRAVVENIENZE**	**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
1090	**4.1**	**Deflussi da linee irrevocabili**							
1100	4.1.1	linee di credito irrevocabili							
1110	4.1.1.1	considerate di livello 2B dal ricevente							
1120	4.1.1.2	altre							
1130	4.1.2	linee di liquidità							
1140	**4.2**	**Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito**							
1150-1290	**VOCI PER MEMORIA**		**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
1200	**10**	**Deflussi infragruppo o da IPS (escl. FX)**							

Codice	ID	Voce	Scadenza dei flussi contrattuali						
			160	170	180	190	200	210	220
1150-1290	**VOCI PER MEMORIA**		**tra 4 e 5 mesi**	**tra 5 e 6 mesi**	**tra 6 e 9 mesi**	**tra 9 e 12 mesi**	**tra 12 mesi e 2 anni**	**tra 2 e 5 anni**	**oltre 5 anni**
1210	**11**	**Afflussi infragruppo o da IPS (escl. FX e titoli in scadenza)**							
1220	**12**	**Afflussi infragruppo o da IPS da titoli in scadenza**							
1230	**13**	**Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale**							
1240	**14**	**Attività negoziabili diverse dalle HQLA stanziabili a garanzia presso una banca centrale**							
1270	**17**	**Deflussi comportamentali provenienti da depositi**							
1280	**18**	**Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni**							
1290	**19**	**Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili** »							

ALLEGATO XII

«*ALLEGATO XXIII*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA DI CUI ALL'ALLEGATO XXII

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 411

PARTE II: ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 412

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al fine di riflettere il disallineamento di durata delle attività di un ente ("fasce di scadenza") nel modello figurante nell'allegato XXII, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2. Lo strumento di controllo delle fasce di scadenza copre i flussi contrattuali e i deflussi potenziali. I flussi contrattuali derivanti da accordi giuridicamente vincolanti e la durata residua a decorrere dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalati conformemente alle disposizioni di tali accordi.

3. Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi.

4. Nella colonna "Stock iniziale" è segnalato lo stock delle voci in questione alla data di riferimento per le segnalazioni.

5. Vanno compilate solo le caselle bianche vuote del modello figurante nell'allegato XXII.

6. La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo "Deflussi e afflussi" copre i futuri flussi di cassa contrattuali da tutte le voci in bilancio e fuori bilancio. Sono segnalati soltanto i deflussi e gli afflussi determinati da contratti validi alla data di riferimento per le segnalazioni.

7. La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo "Capacità di compensazione" rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che, alla data di riferimento per le segnalazioni, sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell'ente a copertura di potenziali carenze contrattuali. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi determinati da contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.

8. I deflussi e gli afflussi di cassa sono segnalati nelle rispettive sezioni "Deflussi" e "Afflussi" su base lorda con segno positivo. Gli importi in scadenza da pagare e da ricevere sono segnalati rispettivamente nelle sezioni "Deflussi" e "Afflussi".

9. Per la sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo "Capacità di compensazione" i deflussi e gli afflussi sono segnalati su base netta, con segno positivo se rappresentano un afflusso e con segno negativo se rappresentano un deflusso. Per i flussi di cassa sono segnalati gli importi dovuti. I flussi di titoli sono segnalati al valore di mercato corrente. I flussi derivanti da linee di credito e di liquidità sono segnalati con gli importi disponibili per contratto.

10. I flussi contrattuali sono distribuiti tra le ventidue categorie di scadenza in base alla durata residua prima della scadenza, con i giorni intesi come giorni di calendario.

11. Sono segnalati tutti i flussi contrattuali, inclusi tutti i flussi di cassa significativi da attività non finanziarie quali imposte, bonus, dividendi e affitti.

12. Al fine di applicare un approccio prudente nel determinare le scadenze contrattuali dei flussi, gli enti assicurano che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

    a) se esiste l'opzione di differire un pagamento o di ricevere un pagamento anticipato, si presume che essa sia esercitata se anticipa deflussi dall'ente o se differisce afflussi verso l'ente;

    b) se l'opzione di anticipare un deflusso dall'ente dipende unicamente dalla discrezionalità dell'ente, si presume che essa sia esercitata soltanto se il mercato si aspetta che l'ente agisca in tal senso. Si presume che l'opzione non sia esercitata se anticipa afflussi verso l'ente o differisce deflussi dall'ente. Eventuali deflussi di cassa derivanti per contratto da tale afflusso — come in caso di finanziamento *pass-through* — sono segnalati alla stessa data dell'afflusso;

c) tutti i depositi a vista e non vincolati sono segnalati come *overnight* nella colonna 020;

d) i contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo aperto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo aperto e operazioni simili che possono essere risolte dall'una o dall'altra parte in qualsiasi giorno sono considerati con scadenza *overnight* a meno che il periodo di preavviso sia superiore a un giorno, nel qual caso sono segnalati nella pertinente categoria di scadenza in base al periodo di preavviso;

e) i depositi a termine al dettaglio con un'opzione di ritiro anticipato sono considerati come aventi scadenza nel periodo di tempo durante il quale il ritiro anticipato del deposito non comporta una penalità in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2015/61;

f) se non è in grado di stabilire un calendario di pagamento contrattuale minimo per una particolare voce o parte di essa nel rispetto delle norme di cui al presente paragrafo, l'ente segnala la voce o parte di essa come avente una scadenza superiore a 5 anni nella colonna 220.

13. I deflussi e gli afflussi di interessi da tutti gli strumenti in bilancio e fuori bilancio sono inclusi in tutte le pertinenti voci delle sezioni "Deflussi" e "Afflussi".

14. I *Foreign Exchange (FX) swap* in scadenza riflettono il valore nozionale in scadenza degli *swap* su tassi di interesse in differenti valute, delle operazioni a termine in valuta e dei contratti a pronti in valuta non regolati nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

15. I flussi di cassa derivanti da operazioni non regolate sono segnalati, nel breve periodo prima del regolamento, nelle corrispondenti righe e categorie.

16. Le voci per le quali l'ente non ha attività sottostanti, ad esempio se non ha depositi di una determinata categoria, sono lasciate in bianco.

17. Le voci scadute o le voci per le quali l'ente ha ragioni di attendersi l'inadempimento non sono segnalate.

18. Se la garanzia ricevuta è reipotecata in un'operazione che scade dopo l'operazione nella quale l'ente ha ricevuto la garanzia, un deflusso di titoli dell'importo del *fair value* (valore equo) della garanzia ricevuta è segnalato nella sezione "Capacità di compensazione", alla categoria pertinente, in base alla scadenza dell'operazione tramite cui l'ente ha ricevuto la garanzia.

19. Le voci infragruppo non influiscono sulla segnalazione su base consolidata.

PARTE II: ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
Da 010 a 380	1 **DEFLUSSI** L'importo totale dei deflussi di cassa è segnalato nelle seguenti sottocategorie:
010	1.1 **Passività derivanti dall'emissione di titoli** Deflussi di cassa derivanti da titoli di debito emessi dall'ente segnalante, ossia emissioni proprie.
020	1.1.1 **obbligazioni non garantite** L'importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da debito non garantito emesso dall'ente segnalante e destinato a terzi.
030	1.1.2 **obbligazioni garantite regolamentate** L'importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
040	1.1.3 **cartolarizzazioni** L'importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da operazioni di cartolarizzazione con terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.
050	1.1.4 **altro** L'importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 diversi da quelli segnalati nelle sottocategorie di cui sopra.
060	1.2 **Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:** L'importo totale dei deflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013. N.B.: in questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione "Capacità di compensazione".
070	1.2.1 **attività negoziabili di livello 1** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione. Le azioni o quote di OIC ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
080	1.2.1.1 **attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.
090	1.2.1.1.1. **banca centrale di livello 1** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.
100	1.2.1.1.2. **livello 1 (CQS1)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.
110	1.2.1.1.3. **livello 1 (CQS2, CQS3)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.
120	1.2.1.1.4. **livello 1 (CQS4+)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	1.2.1.2 **obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.
140	1.2.2 **attività negoziabili di livello 2A** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione. Le azioni o quote di OIC in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
150	1.2.2.1 **obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.
160	1.2.2.2 **obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.
170	1.2.2.3 **settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.
180	1.2.3 **attività negoziabili di livello 2B** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 12 o13 del regolamento (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione. Le azioni o quote di OIC in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
190	1.2.3.1 **titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B devono essere classificate nella classe di merito di credito 1.
200	1.2.3.2 **obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da obbligazioni garantite.
210	1.2.3.3 **obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli di debito societario.
220	1.2.3.4 **azioni di livello 2B** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da azioni.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	1.2.3.5 **settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 1.2.3.1 a 1.2.3.4.
240	1.2.4 **altre attività negoziabili** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2 o 1.2.3.
250	1.2.5 **altre attività** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 o 1.2.4.
260	1.3 **Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti dai depositi ricevuti, esclusi i depositi ricevuti come garanzia** I deflussi di cassa derivanti da tutti i depositi ricevuti, ad eccezione dei deflussi segnalati alla voce 1.2 e dei depositi ricevuti come garanzie. I deflussi di cassa derivanti da operazioni con derivati sono segnalati alle voci 1.4 o 1.5. I depositi sono segnalati in base alla loro prima data di scadenza contrattuale possibile. I depositi che possono essere ritirati immediatamente senza preavviso ("depositi a vista") o i depositi non vincolati sono segnalati nella categoria "*overnight*".
270	1.3.1 **depositi al dettaglio stabili** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, e dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/61.
280	1.3.2 **altri depositi al dettaglio** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/61 diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.1.
290	1.3.3 **depositi operativi** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2015/61.
300	1.3.4 **depositi non operativi di enti creditizi** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di enti creditizi diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.3.
310	1.3.5 **depositi non operativi di altri clienti finanziari** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di altri clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/61 diversi da quelli segnalati alle voci 1.3.3 e 1.3.4.
320	1.3.6 **depositi non operativi di banche centrali** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da banche centrali.
330	1.3.7 **depositi non operativi di imprese non finanziarie** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da imprese non finanziarie.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
340	1.3.8 **depositi non operativi di altre controparti** L'importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non segnalati alle voci da 1.3.1 a 1.3.7.
350	1.4 **FX *swap* in scadenza** L'importo totale dei deflussi di cassa derivanti dalla scadenza di operazioni con FX *swap* quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.
360	1.5 **Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4** L'importo totale dei deflussi di cassa derivanti da posizioni debitorie su derivati in relazione ai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l'eccezione dei deflussi risultanti da FX *swap* in scadenza segnalati alla voce 1.4. L'importo totale riflette gli importi di regolamento, incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni. L'importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza: 1. i flussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dai modelli delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dai modelli. Gli stock di garanzie in contante e in titoli già ricevute o fornite nel contesto di derivati assistiti da garanzia non sono inclusi nella colonna "Stock" della sezione 3 "Capacità di compensazione" delle fasce di scadenza, ad eccezione dei flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini ("flussi di garanzie in contanti o in titoli") che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi ultimi figurano alla riga 1.5 "Deflussi di cassa relativi a derivati" e alla riga 2.4 "Afflussi di cassa relativi a derivati" per le garanzie in contanti e alla sezione 3 "Capacità di compensazione" per le garanzie in titoli. 2. Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti: a) i flussi connessi a derivati simili a opzioni sono inclusi soltanto se il prezzo d'esercizio (*strike price*) è inferiore al prezzo di mercato per un'opzione *call* o superiore al prezzo di mercato per un'opzione *put* ("*in the money*"). Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono: i) includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 "Afflussi di cassa relativi a derivati" delle fasce di scadenza, all'ultima data di esercizio dell'opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca; ii) includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 "Deflussi di cassa relativi a derivati" delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell'opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca; b) i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza nella riga 1.5 "Deflussi di cassa relativi a derivati" e nella riga 2.4 "Afflussi di cassa relativi a derivati" e i flussi contrattuali di titoli liquidi nella sezione "Capacità di compensazione" delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi *forward* impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.
370	1.6 **Altri deflussi** L'importo totale di tutti gli altri deflussi di cassa, non segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5. I deflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
380	1.7 **Deflussi totali** La somma dei deflussi segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.
Da 390 a 700	
390	2.1 **Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:** L'importo totale degli afflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell'articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione "Capacità di compensazione".
400	2.1.1 **attività negoziabili di livello 1** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2015/61. Le azioni o quote di OIC ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
410	2.1.1.1 **attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.
420	2.1.1.1.1. **banca centrale di livello 1** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.
430	2.1.1.1.2. **livello 1 (CQS1)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.
440	2.1.1.1.3. **livello 1 (CQS2, CQS3)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.
450	2.1.1.1.4. **livello 1 (CQS4+)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.
460	2.1.1.2 **obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
470	2.1.2 **attività negoziabili di livello 2A** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) 2015/61. Le azioni o quote di OIC in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
480	2.1.2.1 **obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.
490	2.1.2.2 **obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.
500	2.1.2.3 **settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2A sono classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.
510	2.1.3 **attività negoziabili di livello 2B** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento (UE) 2015/61. Le azioni o quote di OIC in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
520	2.1.3.1 **ABS di livello 2B (CQS1)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS.
530	2.1.3.2 **obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da obbligazioni garantite.
540	2.1.3.3 **obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli di debito societario.
550	2.1.3.4 **azioni di livello 2B** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è costituito da azioni.
560	2.1.3.5 **settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è costituito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 2.1.3.1 a 2.1.3.4.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
570	2.1.4 **altre attività negoziabili** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2 o 2.1.3.
580	2.1.5 **altre attività** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 o 2.1.4.
590	2.2 **Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:** Afflussi di cassa da prestiti e anticipazioni. Gli afflussi di cassa sono segnalati all'ultima data contrattuale di rimborso. Per le linee rotative, si presume che il prestito in essere sia rinnovato e gli eventuali saldi restanti sono trattati come linee irrevocabili.
600	2.2.1 **clienti al dettaglio** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da persone fisiche o da PMI ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/61.
610	2.2.2 **imprese non finanziarie** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da imprese non finanziarie.
620	2.2.3 **enti creditizi** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da enti creditizi.
630	2.2.4 **altri clienti finanziari** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/61 diversi da quelli segnalati alla voce 2.2.3.
640	2.2.5 **banche centrali** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da banche centrali.
650	2.2.6 **altre controparti** L'importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da altre controparti non indicate nelle sezioni da 2.2.1 a 2.2.5.
660	2.3 **FX *swap* in scadenza** L'importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti dalla scadenza di operazioni con FX *swap*, quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto. Ciò riflette l'importo nozionale in scadenza degli *swap* su tassi di interesse in differenti valute e delle operazioni a pronti e a termine in valuta nelle categorie di scadenza applicabili del modello.
670	2.4 **Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3** L'importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti da posizioni creditizie su derivati in relazione ai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l'eccezione degli afflussi risultanti da FX *swap* in scadenza segnalati alla voce 2.3. L'importo totale comprende gli importi di regolamento incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	L'importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza: 1. i flussi di cassa e in titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi da entrambi i modelli delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dal modello. Gli stock di garanzie in contante e in titoli già ricevute o fornite nel contesto di derivati assistiti da garanzia non sono inclusi nella colonna "Stock" della sezione 3 "Capacità di compensazione" delle fasce di scadenza, ad eccezione dei flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi ultimi figurano, nelle fasce di scadenza, alla riga 1.5 "Deflussi di cassa relativi a derivati" e alla riga 2.4 "Afflussi di cassa relativi a derivati" per le garanzie in contanti e alla sezione 3 "Capacità di compensazione" per le garanzie in titoli. 2. Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti: a) i flussi connessi a derivati simili ad opzioni sono inclusi soltanto se sono "*in the money*". Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono: i) includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 "Afflussi di cassa relativi a derivati" delle fasce di scadenza, all'ultima data di esercizio dell'opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca; ii) includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 "Deflussi di cassa relativi a derivati" delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell'opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca; b) i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione delle categorie lorde, nella riga 1.5 "Deflussi di cassa relativi a derivati" e nella riga 2.4 "Afflussi di cassa relativi a derivati" e i flussi contrattuali di titoli nella sezione "Capacità di compensazione" delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi *forward* impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.
680	2.5 ***Paper* in scadenza nel proprio portafoglio** L'importo degli afflussi costituiti dal rimborso del capitale di propri investimenti in obbligazioni, segnalati in base alla loro durata contrattuale residua. Questa voce comprende gli afflussi di cassa provenienti da titoli in scadenza segnalati nella sezione "Capacità di compensazione". Pertanto, una volta giunto a scadenza, il titolo è segnalato come deflusso di titoli nella sezione "Capacità di compensazione" e, di conseguenza, come afflusso di cassa in questa sezione.
690	2.6 **Altri afflussi** L'importo totale di tutti gli altri afflussi di cassa non segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 o 2.5 di cui sopra. Gli afflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.
700	2.7 **Afflussi totali** La somma degli afflussi segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.
710	2.8 **Carenza contrattuale netta** Afflussi totali segnalati alla voce 2.7 meno deflussi totali segnalati alla voce 1.7.
720	2.9 **Carenza contrattuale cumulata** Carenza contrattuale netta cumulata dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
Da 730 a 1080	3 **CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE** La sezione "Capacità di compensazione" delle fasce di scadenza contiene informazioni sull'andamento delle attività di diversi gradi di liquidità possedute dall'ente, tra le quali attività negoziabili e attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale, nonché linee impegnate contrattualmente concesse all'ente. Le regole di stanziabilità presso una banca centrale che si applicano a ciascun ente consolidato nella giurisdizione di costituzione dell'ente sono la base per le segnalazioni a livello consolidato sulla stanziabilità presso una banca centrale. Se la capacità di compensazione si riferisce ad attività negoziabili, gli enti segnalano le attività negoziabili che sono negoziate in mercati repo o a pronti grandi, profondi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione. Le attività segnalate nelle colonne della sezione "Capacità di compensazione" comprendono soltanto le attività non vincolate a disposizione dell'ente da convertire in contante in qualsiasi momento per colmare carenze contrattuali dovute a divari tra gli afflussi di cassa e i deflussi di cassa durante il periodo considerato. A tal fine si applica la definizione di attività vincolate di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività non sono utilizzate per fornire supporto al credito in operazioni strutturate o per coprire i costi operativi, come gli affitti e gli stipendi, e sono gestite con il chiaro e unico scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale. Le attività che l'ente ha ricevuto in garanzia nei contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e nelle operazioni di finanziamento garantite (SFT) possono essere considerate parte della capacità di compensazione ove esse siano detenute presso l'ente, non siano state reipotecate e siano giuridicamente e contrattualmente a disposizione dell'ente. Al fine di evitare doppi conteggi, se ha segnalato attività precostituite alle voci da 3.1 a 3.7, l'ente non segnala la capacità connessa a tali linee alla voce 3.8. L'ente segnala le attività come stock iniziale, nella colonna 010, se esse corrispondono alla descrizione della riga e se sono disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni. Le colonne da 020 a 220 contengono i flussi contrattuali nella capacità di compensazione. Se un ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto, l'attività venduta è reindicata come afflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, i deflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria dei deflussi di cassa alla voce 1.2. Se l'ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l'attività venduta è reindicata come deflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, gli afflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria degli afflussi di cassa alla voce 2.1. Gli *swap* con garanzie reali sono segnalati come afflussi e deflussi contrattuali di titoli nella sezione "Capacità di compensazione" in funzione della pertinente categoria di scadenza in cui tali *swap* scadono. Una variazione dell'importo contrattualmente disponibile delle linee di credito e delle linee di liquidità segnalate alla voce 3.8 è segnalata come flusso nella pertinente categoria di scadenza. Se l'ente ha un deposito *overnight* presso una banca centrale, l'importo del deposito è segnalato come stock iniziale alla voce 3.2 e come deflusso di cassa nella categorie di scadenza "overnight" per tale voce. Di converso l'afflusso di cassa che ne deriva è segnalato alla voce 2.2.5. I titoli in scadenza relativi alla capacità di compensazione sono segnalati in base alla loro scadenza contrattuale. Quando un titolo scade, esso viene rimosso dalla categoria di attività nella quale era inizialmente segnalato, viene trattato come un deflusso di titoli e il conseguente afflusso di cassa è segnalato alla voce 2.5. Tutti i titoli sono segnalati nella categoria pertinente al valore di mercato corrente. Alla voce 3.8 sono segnalati solo gli importi contrattualmente disponibili. Per evitare doppi conteggi, gli afflussi di cassa non sono registrati alla voce 3.1 o 3.2 della sezione "Capacità di compensazione". Le voci nella sezione "Capacità di compensazione" sono segnalate nelle sottocategorie che seguono.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
730	3.1 **Monete e banconote** L'importo totale dei contanti in monete e banconote.
740	3.2 **Riserve ritirabili detenute presso banche centrali** L'importo totale delle riserve detenute presso banche centrali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2015/61, ritirabili al più tardi *overnight*. I titoli che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali non sono segnalati in questa sezione.
750	3.3 **Attività negoziabili di livello 1** Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2015/61. Le azioni o quote di OIC ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
760	3.3.1 **attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite** L'importo segnalato alla voce 3.3 che non è costituito da obbligazioni garantite.
770	3.3.1.1 **banca centrale di livello 1** L'importo segnalato alla voce 3.3.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.
780	3.3.1.2 **livello 1 (CQS1)** L'importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dall'importo segnalato alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.
790	3.3.1.3 **livello 1 (CQS2, CQS3)** L'importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.
800	3.3.1.4 **livello 1 (CQS4+)** L'importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.
810	3.3.2 **obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)** L'importo segnalato alla voce 3.3 che è costituito da obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.
820	3.4 **Attività negoziabili di livello 2A** Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) 2015/61. Le azioni o quote di OIC in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
830	3.4.1 **obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)** L'importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni societarie alle quali un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
840	3.4.2 **obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)** L'importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni garantite alle quali un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.
850	3.4.3 **settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)** L'importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.
860	3.5 **Attività negoziabili di livello 2B** Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento (UE) 2015/61. Le azioni o quote di OIC in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.
870	3.5.1 **ABS di livello 2B (CQS1)** L'importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B sono classificate nella classe di merito di credito 1.
880	3.5.2 **obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)** L'importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da obbligazioni garantite.
890	3.5.3 **obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)** L'importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli di debito societario.
900	3.5.4 **azioni di livello 2B** L'importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da azioni.
910	3.5.5 **settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)** L'importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 3.5.1 a 3.5.4.
920	3.6 **Altre attività negoziabili** Il valore di mercato di attività negoziabili diverse da quelle segnalate alle voci 3.3, 3.4 e 3.5. I titoli e i flussi di titoli da altre attività negoziabili sotto forma di emissioni proprie o infragruppo non sono segnalati nella sezione "Capacità di compensazione". Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.
930	3.6.1 **amministrazioni centrali (CQS1)** L'importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un'attività che rappresenta un credito verso o garantito da un'amministrazione centrale alla quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.
940	3.6.2 **amministrazioni centrali (CQS2-3)** L'importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un'attività che rappresenta un credito verso o garantito da un'amministrazione centrale alla quale un'ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
950	3.6.3 **azioni** L'importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da azioni.
960	3.6.4 **obbligazioni garantite** L'importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da obbligazioni garantite.
970	3.6.5 **ABS** L'importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da ABS.
980	3.6.6 **altre attività negoziabili** L'importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da altre attività negoziabili non segnalate alle voci da 3.6.1 a 3.6.5.
990	3.7 **Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale** Il valore contabile di attività non negoziabili che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l'ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento. Per le attività denominate in una valuta indicata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione ([1]) tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo. I titoli e i flussi di titoli da altre attività negoziabili sotto forma di emissioni proprie o infragruppo non sono segnalati nella sezione "Capacità di compensazione". Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.
1000	3.8 **Linee irrevocabili non utilizzate ricevute** L'importo totale delle linee irrevocabili non utilizzate concesse all'ente segnalante. Sono incluse le linee irrevocabili per contratto. Gli enti segnalano un importo ridotto se il fabbisogno potenziale di garanzie per l'utilizzo di tali linee supera la disponibilità di garanzie. Al fine di evitare doppi conteggi, le linee per le quali l'ente segnalante ha già precostituito attività in garanzia, per una linea di credito non utilizzata, e ha già segnalato le attività alle voci da 3.1 a 3.7 non sono segnalate alla voce 3.8. Lo stesso vale per i casi in cui l'ente segnalante potrebbe avere necessità di precostituire attività in garanzia per utilizzare la linea come segnalato in questo campo.
1010	3.8.1 **linee di livello 1** L'importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da una linea fornita da una banca centrale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/61.
1020	3.8.2 **linee a uso ristretto di livello 2B** L'importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da un finanziamento (*funding*) di liquidità ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/61.
1030	3.8.3 **linee IPS di livello 2B** L'importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da un finanziamento (*funding*) di liquidità ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/61.
1040	3.8.4 **linee di altro tipo** L'importo segnalato alla voce 3.8 diverso dall'importo segnalato alle voci da 3.8.1 a 3.8.3.

([1]) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0233&from=EN

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1050	3.8.4.1 **di controparti infragruppo** L'importo segnalato alla voce 3.8.4 se la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
1060	3.8.4.2 **di altre controparti** L'importo segnalato alla voce 3.8.4 che è diverso dall'importo segnalato alla voce 3.8.4.1.
1070	3.9 **Variazione netta della capacità di compensazione** È segnalata la variazione netta nelle esposizioni alle voci 3.2, 3.3, 3.4, nonché 3.5, 3.6, 3.7 e alla voce 3.8 che rappresentano, rispettivamente, le banche centrali, i flussi di titoli e le linee di credito irrevocabili in una data categoria di scadenza.
1080	3.10 **Capacità di compensazione cumulata** L'importo cumulato della capacità di compensazione dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.
Da 1090 a 1140	4 **SOPRAVVENIENZE** La voce "Sopravvenienze" del modello delle fasce di scadenza contiene informazioni sui deflussi potenziali.
1090	4.1 **Deflussi da linee irrevocabili** Deflussi di cassa derivanti da linee irrevocabili. Gli enti segnalano come deflusso l'importo massimo che può essere prelevato in un dato periodo di tempo. Per le linee di credito rotative, è segnalato soltanto l'importo che eccede il prestito in essere.
1010	4.1.1 **linee di credito irrevocabili** L'importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di credito irrevocabili ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/61.
1110	4.1.1.1 **considerate di livello 2B dal ricevente** L'importo segnalato alla voce 4.1.1 che è considerato un finanziamento (*funding*) di liquidità ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/61.
1120	4.1.1.2 **altre** L'importo segnalato alla voce 4.1.1 che è diverso dall'importo segnalato alla voce 4.1.1.1.
1130	4.1.2 **linee di liquidità** L'importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di liquidità ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/61.
1140	4.2 **Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito** Gli enti segnalano in questa sezione l'effetto di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente corrispondente a un declassamento di almeno tre livelli del suo merito di credito esterno. Gli importi positivi rappresentano i deflussi potenziali e gli importi negativi rappresentano una riduzione della passività originaria.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Se l'effetto del declassamento è un rimborso anticipato delle passività in essere, le passività interessate sono segnalate con segno negativo nella fascia temporale in cui sono segnalate alla sezione 1 e, contemporaneamente, con segno positivo nella fascia temporale in cui la passività scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni. Se l'effetto del declassamento è una richiesta di margini, il valore di mercato della garanzia che deve essere fornita è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui il requisito scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni. Se l'effetto del declassamento è una modifica dei diritti di reipoteca dei titoli ricevuti dalle controparti come garanzia, il valore di mercato dei titoli interessati è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui i titoli cessano di essere disponibili all'ente segnalante, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.
Da 1150 a 1290	5 **VOCI PER MEMORIA**
1200	10 **Deflussi infragruppo o da IPS (escl. FX)** La somma dei deflussi alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 se la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
1210	11 **Afflussi infragruppo o da IPS (escl. FX e titoli in scadenza)** La somma degli afflussi alle voci 2.1, 2.2, 2.4 e 2.6 se la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
1220	12 **Afflussi infragruppo o da IPS da titoli in scadenza** La somma degli afflussi alla voce 2.5 se la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
1230	13 **Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale** L'importo segnalato alle voci 3.3, 3.4 e 3.5 che è stanziabile a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l'ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento. Per le attività denominate in una valuta indicata nell'allegato del regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.
1240	14 **Attività diverse dalle HQLA stanziabili a garanzia presso una banca centrale** La somma dei seguenti elementi: i) la somma degli importi segnalati alla voce 3.6 che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l'ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento;

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	ii) le emissioni proprie che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l'ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento. Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.
1270	17 **Deflussi comportamentali provenienti da depositi** L'importo segnalato alla voce 1.3 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell'ente segnalante. In questo campo per "consuete modalità di gestione" si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità. La distribuzione riflette la "viscosità" dei depositi. La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non comprende informazioni relative alle nuove attività aziendali. La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.
1280	18 **Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni** L'importo segnalato alla voce 2.2 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell'ente segnalante. In questo campo per "consuete modalità di gestione" si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità. La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali. La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non tutte le categorie di scadenza devono essere necessariamente compilate.
1290	19 **Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili** L'importo segnalato alla voce 4.1 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione del livello di utilizzo e del conseguente fabbisogno di liquidità secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell'ente segnalante. In questo campo per "consuete modalità di gestione" si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità. La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali. La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.»